



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 394

Resoconti

Allegati

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di martedì 18 gennaio 2011

I N D I C E

Giunte

Elezioni e immunità parlamentari	Pag. 5
--	--------

Commissioni congiunte

5 ^a (Bilancio-Senato) e V (Bilancio-Camera)	Pag. 9
--	--------

Commissioni riunite

1 ^a (Affari costituzionali) e 2 ^a (Giustizia)	Pag. 11
---	---------

Commissioni permanenti

1 ^a - Affari costituzionali	Pag. 13
5 ^a - Bilancio	» 17
6 ^a - Finanze e tesoro	» 23
7 ^a - Istruzione	» 30
8 ^a - Lavori pubblici, comunicazioni	» 35
9 ^a - Agricoltura e produzione agroalimentare	» 44
10 ^a - Industria, commercio, turismo	» 46
11 ^a - Lavoro	» 50
12 ^a - Igiene e sanità	» 52
13 ^a - Territorio, ambiente, beni ambientali	» 63
14 ^a - Politiche dell'Unione europea	» 106

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Futuro e Libertà per l'Italia: FLI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Io Sud, Movimento Repubblicani Europei): UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE; Misto: Misto; Misto-Alleanza per l'Italia: Misto-ApI; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Verso Nord: Misto-Verso Nord.

Commissioni bicamerali

Indirizzo e vigilanza dei servizi radiotelevisivi	Pag.	122
Inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere	»	123
Inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti	»	126
Per l'infanzia e l'adolescenza	»	128
Per l'attuazione del federalismo fiscale	»	130

Commissioni monocamerali d'inchiesta

Sul fenomeno degli infortuni sul lavoro	Pag.	134
Sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale	»	138

Sottocommissioni permanenti

<i>1^a - Affari costituzionali - Pareri</i>	Pag.	140
---	------	-----

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Martedì 18 gennaio 2011

77ª Seduta

Presidenza del Presidente

FOLLINI

La seduta inizia alle ore 14,10.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 6) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del senatore Luigi Grillo nell'ambito di un procedimento penale pendente nei confronti anche di terzi (n. 4390/07 RGNR, n. 844/07 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 23 novembre 2010.

Il PRESIDENTE riassume i termini della questione.

La Giunta ascolta quindi, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, il senatore GRILLO (*PdL*).

Gli pongono domande i senatori LEDDI (*PD*), ORSI (*PdL*) e CASSON (*PD*).

Congedato il senatore Grillo, il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'esame.

Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse, avanzata dal signor Raffaele Iannuzzi, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 46171/06 RGNR pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano

(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 30 giugno 2010 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, avanzata dal signor

Raffaele Iannuzzi, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il Tribunale di Milano.

In sostituzione del relatore designato, senatore Li Gotti, il Presidente Follini riferisce sul documento in titolo informando la Giunta che in data 23 giugno 2010, i legali dell'ex senatore Iannuzzi hanno richiesto al Senato che fosse dichiarata l'insindacabilità delle opinioni espresse dallo stesso Iannuzzi con riferimento ai fatti oggetto di un procedimento penale pendente nei suoi confronti dinanzi al tribunale di Milano. Il successivo 30 giugno il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta tale questione ed ha informato di ciò l'ex senatore Iannuzzi per il tramite dei suoi legali.

Il procedimento giudiziario cui ci si riferisce è quello che vede imputato l'ex senatore per il reato di diffamazione con il mezzo della stampa con l'aggravante di attribuzione di fatto determinato (in concorso con il direttore responsabile dell'organo di stampa interessato) in relazione alla pubblicazione di un articolo intitolato «Criticare la magistratura è un reato». Nell'articolo si formulavano critiche all'operato della Procura della Repubblica di Palermo in ordine alla vicenda relativa al magistrato cagliaritano Lombardini e si commentava la conclusione che era intervenuta con una pronuncia della Corte di cassazione del processo per diffamazione a carico dell'onorevole Sgarbi. Il dottor Caselli, Procuratore della Repubblica di Palermo all'epoca dei fatti, ha quindi querelato l'ex senatore Iannuzzi ritenendo di essere stato diffamato dal contenuto di tale articolo.

Nell'udienza del 7 luglio 2010 il giudice per l'udienza preliminare del tribunale di Milano ha preso atto della richiesta di insindacabilità. Non ritenendo sussistente un evidente collegamento tra la funzione di parlamentare svolta e le opinioni espresse dall'imputato, il GUP ha disposto la sospensione del processo nei confronti dell'ex senatore Iannuzzi in attesa della deliberazione del Senato e ha ordinato la separazione del procedimento in relazione alla posizione dello stesso imputato. Non essendo pervenuti gli atti ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, occorre stabilire se procedere sulla base della richiesta dell'ex senatore Iannuzzi o se richiedere gli atti del procedimento all'Autorità giudiziaria.

Intervengono sul punto i senatori SARRO (*PdL*) e SANNA (*PD*).

La Giunta delibera, infine, di richiedere gli atti del procedimento in titolo all'Autorità giudiziaria competente.

(Doc. IV-ter, n. 19) Richiesta di deliberazione sull'insindacabilità delle opinioni espresse dal signor Giovanni Battaglia, senatore all'epoca dei fatti, in relazione al procedimento penale n. 73/10 RG – 413/09 RGNR pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Messina – sezione penale
(Esame e rinvio)

Il PRESIDENTE comunica che in data 11 gennaio 2011 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parla-

mentari il Doc. IV-ter, n. 19, concernente una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità, a norma dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, relativa al signor Giovanni Battaglia, senatore all'epoca dei fatti, con riferimento al procedimento penale n. 73/10 RG – 413/09 RGNR pendente nei suoi confronti presso l'Ufficio del Giudice di pace di Messina, sezione penale.

Riferisce sul documento in titolo il relatore, senatore SARRO (*PdL*) il quale informa che il procedimento giudiziario origina da una querela presentata in data 13 novembre 2007 dal dottor Agostino Fera, all'epoca Procuratore della Repubblica di Ragusa, nei confronti del senatore Battaglia, in seguito alla pubblicazione sul Giornale di Sicilia del 28 ottobre 2007 di un articolo intitolato «Battaglia sul caso Spampinato: indagini solo per insabbiare». Nell'articolo venivano riportate le dichiarazioni rese dal senatore Battaglia alla fine di un convegno che si era tenuto a Ragusa per commemorare il giornalista Giovanni Spampinato. In particolare, il senatore aveva affermato «per troppi anni a Ragusa la magistratura ha indagato non per scoprire la verità e i colpevoli ma per insabbiare e archiviare ... per fortuna adesso con la riforma della giustizia cambierà anche il vertice della Procura di Ragusa».

Il querelante sottolineava anche come il contenuto dell'articolo sia stato ripreso ampiamente dagli organi di informazione nei giorni successivi e citava, in particolare, le notizie diffuse dall'ANSA sotto il titolo «Giustizia: Battaglia (SD) a Ragusa magistratura insabbiava». Il dottor Fera in una successiva conferenza stampa aveva poi preannunciato la sua volontà di sporgere querela contro il senatore Battaglia, senza che a ciò abbia fatto seguito alcuna precisazione o smentita da parte dello stesso senatore. Nella querela è anche rilevato che le dichiarazioni in questione si iscrivono in una campagna diffamatoria realizzata nei confronti dello stesso dottor Fera partendo dal caso rimasto irrisolto dell'omicidio dell'ingegner Angelo Tumino, avvenuto a Ragusa negli anni '70 e nel quale il querelante precisa di aver avuto un ruolo assolutamente marginale, ma che viene citato per accusarlo di aver sistematicamente insabbiato ed archiviato le inchieste di cui si è occupato, senza peraltro fornire alcuna concreta indicazione o fatto specifico a sostegno di questa tesi. In base a tali considerazioni, il dottor Fera ha quindi querelato il senatore Giovanni Battaglia per il reato di diffamazione aggravata e a mezzo stampa nei suoi confronti, nonché tutti gli altri soggetti coinvolti nella pubblicazione dell'articolo citato. A conclusione della querela viene anche osservato che le dichiarazioni sono state rese a margine di un convegno e non nell'ambito dell'attività istituzionale del senatore Battaglia e pertanto, a giudizio del querelante – non coperte dall'immunità parlamentare.

In data 26 maggio 2009 la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina ha emesso il decreto di citazione in giudizio davanti al Giudice di pace nei confronti dell'ex senatore Battaglia. Una prima udienza si è svolta il 6 aprile 2010: in essa, avendo la difesa dell'ex senatore Battaglia eccepito l'insindacabilità delle opinioni censurate dal que-

relante, ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione e dell'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, il giudice ha rigettato tale eccezione ritenendo che «i fatti dedotti non sono in alcun modo riconducibili all'attività parlamentare dell'imputato». Nella successiva udienza del 7 dicembre 2010 lo stesso Giudice di pace di Messina ha confermato tale orientamento e ha disposto la trasmissione degli atti al Senato, sospendendo il procedimento.

L'esame viene infine rinviato per procedere in una prossima seduta all'eventuale audizione dell'ex senatore Giovanni Battaglia.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni in ordine a cariche rivestite dai senatori

Il PRESIDENTE dà lettura della missiva con cui il senatore Massimo Garavaglia ha comunicato le sue dimissioni dalla carica di presidente del consiglio di amministrazione della S.C.R. s.p.a..

La Giunta prende atto della cessazione della carica anzidetta.

Circoscrizione Estero

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta del 5 ottobre il senatore Izzo ha svolto la relazione sulla ripartizione America meridionale e si è aperta la discussione sulla proposta di dichiarare valida l'elezione dei senatori proclamati eletti in tale ripartizione.

Il senatore SANNA (*PD*) propone di rinviare l'esame della materia, che si presenta complessa perché relativa anche ai difetti strutturali di una normativa che può e deve essere migliorata. Chiede in proposito la convocazione dell'Ufficio di Presidenza.

Il PRESIDENTE convoca per domani, al termine della seduta anti-meridiana previsto per le ore 14, l'Ufficio di Presidenza della Giunta, cui parteciperà anche il relatore, senatore Izzo.

La seduta termina alle ore 15.

COMMISSIONI CONGIUNTE

5^a (Programmazione economica, bilancio)

del Senato della Repubblica

con la

V (Bilancio, tesoro e programmazione)

della Camera dei deputati

Martedì 18 gennaio 2011

*Presidenza del Presidente della V Commissione
della Camera dei deputati*

Giancarlo GIORGETTI

*indi del Vice Presidente della V Commissione
della Camera dei deputati*

Roberto OCCHIUTO

La seduta inizia alle ore 13,05.

INDAGINE CONOSCITIVA

Indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 3921 recante modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori sarà assicurata anche attraverso l'attivazione degli impianti audiovisivi a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione. Ricorda quindi che, con le audizioni odierne, prende avvio l'indagine conoscitiva congiunta delle Commissioni bilancio della Camera e del Senato, finalizzata ad acquisire elementi di informazione e valutazione in ordine alla proposta di legge C. 3921, volta ad introdurre modifiche alla legge di contabilità e finanza pubblica.

Audizione di rappresentanti della Banca d'Italia

(Svolgimento e conclusione)

Giancarlo GIORGETTI, *presidente*, introduce, quindi l'audizione del dottor Daniele Franco.

Daniele FRANCO, *Capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Enrico MORANDO (*PD*), nonché i deputati Pier Paolo BARETTA (*PD*), Renato CAMBURSANO (*IdV*) e Lino DUILIO (*PD*), ai quali replica Daniele FRANCO, *Capo del Servizio studi di struttura economica e finanziaria della Banca d'Italia*.

Roberto OCCHIUTO (*UdC*), *presidente*, ringrazia il dottor Franco per l'importante contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

Audizione del professor Giuseppe Pisauro

(Svolgimento e conclusione)

Roberto OCCHIUTO (*UdC*), *presidente*, introduce l'audizione del professor Giuseppe Pisauro, ordinario di scienza delle finanze presso l'Università «La Sapienza» di Roma, che dal luglio 2006 ricopre la carica di rettore della Scuola superiore dell'economia e delle finanze.

Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università «La Sapienza» di Roma*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

Intervengono, per formulare quesiti ed osservazioni, il senatore Enrico MORANDO (*PD*) e il deputato Pier Paolo BARETTA (*PD*), ai quali replica Giuseppe PISAURO, *professore ordinario di scienza delle finanze presso l'Università «La Sapienza» di Roma*.

Roberto OCCHIUTO (*UdC*), *presidente*, ringrazia il professor Pisauro per l'importante contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONI 1^a e 2^a RIUNITE

1^a (Affari costituzionali)

2^a (Giustizia)

Martedì 18 gennaio 2011

92^a Seduta

Presidenza del Presidente della 2^a Commissione
BERSELLI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per la giustizia Caliendo.

La seduta inizia alle ore 14,35.

IN SEDE REFERENTE

(2156) Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione

(2044) BAIO ed altri. – Misure per contrastare fenomeni corruttivi nel rapporto tra eletti, cittadini e pubblica amministrazione

(2164) LI GOTTI ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e in materia di cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei condannati per reati contro la pubblica amministrazione. Delega al Governo in materia di coordinamento del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Italia dei Valori, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(2168) D'ALIA. – Disciplina della partecipazione alla vita pubblica e degli emolumenti per l'esercizio della funzione pubblica, regolamentazione degli incarichi di consulenza e norme in materia di contrasto a fenomeni di corruzione

(2174) FINOCCHIARO ed altri. – Norme per il contrasto alla corruzione nella pubblica amministrazione e nel settore privato. Cause ostative all'assunzione di incarichi di governo, incandidabilità ed ineleggibilità dei responsabili per reati contro la pubblica amministrazione e collegati

– e petizioni nn. 825 e 1121 ad essi attinenti

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

Il presidente BERSELLI, nel far presente che non è ancora pervenuto il parere della Commissione bilancio sugli emendamenti, propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto.

Le Commissioni riunite convergono.

La seduta termina alle ore 14,40.

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Martedì 18 gennaio 2011

257^a Seduta

Presidenza del Presidente

VIZZINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere, ai sensi dell'articolo 78, comma 3, del Regolamento. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 12 gennaio.

Il PRESIDENTE ricorda che nella seduta precedente il senatore MALAN (*PdL*), relatore, aveva introdotto l'esame, proponendo infine un parere favorevole.

Si apre quindi il dibattito.

Il senatore CECCANTI (*PD*) ritiene che l'articolo 1, comma 2, sia di assai dubbia legittimità sotto un duplice profilo. Anzitutto, esso autorizza il Governo a modificare, con una fonte secondaria, i termini di vigenza di normative contenute in fonti di rango primario, per di più al di fuori delle procedure e delle garanzie previste per i regolamenti di delegificazione dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988.

A suo avviso, pertanto, l'articolo 1, comma 2, è privo dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Inoltre, la tabella 1 richiamata nello stesso articolo 1 del decreto è redatta in modo approssimativo, mancando perfino il numero d'ordine

dei termini e dei «regimi giuridici» da prorogare. Tra questi, in particolare, ve ne sono alcuni in scadenza dopo il 15 marzo 2011, dunque sottratti alla proroga *ex lege* disposta dal decreto e nondimeno sottoposti al regime di proroga previsto dal comma 2, e da questo affidato a un semplice decreto amministrativo.

Conclude, proponendo di esprimere un parere contrario alla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 1, comma 2.

Il senatore SANNA (PD), condividendo le osservazioni critiche svolte dal senatore Ceccanti, ritiene che sia costituzionalmente illegittima la norma in base alla quale il compito di disporre un'ulteriore proroga è affidato non al Governo attraverso una delega, da disporre eventualmente nelle forme legislative appropriate e non certo per decreto-legge, bensì direttamente al Presidente del Consiglio dei ministri.

Inoltre, richiama l'attenzione sull'articolo 2, comma 5 che, stando a quanto risulta da notizie di stampa, non faceva parte del testo del decreto-legge approvato dal Consiglio dei Ministri ed è stato inserito successivamente e senza un'approvazione formale, a seguito degli impegni assunti dal Ministro dello sviluppo economico con i rappresentanti degli esercenti nel settore della distribuzione dei carburanti, che minacciavano uno sciopero durante le festività di fine anno.

La senatrice ADAMO (PD) contesta le disposizioni relative alla proroga del termine per la conclusione delle operazioni di dismissione degli immobili militari e degli immobili pubblici nella città di Roma che, a suo avviso, sono in contrasto con i principi del federalismo fiscale e scoraggiano l'impegno dei comuni ai fini della valorizzazione del patrimonio immobiliare.

La senatrice INCOSTANTE (PD) osserva che l'alterazione del principio della gerarchia delle fonti, attraverso la deroga alle procedure di delegificazione previste dalla legge n. 400 del 1988, e la proroga di termini già scaduti da molto tempo recano un *vulnus* grave al sistema costituzionale e comportano una espropriazione – peraltro inutile – delle prerogative del Parlamento. Pertanto, chiede al rappresentante del Governo di fornire chiarimenti e di riconsiderare i contenuti dell'articolo 1, comma 2.

Il senatore PETERLINI (UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE) rileva che nella legislazione italiana è ormai prassi comune quella di fissare termini che non potranno essere rispettati, anche a causa della mancanza di copertura finanziaria. Tuttavia, ritiene che non sussistano dubbi circa la necessità e l'urgenza di prorogare alcuni termini legislativi e pertanto preannuncia il voto favorevole sulla proposta di parere del relatore.

Il PRESIDENTE nota che alcune osservazioni sollevate nella discussione riguardano piuttosto il merito del provvedimento, il cui esame si svolgerà nella fase successiva, presso le Commissioni riunite 1^a e 5^a. In

quella sede, potranno emergere considerazioni critiche anche da parte dei senatori dei Gruppi di maggioranza ed eventuali proposte di miglioramento del testo del decreto-legge.

Il senatore PARDI (*IdV*) ritiene che le disposizioni contenute nel decreto-legge abbiano natura disomogenea e pertanto sono in contrasto con la legge n. 400 del 1988. Inoltre, l'articolo 1 dispone la proroga di termini scaduti anche da molto tempo e tra i regimi giuridici elencati nella tabella 1 ve ne sono alcuni la cui proroga determinerà oneri finanziari, malgrado la rubrica dell'articolo si riferisca a proroghe «non onerose». A suo avviso, pertanto, la disposizione contrasta anche con l'articolo 81 della Costituzione e pertanto è priva dei presupposti di necessità e urgenza in quanto illegittima in se stessa.

Si procede alla votazione.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, previa dichiarazione di astensione del senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*), è respinta la proposta di parere contrario alla sussistenza dei presupposti costituzionali dell'articolo 1, comma 2, presentata dal senatore Ceccanti. Successivamente, è approvata la proposta di parere favorevole avanzata dal relatore, relativamente alle altre disposizioni del decreto-legge.

La seduta, sospesa alle ore 15,20, riprende alle ore 15,25.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE, riferendo l'esito della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, comunica che, su richiesta della Presidenza della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati, sarà presto convocata una riunione congiunta degli Uffici di Presidenza delle due Commissioni per verificare lo stato e il programma dei lavori dell'indagine conoscitiva sulle questioni inerenti al processo di revisione costituzionale in materia di ordinamento della Repubblica.

La Commissione prende atto.

Il senatore BIANCO (*PD*) sollecita la tempestiva ripresa dell'esame dei disegni di legge nn. 2259 e connessi (Carta delle autonomie).

Il senatore PASTORE (*PdL*) auspica la ripresa dell'esame del disegno di legge n. 2243 (semplificazione).

La senatrice ADAMO (*PD*) propone di proseguire l'esame del disegno di legge n. 1558 (porto d'armi). Inoltre, sollecita l'approvazione dei

disegni di legge nn. 306 e 346 (persone scomparse), anche in mancanza del prescritto parere della Commissione bilancio.

Il PRESIDENTE ricorda una direttiva del Presidente del Senato che dispone il divieto di procedere in mancanza del parere della Commissione bilancio, ad eccezione del caso in cui la discussione del provvedimento sia stata già inserita nel calendario dei lavori del Senato. Tuttavia ritiene opportuno segnalare alla Commissione bilancio l'esigenza di poter disporre in tempi ragionevoli dei pareri riferiti ai disegni di legge, e ai relativi emendamenti, citati dai senatori Bianco e Pastore e dalla senatrice Adamo.

Il senatore PETERLINI (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) sollecita la ripresa dell'esame dei disegni di legge costituzionali iscritti all'ordine del giorno della Commissione in materia di istituzione del Senato federale e di revisione della disciplina dei *referendum*, nonché dei disegni di legge in materia elettorale. Inoltre, ritiene che la Commissione possa proseguire la discussione dei disegni di legge nn. 37 e connessi (lingua dei segni italiana) e iscrivere all'ordine del giorno le iniziative legislative già assegnate recanti il ripristino di festività religiose soppresse.

Il PRESIDENTE sottolinea che la preannunciata riunione degli Uffici di Presidenza congiunti delle Commissioni affari costituzionali dei due rami del Parlamento è il presupposto per il proseguimento dell'indagine conoscitiva propedeutica al seguito dell'esame dei disegni di legge costituzionali recanti modifiche dell'ordinamento e anche delle iniziative legislative in materia elettorale.

Per quanto riguarda i disegni di legge nn. 37 e connessi (lingua dei segni italiana), per i quali non sussistono più ostacoli sotto il profilo finanziario, il relatore Battaglia potrà riferire in una delle prossime sedute.

Infine, per quanto riguarda le iniziative in materia di festività religiose, ricorda che la materia è soggetta a vincolo concordatario, per cui è necessario un preventivo accordo bilaterale tra lo Stato e la Santa Sede.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,35.

BILANCIO (5^a)

Martedì 18 gennaio 2011

466^a Seduta

Presidenza del Presidente

AZZOLLINI

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giorgetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE CONSULTIVA

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Seguito e conclusione dell'esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 13 gennaio scorso.

Il presidente AZZOLLINI ricorda che nella scorsa seduta la Commissione aveva iniziato l'esame degli emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 2 e che restava da acquisire l'avviso del Governo su alcune proposte segnalate dal relatore.

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Latronico, illustra gli ulteriori emendamenti riferiti agli articoli da 1 a 2, segnalando, per quanto di competenza, che occorre valutare gli effetti finanziari della proposta 1.18 (testo 2) per verificare se dall'accelerazione delle procedure possano derivare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica. Inoltre occorre acquisire elementi di quantificazione in merito ai costi della struttura di supporto ivi prevista. In merito alla proposta 1.40 (testo 2) occorre valutare se le misure occorrenti per garantire la gestione ottimale dei rifiuti possano essere svolte con le risorse a legislazione vigente,

tenuto anche conto che nel testo in esame non è più prevista la clausola di invarianza degli oneri contenuta nel testo originario. Occorre poi valutare gli effetti finanziari della proposta 1.41 (testo 2), volta a prorogare alcune gestioni di servizi erogati da enti locali. In relazione al parere da rendere sulla proposta 1.41, occorre valutare gli emendamenti 1.41/1 e 1.41/2.

Con riferimento agli emendamenti riferiti agli articoli da 3 in poi segnala, per quanto di competenza, le proposte 3.1 e 3.4 in quanto appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura. In relazione alla proposta 3.2, volta a ripartire i 150 milioni di euro previsti al comma 1 dell'articolo 3, occorre valutare se gli interventi indicati alle lettere *a)* e *b)* siano aggiuntivi rispetto a quelli indicati nel comma 1 del testo. In tal caso l'emendamento determinerebbe effetti finanziari negativi. Ove invece gli interventi previsti dalla proposta 3.2 fossero considerati come una specificazione di quelli indicati al comma 1, allora la proposta non avrebbe effetti finanziari critici. In relazione alla proposta 3.5, occorre valutare se la possibilità di accendere mutui ivi prevista possa rappresentare una deroga rispetto al patto di stabilità interno. La proposta 3.0.1 presenta maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e la copertura è a valere sul complesso delle pubbliche amministrazioni: occorre quindi acquisire conferma dal Governo della neutralità della proposta stessa su tutti i saldi di finanza pubblica. Analoga valutazione si rende necessaria per le proposte 3.0.2 e 3.0.4 per le quali occorre anche una verifica della quantificazione degli oneri. In relazione alla proposta 3.0.3 occorre valutare se sia possibile conseguire l'integrale copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti nell'anno in corso trasferendo la competenza sulla determinazione delle tariffe o delle tasse dalle Società provinciali ai comuni stessi. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI, in relazione alla proposta 1.5, esprime avviso contrario, in quanto l'autorizzazione al Presidente della Regione ad individuare ulteriori aree da destinare a discariche comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non possono trovare copertura finanziaria nel Fondo per l'emergenza rifiuti, in quanto tale stanziamento era stato quantificato per le esigenze finanziarie complessive per gli interventi recati dal provvedimento stesso. In relazione alle proposte 1.21 e 1.39, fa presente che l'attività del Presidente della Regione sia già ricompresa nella clausola di invarianza di cui al comma 2 dell'articolo 1: esprime pertanto avviso favorevole. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 1.37, suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri. In relazione alla proposta 1-bis.0.2, esprime avviso contrario per l'inidoneità della copertura, in quanto si tratta di risparmi aleatori ed eventuali. Anche sulle proposte 1-bis.0.3 e 1-bis.0.4 esprime parere contrario, in quanto sono suscettibili di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Analogamente a quanto deliberato dalla Commissione sulla proposta 1.38, esprime avviso contrario sulle proposte 3.1 e 3.4. In merito alla proposta 3.2, specifica che non si tratta di interventi aggiuntivi, rispetto a

quelli previsti dal comma 1 del testo, anche se esprime avviso contrario nel merito. In merito all'emendamento 3.5, esprime parere contrario per la previsione dell'accensione di nuovi mutui. Con riferimento agli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4, esprime avviso contrario per inidoneità della copertura. Infine, esprime avviso favorevole sulla proposta 3.0.3.

Il senatore MORANDO (*PD*) ricorda che nella scorsa seduta, il Governo si era impegnato a fornire i chiarimenti sui coefficienti di realizzazione delle spese previste dall'articolo 3, comma 1 e coperte sul Fondo per le aree sottosviluppate (FAS). La proposta 1.18 (testo 2) prevede un'ulteriore accelerazione delle spese. In coerenza con quanto affermato sul testo del provvedimento, propone di esprimere avviso contrario sulla proposta 1.18 (testo 2). In merito alle proposte coperte a valere sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa, non condivide l'avviso contrario del Governo, perché viene comunque prevista una clausola che dispone dei tagli orizzontali al bilancio in caso di mancata verifica dei risparmi attesi. Dal punto di vista della copertura, quindi, le proposte 1-*bis*.0.2 e quelle recanti coperture analoghe non presentano profili critici.

Il sottosegretario GIORGETTI consegna agli atti della Commissione una nota con gli elementi di chiarimento in merito ai riflessi sui diversi saldi di finanza pubblica delle norme contenute nell'articolo 3, comma 1.

Il PRESIDENTE, condividendo le osservazioni svolte dal senatore Morando in relazione alla proposta 1.18 (testo 2), propone di esprimere, analogamente a quanto espresso sul testo, la medesima osservazione. Inoltre, in assenza di una quantificazione dell'onere, propone di trasformare l'onere di funzionamento della struttura in un tetto di spesa. In merito alla proposta 1.40 (testo 2), propone – come suggerito anche dal relatore – di prevedere una clausola di invarianza degli oneri. Inoltre, in relazione alle proposte coperte a valere sui risparmi derivanti dalla razionalizzazione della spesa, condivide l'idoneità della copertura. Tuttavia, in assenza della conferma di una quantificazione degli oneri, propone di esprimere avviso contrario.

Il senatore VACCARI (*LNP*), in relazione alla proposta 1.40 (testo 2), condivide l'opportunità di prevedere una clausola di invarianza degli oneri, esplicitando tuttavia un riferimento alle risorse stanziare previste dall'articolo 3, comma 1.

Il relatore FLERES (*PdL*), tenuto conto delle osservazioni emerse dal dibattito, illustra una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati i restanti emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.5, 1.37, 1.41 (testo 2), 1.41/1, 1.41/2, 1-*bis*.0.2, 1-

bis.0.3, 1-bis.0.4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4. Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che alla proposta 1.18 (testo 2) le parole: "con oneri quantificati in euro 350 mila a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3, comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350 mila nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1". Sulla medesima proposta, analogamente a quanto osservato sul testo, la Commissione osserva infine che il Governo dovrebbe fornire elementi di quantificazione più precisi sull'analisi degli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di disposizioni aventi l'effetto di accelerare il profilo della cassa con prevedibili riflessi sul fabbisogno; che alla proposta 1.40 (testo 2) dopo la parola: "provvede" siano aggiunte le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3,". Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, in parte contrario, in parte contrario, ai sensi della medesima norma costituzionale)

Il senatore FLERES (*PdL*), in sostituzione del relatore Latronico, illustra gli emendamenti relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, proponendo di ribadire il parere già reso alla Commissione di merito per quelli ripresentati nel medesimo testo. Illustra quindi le ulteriori proposte presentate soltanto in Assemblea, segnalando gli emendamenti 1.100 e 1.380 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri privi di una adeguata copertura finanziaria. Fa presente poi che occorre valutare la proposta 1.0.100, analoga alla proposta 1-*bis.0.4*. In relazione alle proposte 1-*bis.0.100* e 3.0.100, analoghe alla proposta 3.0.3, occorre valutare se sia possibile conseguire l'integrale copertura dei costi di smaltimento dei rifiuti nell'anno in corso trasferendo la competenza sulla determinazione delle tariffe o delle tasse dalle Società provinciali ai comuni stessi. In relazione alla proposta 3.100 occorre acquisire conferma della quantificazione degli oneri associati all'esenzione ICI per i terreni attrezzati ad uso discarica. Dal punto di vista del merito, occorre valutare la proposta 3.101 volta a ridurre le garanzie finanziarie per la gestione delle discariche. Rileva, infine, che non vi sono osservazioni sui restanti emendamenti.

Il sottosegretario GIORGETTI esprime avviso contrario sulle proposte 1.100, 1.380 e 1.0.100 in quanto suscettibili di determinare maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, con riferimento all'articolo 1.100, fa presente che le risorse che si intendono utilizzare a copertura della proposta emendativa in esame sono già state assegnate, come contributo in conto impianti, alla società Stretto di Messina S.p.A. La proposta risulta quindi priva di una adeguata copertura finanziaria. Esprime poi avviso contrario sulla proposta 3.100 per l'inidoneità della copertura.

Il PRESIDENTE propone di esprimere parere non ostativo sulle proposte 1-*bis*.0.100 e 3.0.100 in analogia con il parere non ostativo sull'analogia proposta 3.0.3. In merito alla proposta 3.0.101, propone di esprimere avviso di semplice contrarietà. Analogamente a quanto già affermato per alcuni emendamenti presentati anche in Commissione di merito, ritiene che l'avviso contrario sulla proposta 3.100 potrebbe essere giustificato soltanto da un'assenza di una quantificazione degli oneri ad esso associati, in quanto, per i profili di copertura, i risparmi sono comunque garantiti da eventuali tagli orizzontali al bilancio.

Il senatore MORANDO (*PD*), in merito alle proposte 1-*bis*.0.100 e 3.0.100, propone di introdurre esplicitamente il criterio dell'integrale copertura dei costi, previsto nella proposta 3.0.3.

Il relatore FLERES (*PdL*) illustra quindi una proposta di parere del seguente tenore: «La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminati gli emendamenti, relativi al disegno di legge in titolo, trasmessi dall'Assemblea, esprime, per quanto di propria competenza, parere contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione sulle proposte 1.2, 1.380, 1.100, 1.5, 1.37, 1.41 (testo 2), 1.0.100, 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4, 3.1, 3.4, 3.5, 3.100, 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.4. Esprime altresì parere di contrarietà semplice sulla proposta 3.101. Esprime poi parere non ostativo reso, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alle seguenti condizioni: che alla proposta 1.18 (testo 2) le parole: "con oneri quantificati in euro 350 mila a valere sulle risorse di cui al successivo articolo 3, comma 1" siano sostituite dalle seguenti: "alle spese di funzionamento della struttura di supporto si provvede nel limite massimo di euro 350 mila nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 3, comma 1". Sulla medesima proposta, analogamente a quanto osservato sul testo, la Commissione osserva infine che il Governo dovrebbe fornire elementi di quantificazione più precisi sull'analisi degli effetti finanziari delle norme sui saldi di finanza pubblica, trattandosi di disposizioni aventi l'effetto di accelerare il profilo della cassa con prevedibili riflessi sul fabbisogno; che alla proposta 1.40 (testo 2) dopo la parola: "provvede" siano aggiunte le altre: ", senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e nell'ambito delle risorse umane finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente incluse quelle indicate all'articolo 3,"; che alle proposte 1-*bis*.0.100 e 3.0.100, al primo periodo, siano aggiunte le seguenti parole: "fermo restando l'obbligo di ga-

rantire, con oneri a carico dell'utenza, l'integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti". Esprime, infine, parere non ostativo su tutti i restanti emendamenti».

La Commissione approva.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 2, 11, 12, 21 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 12 gennaio scorso.

Il PRESIDENTE avverte che le proposte di modifica all'atto in titolo che il Governo sta predisponendo, non sono allo stato disponibili. Avverte che nella seduta pomeridiana di domani, già convocata per le ore 15,30, il ministro Calderoli interverrà per illustrare tali modifiche. Pertanto ritiene opportuno sconvocare la seduta notturna di oggi.

Il senatore MORANDO (*PD*) ribadisce l'esigenza di acquisire una relazione tecnica dettagliata sulle modifiche che, a quanto emerge dagli organi di stampa, dovrebbero riguardare anche l'aliquota della cedolare secca. Qualora infatti l'aliquota fosse fissata al 23 per cento – pari cioè al primo scaglione dell'IRE a cui appartiene l'ottanta per cento dei contribuenti – verrebbe meno l'effetto di emersione che costituisce la principale fonte di copertura di questa agevolazione fiscale. Ribadisce quindi il timore che la Commissione sia chiamata a rendere il parere in tempi solleciti su questioni complesse e senza il necessario supporto da parte del Governo.

Il PRESIDENTE ribadisce al sottosegretario Giorgetti l'esigenza che i Ministeri competenti forniscano una relazione tecnica debitamente verificata sulle modifiche che verranno proposte dal Governo.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA

Il PRESIDENTE avverte che la seduta notturna, già convocata alle ore 20,30, è sconvocata.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 16,05.

FINANZE E TESORO (6^a)

Martedì 18 gennaio 2011

216^a Seduta*Presidenza del Presidente***BALDASSARRI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze
Sonia Viale.*

La seduta inizia alle ore 15,15.

*IN SEDE CONSULTIVA***Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale (n. 292)**

(Osservazioni alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Rinvio del seguito dell'esame)

Il presidente BALDASSARRI, dopo aver dato conto dell'andamento dei lavori in seno alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale per quanto concerne l'esame dello schema di decreto legislativo n. 292, propone alla Commissione di rinviare l'esame proponendo di procedere all'esame e alla votazione dello schema di osservazioni sull'atto in titolo nel corso della giornata di martedì prossimo, 25 gennaio. Resta ovviamente inteso che tale documento sarà tempestivamente predisposto dal relatore in modo che i commissari possano prenderne visione prima dell'inizio della seduta di martedì prossimo. Precisa infine che tale proposta di articolazione dei lavori tiene conto del fatto che il ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli, si è riservato di presentare, nella seduta di domani, un testo dello schema di decreto legislativo con rilevanti modifiche, da sottoporre all'esame della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale. Il differimento proposto consentirebbe infatti alla Commissione di discutere e votare uno schema di osservazioni che tenga conto delle eventuali modifiche al testo originariamente presentato dal Governo.

Il senatore D'UBALDO (*PD*), pur non avendo obiezioni rispetto al calendario dei lavori illustrato dal Presidente, ritiene tuttavia essenziale ribadire la centralità delle competenze della Commissione finanze e tesoro nell'esame dell'atto del Governo n. 292 il cui contenuto è di carattere squisitamente tributario: pertanto, in linea di principio, non gli sembra opportuno sospendere l'esame del provvedimento in conseguenza dell'andamento dei lavori di altri organismi parlamentari. Rileva infatti che ciò è avvenuto in particolare anche in seno alla stessa Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, laddove è stata avanzata la richiesta di sospendere l'esame del provvedimento in attesa del parere delle Commissioni bilancio di Camera e Senato.

Il presidente BALDASSARRI fornisce al riguardo taluni ragguagli sulle diverse procedure consultive in corso: infatti, mentre le Commissioni bilancio di Camera e Senato sono chiamate a esprimere il rispettivo parere direttamente al Governo sugli aspetti di carattere finanziario dell'atto del Governo n. 292, al contrario la Commissione finanze e tesoro dovrà esprimere il proprio punto di vista sul provvedimento attraverso le osservazioni da trasmettere alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, nel presupposto e nell'auspicio che esse possano essere recepite nel parere che essa esprimerà al Governo.

Ritiene comunque ampiamente condivisibili le puntualizzazioni svolte dal senatore D'Ubaldo, soprattutto nella misura in cui esse intendono sottolineare come lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale, atteso il suo contenuto di carattere esclusivamente tributario, investa in via diretta le competenze di merito della Commissione. Tuttavia, considerato il modo in cui è articolata la procedura consultiva, richiamata in precedenza, ribadisce come sia preferibile tener conto dell'andamento dei lavori in Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale.

Interviene quindi il senatore BARBOLINI (*PD*), il quale ricorda di aver proposto un emendamento in sede di esame del disegno di legge delega per l'attuazione del federalismo fiscale (ora legge n. 42 del 2009), con l'obiettivo di coinvolgere maggiormente la Commissione finanze e tesoro nel processo di attuazione della riforma. Rimarca che in tal modo si intendeva tener conto proprio delle esigenze da ultimo prospettate dal senatore D'Ubaldo.

A nome della propria parte politica concorda con il seguito dell'*iter* del provvedimento illustrato dal presidente Baldassarri, fermo restando che la Commissione, prima di assumere qualsiasi deliberazione, acquisisca la relazione tecnica sugli effetti finanziari di un eventuale nuovo testo e possa valutare lo schema di osservazioni, che sarà predisposto dal relatore, con congruo anticipo rispetto all'orario di inizio della seduta da convocare martedì prossimo.

Il relatore SCIASCIA (*PdL*) assicura il proprio impegno a predisporre e trasmettere ai commissari lo schema di osservazioni sull'atto del Governo n. 292 in modo tempestivo rispetto all'inizio dei lavori nella seduta di martedì prossimo.

Il presidente BALDASSARRI, nel riepilogare l'esito del dibattito, avverte che l'esame del provvedimento potrà proseguire a partire da martedì 25 gennaio.

Non essendovi osservazioni così rimane stabilito.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) interviene per sollecitare la Commissione a deliberare quanto prima sulla proposta di indagine conoscitiva sulla disciplina delle fondazioni bancarie avanzata dal senatore Costa. Ritiene fondamentale avviare celermente la procedura informativa anche in considerazione della crescente attenzione che si è venuta a creare negli ultimi tempi sull'operatività delle fondazioni bancarie e sulle prospettive della loro partecipazione al capitale delle banche. Nell'attuale periodo, caratterizzato da un rapido e incisivo mutamento dell'assetto e dell'organizzazione economica del Paese, reputa oltremodo utile compiere una riflessione sul ruolo di sostegno all'economia che potrebbe essere assegnato alle fondazioni bancarie.

Il senatore LANNUTTI (*IdV*), dichiarando di condividere la sollecitazione della senatrice Bonfrisco, evidenzia un tema a suo parere connesso con l'indagine conoscitiva sulle fondazioni bancarie. Si tratta dei disegni di legge n. 437 e connessi, recanti disposizioni in materia di banche popolari. Ritiene assolutamente urgente l'avvio dell'*iter* di tali provvedimenti in Commissione: a suo parere, infatti, l'attuale disciplina delle banche popolari necessita di alcuni correttivi, con l'obiettivo di assicurare una maggiore trasparenza nella gestione economica di tali organismi e di accrescerne il livello di contendibilità, nel caso di emittenti titoli quotati. Rileva infatti criticamente come il permanere delle attuali anomalie finisca per impedire il corretto funzionamento del mercato e per favorire una *governance* non trasparente.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*), in qualità di relatrice sui disegni di legge n. 437 e connessi, dichiara che ella aveva in animo di sottoporre alla Presidenza la proposta di svolgere un breve ciclo di audizioni informali, prima di proseguire nell'esame delle proposte legislative. Sottolinea pertanto come sia prioritario che la Commissione si pronunci su tale ipotesi.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) ritiene ampiamente condivisibile la proposta di svolgere una serie di audizioni informali sul tema delle banche popolari, al fine di proseguire poi l'*iter*.

Rammenta quindi la posizione favorevole della propria parte politica, espressa in seno all'Ufficio di Presidenza, all'avvio dell'indagine conoscitiva sulle fondazioni bancarie. Tuttavia, anche in tale caso, egli sottolinea la necessità di delineare in anticipo l'elenco delle audizioni da svolgere, prima della formale deliberazione da parte della Commissione.

Il presidente BALDASSARRI fa presente che la proposta di indagine conoscitiva sulla disciplina delle fondazioni bancarie è già formalmente iscritta all'ordine del giorno della Commissione, e che l'esame in sede referente dei disegni di legge n. 437 e connessi ha preso avvio con un'ampia relazione introduttiva della senatrice Bonfrisco. Sottolinea pertanto l'esigenza, prima di dare avvio, rispettivamente, alla procedura informativa e all'*iter* legislativo, di delineare un elenco di massima delle audizioni per entrambe le procedure.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) rimarca che l'odierno dibattito conferma la grande attenzione che la Commissione ha sempre avuto per la questione della riforma delle banche popolari. Sottolinea che si tratta di organismi che presentano uno stretto legame, dal punto di vista economico, con il territorio in cui operano, e che si ispirano a un modello gestionale profondamente diverso da quello adottato dalle banche di maggiori dimensioni. Tale circostanza ha infatti consentito alle banche popolari di porsi al riparo dagli effetti devastanti della crisi economica e della speculazione finanziaria internazionale.

Pone quindi l'accento sulla centralità del ruolo che la Commissione finanze e tesoro è chiamata a svolgere in tale delicato processo di riforma legislativa: occorre tuttavia procedere con grande cautela tenendo conto del lavoro già svolto dalla Commissione nella precedente legislatura, per quanto riguarda l'individuazione dei profili normativi sui quali intervenire. Le approfondite riflessioni che saranno compiute in tale ambito consentiranno di valutare adeguatamente tutte le questioni poste, per dare un ulteriore sostegno ad un settore di grande rilievo dell'economia nazionale.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il relatore FERRARA (*PdL*) riferisce sul provvedimento in titolo, il quale dispone, all'articolo 1, la proroga di alcuni termini temporali (richiamati nella tabella 1 allegata) al 31 marzo 2011, termini che possono essere ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011 con decreti del Presidente del

Consiglio dei Ministri, aventi natura regolamentare. Con tali decreti si possono inoltre prorogare alla data del 31 dicembre 2011 altri termini, sempre richiamati nella tabella 1, aventi scadenza in data successiva al 14 marzo 2011 e non interessati dalla proroga suddetta al 31 marzo 2011.

Tra le norme oggetto di proroga, segnala, per i profili di interesse della Commissione, le seguenti disposizioni: la proroga dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di IRAP emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia dalla normativa statale; la proroga del termine a decorrere dal quale i sostituti d'imposta dovranno comunicare mensilmente in via telematica i dati e le informazioni necessarie per il calcolo delle ritenute fiscali, dei contributi e per l'erogazione delle prestazioni; la proroga dei termini previsti dalla disciplina in materia di riscossione delle entrate locali; la proroga del termine entro il quale gli studi di settore devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale; la proroga del termine per gli adempimenti relativi alla presentazione delle dichiarazioni di immobili non registrati in Catasto (c.d. case fantasma) o che siano stati oggetto di interventi edilizi non dichiarati; il differimento del termine per l'approvazione del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini fiscali da parte degli enti associativi; la proroga del periodo di sperimentazione relativo alla destinazione delle entrate del gioco del Bingo (destinazione delle somme giocate per almeno il 70 per cento a monte premi, per l'11 per cento a prelievo erariale e per l'1 per cento a compenso dell'affidatario); la proroga del termine entro cui è consentito ai soggetti che, al 31 ottobre 2007, prestavano l'attività di consulenza in materia di investimenti, di continuare a svolgere tale servizio senza detenere denaro o strumenti finanziari dei clienti e il differimento del termine annuale entro il quale devono essere alienate le azioni del capitale sociale delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso azionario fissato nello 0,50 per cento del capitale sociale.

Si sofferma successivamente sull'articolo 2, il quale contiene una serie di proroghe che, a differenza di quelle individuate dall'articolo 1, comportano effetti finanziari. Al riguardo segnala, per i profili di interesse della Commissione, l'articolo 2, comma 1, che reca disposizioni concernenti il 5 per mille dell'IRE, tra le quali richiama l'estensione delle norme in materia di 5 per mille previste per l'anno finanziario 2010 e relative alle dichiarazioni dei redditi 2009 anche all'esercizio 2011 con riferimento alle dichiarazioni 2010, e l'individuazione delle risorse complessivamente destinate al 5 per mille per l'anno 2011 in 400 milioni di euro (di cui 100 milioni di euro destinati ad interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica). L'articolo 2, comma 2, differisce dal 20 dicembre 2010 al 30 giugno 2011 il termine, previsto dal decreto ministeriale 1° dicembre 2010 relativamente agli eventi alluvionali verificatisi nel Veneto dal 31 ottobre al 2 novembre 2010, per il versamento dei tributi, dei contributi e dei premi per l'assicurazione obbligatoria.

L'articolo 2, comma 3, prevede la sospensione della riscossione delle rate dei versamenti tributari e contributivi per i territori colpiti dal terre-

moto abruzzese del 6 aprile 2009 in scadenza tra gennaio 2011 e giugno 2011. L'articolo 2, comma 4, dispone la proroga sino al 30 giugno 2011 di una serie di incentivi fiscali in favore del settore cinematografico introdotti dalla legge finanziaria 2008 e scaduti nel 2010, prevedendo altresì un limite di spesa di 45 milioni di euro per l'anno 2011. L'articolo 2, comma 5 proroga, per il periodo d'imposta 2011, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012.

Infine l'articolo 2, comma 18, prevede, per l'anno 2011, il differimento al 30 giugno del termine per l'approvazione dei bilanci e delle convenzioni delle Agenzie fiscali.

Conclude la propria esposizione sottoponendo al rappresentante del Governo la necessità di fornire chiarimenti in merito a tale ultima disposizione nonché in relazione alla proroga del termine per la pubblicazione degli studi di settore nella Gazzetta Ufficiale.

Il presidente BALDASSARRI ritiene preferibile che il dibattito in Commissione non si limiti all'attuale contenuto del decreto-legge, ma tenga conto anche delle eventuali modifiche che potrebbero essere accolte in sede referente e proposte all'Assemblea. Al riguardo, atteso che il termine per la presentazione di eventuali emendamenti dovrebbe essere stabilito nella giornata di martedì prossimo, propone alla Commissione di avviare la discussione generale dopo tale momento, al fine di conferirle maggiore compiutezza.

Il senatore BARBOLINI (*PD*) anticipa una richiesta di chiarimenti al relatore e al rappresentante del Governo in merito all'individuazione delle risorse complessive da destinare all'erogazione del 5 per mille. In particolare occorre fugare ogni dubbio circa l'effettività dell'importo complessivo di 400 milioni di euro (di cui 100 destinati a interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica) previsto per il 2011.

Anche il senatore LANNUTTI (*IdV*) si associa a tale richiesta di chiarimenti, evidenziando che occorre fugare il dubbio che dal calcolo complessivo sia da scomputare la cifra di 100 milioni su 400: in tale caso si assisterebbe a una vera e propria sottrazione di risorse a danno del fondo per l'erogazione del 5 per mille. In secondo luogo, giudica condivisibile la proposta del presidente Baldassari di prendere cognizione degli emendamenti che saranno presentati in sede referente, soprattutto per quanto riguarda un'eventuale proposta di innalzamento del limite di partecipazione al capitale sociale delle banche popolari.

La senatrice LEDDI (*PD*) evidenzia la necessità di escludere per via legislativa la possibilità di disporre successive proroghe del termine entro il quale devono essere alienate le azioni delle banche popolari detenute in eccesso rispetto al limite di possesso attualmente previsto. Infatti, si corre il rischio che la continua proroga di tale termine si prospetti come un

modo per eludere il problema, senza adottare un intervento legislativo puntuale in materia, cristallizzando nel tempo una condizione di fatto *contra legem*.

La senatrice BONFRISCO (*PdL*) segnala che la proroga in questione concerne soltanto un esiguo numero di fondazioni bancarie. Pertanto la scelta di prorogare tale termine, da parte del Governo, rappresenta un atto di grande responsabilità anche in considerazione degli effetti che le nuove regole prudenziali di Basilea 3 comporteranno sui livelli di patrimonializzazione delle imprese bancarie. Inoltre occorre considerare come sia particolarmente esiguo il numero delle fondazioni bancarie e delle banche popolari interessate da tale questione. In ogni caso la proroga fa sì che la Commissione possa disporre di un maggior tempo per individuare ed elaborare una riforma, anche rispetto ai limiti al possesso azionario.

Il presidente BALDASSARRI avverte quindi che l'esame del provvedimento in sede consultiva proseguirà martedì prossimo con l'avvio della discussione generale.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

ISTRUZIONE (7^a)

Martedì 18 gennaio 2011

271^a Seduta*Presidenza del Presidente*

POSSA

Interviene il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Giro.

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni riunite 1^a e 5^a. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione il relatore de ECCHER (*PdL*) il quale ritiene che le disposizioni di competenza della Commissione siano pienamente accoglibili, rilevando tuttavia alcune lacune nel provvedimento. In particolare fa presente che è prorogata la validità delle graduatorie di concorsi pubblici e di assunzioni, in riferimento, tra l'altro, agli enti di ricerca e alle università. Dopo essersi soffermato sulla proroga dei termini in materia di esami di abilitazione per alcune professioni, segnala che è prorogata l'operatività sia del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM), sia del Consiglio nazionale della pubblica istruzione (CNPI).

Riferisce indi sul differimento del termine a decorrere dal quale opera la valorizzazione della qualità dei risultati scolastici ai fini dell'accesso ai corsi di laurea, ivi compresi quelli in medicina da parte degli ufficiali medici. Si tratta in particolare di una conferma di una precedente proroga disposta dal decreto-legge n. 97 del 2008.

Il provvedimento, prosegue il relatore, stabilisce poi una ulteriore proroga della durata del mandato dei commissari straordinari delle Fondazioni lirico-sinfoniche nonché del mandato del presidente della Fondazione «La Triennale» di Milano.

Con particolare riguardo all'articolo 2, si sofferma sul comma 1 che incrementa la dotazione del Fondo per la liquidazione della quota del 5 per mille nel 2011, destinata fra l'altro ad interventi nei settori di competenza della Commissione. Una norma di rilievo è peraltro contenuta nel comma 4 che proroga fino al 30 giugno 2011 le agevolazioni fiscali a favore del settore cinematografico, nel limite di spesa di 45 milioni di euro.

Sull'ordine dei lavori prende la parola il senatore RUSCONI (PD) il quale domanda delucidazioni sul prosieguo dell'*iter*, tenuto conto che il provvedimento non risulta ancora calendarizzato per l'Aula.

Il PRESIDENTE fa presente che la votazione del parere alle Commissioni riunite affari costituzionali e bilancio potrà avvenire anche domani qualora si esaurisca il dibattito.

Nel dibattito interviene il senatore VITA (PD), il quale pone anzitutto l'accento sul carattere peculiare del provvedimento che potrebbe rappresentare una delle ultime occasioni della legislatura per introdurre misure significative anche negli ambiti di competenza della Commissione. Invita perciò a prestare particolare attenzione al testo, che a suo avviso non è affatto innocuo.

Esprime altresì preliminarmente dubbi di costituzionalità, ad esempio all'articolo 1, che proroga per tre mesi una serie di termini salvo poi affidare al Ministro di settore la possibilità di un'ulteriore proroga con mero decreto. Si tratta perciò di un ampliamento assolutamente discrezionale del regime di proroga.

Quanto ai temi di interesse della Commissione, rammenta le impegnative dichiarazioni del ministro Bondi sulla proroga del *tax credit* e del *tax shelter* a favore del cinema, che dovevano rappresentare le uniche misure di sostegno in un desolante panorama di tagli. A fronte di tali affermazioni si era perciò fatto affidamento su una prosecuzione delle agevolazioni fiscali per almeno due o tre anni e non per sei mesi come invece prevede il comma 4 dell'articolo 2. Giudica perciò assolutamente insufficiente tale misura che costituisce l'ennesima iniziativa dell'Esecutivo contro la cultura. Sollecita dunque un moto di indignazione da parte della Commissione affinché sensibilizzi in modo adeguato le Commissioni di merito sulla questione, tanto più che non vi sono neanche misure a favore del Fondo unico per lo spettacolo (FUS).

Coglie poi l'occasione per stigmatizzare il dimezzamento del Fondo per l'editoria che era stato appena incrementato di 100 milioni di euro con la legge di stabilità. Chiede quindi chiarimenti su tale clamoroso ripensamento, interrogandosi altresì sulle ragioni della cinica cattiveria per cui il *tax credit* al cinema viene finanziato tagliando i fondi per le testate giornalistiche, nonostante siano entrambi settori in profonda sofferenza. Ritiene pertanto che la vicenda si collochi al limite tra il drammatico e il grottesco.

Paventa conclusivamente il rischio che le università con i policlinici abbiano presto bilanci in dissesto poiché non vengono ridefiniti gli emolumenti dei medici in modo da far rientrare le spese nel tetto del 90 per cento tra spese fisse e finanziamento ordinario, come invece è stato finora costantemente previsto in ogni provvedimento di proroga di termini.

Il senatore RUSCONI (PD) ravvisa a sua volta gravi carenze nel testo, riferendosi in particolare ai fondi per il Comitato paralimpico. Ciò significa a suo avviso rinunciare alla parte delle prossime Olimpiadi svolte dai disabili, compiendo una scelta umiliante specialmente a danno di quegli atleti che si impegnano solo per raggiungere il traguardo della partecipazione olimpica.

Stigmatizza altresì che non sia stata data attuazione alle condizioni poste dal Presidente della Repubblica rispetto alla attuazione della riforma universitaria, relativamente agli ordini del giorno del relatore Valditara e del suo Gruppo accolti dal Governo durante la terza lettura. C'era da aspettarsi invece che l'Esecutivo, nel primo provvedimento utile, prestasse particolare attenzione a tali indicazioni che non sono peraltro neanche citate dal relatore. Ricorda peraltro che l'ordine del giorno menzionato dal Presidente della Repubblica e firmato dai componenti del suo Gruppo si limitava a chiedere quanto meno la copertura per tutta la durata dei contratti a tempo determinato stipulati con i giovani ricercatori.

Un'ulteriore lacuna è a suo giudizio il mancato accoglimento delle richieste *bipartisan* provenienti dall'Associazione amici della montagna in materia di carburanti. Né si interviene per salvaguardare la posizione dei piccoli comuni dall'attuazione del decreto-legge n. 112 del 2008 con riferimento alle scuole di montagna che saranno via via accorpate nonostante le rassicurazioni del ministro Gelmini circa la tutela che avrebbe destinato a tale segmento.

Censura infine l'atteggiamento del Governo che persiste nel diffondere meri proclami senza tentare di costruire un dialogo con le altre forze politiche, seguendo una preoccupante continuità.

Il seguito dell'esame è rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(645) BUTTI. – *Interventi in favore dell'impiantistica sportiva*

(1813) RUSCONI ed altri. – *Disposizioni per favorire le società e le associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione dell'impiantistica sportiva*

(2300) RUSCONI ed altri. – *Misure a favore delle società e delle associazioni dilettantistiche, anche al fine della costruzione e della ristrutturazione degli impianti sportivi*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nella seconda seduta pomeridiana del 13 ottobre scorso.

Il PRESIDENTE rende noto di aver appreso per le vie brevi dagli Uffici del sottosegretario Crimi che il provvedimento sui grandi stadi, attualmente all'esame della Camera dei deputati, potrebbe veder superata la fase di stallo in questa settimana. Stante la connessione di quel testo con i disegni di legge sullo sport dilettantistico, è ragionevole perciò credere che si giunga presto ad una positiva conclusione anche per quanto riguarda i provvedimenti in corso d'esame in Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

SUI CRITERI ADOTTATI DAL GOVERNO PER LA VALUTAZIONE DELLE UNIVERSITÀ

Il senatore ASCIUTTI (*PdL*) chiede chiarimenti sulla elaborazione dei criteri relativi alla valutazione degli atenei, specialmente per ciò che concerne il riparto dei relativi fondi. In proposito dichiara di aver appreso preoccupanti informazioni circa un presunto cambiamento in corso d'opera di tali indicatori, con il risultato di rendere vani gli sforzi fin qui compiuti dalle università per ottemperare ai parametri precedentemente fissati. Paventa infatti il rischio che vengano anteriormente individuate le università cui attribuire maggiori finanziamenti e poi conseguentemente definiti i parametri di riferimento per la valutazione, conformandosi alle condizioni concrete di quegli atenei. Ritiene dunque indispensabile un chiarimento da parte dell'Esecutivo tanto più che la riforma universitaria recentemente approvata ha il suo perno fondamentale nella valutazione.

Il PRESIDENTE preannuncia che domani il Governo riferirà sullo stato di avanzamento del decreto di riparto del Fondo di finanziamento ordinario (FFO), su quello relativo al Fondo ordinario per gli enti di ricerca nonché sull'attività di redazione degli statuti di questi ultimi enti. Si augura dunque che in tale sede potrà essere data risposta anche ai quesiti sulla valutazione degli atenei, nel senso indicato dal senatore Asciutti.

SULL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2146 (BIBLIOTECA PER CIECHI «REGINA MARGHERITA» DI MONZA)

Il PRESIDENTE fornisce alcune comunicazioni sul disegno di legge n. 2146, ricordando che la Commissione ha iniziato l'esame del provvedimento il 7 luglio scorso, con la relazione del senatore Bevilacqua. Dopo aver brevemente ripercorso le audizioni svolte in Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, rammenta altresì che il 15 settembre 2010 si è concluso il dibattito, all'esito del quale i capigruppo Asciutti e Rusconi hanno dichiarato, a nome dei rispettivi schieramenti, che non avrebbero presentato emendamenti e che erano pertanto disponibili a rinunciare alla fissazione del relativo termine. Il senatore Pittoni ha invece

richiesto la fissazione di un termine, stabilito dalla Commissione per il 24 settembre alle ore 12.

Nel frattempo, le Commissioni affari costituzionali e bilancio hanno espresso i loro pareri non ostativi sul testo, nelle sedute, rispettivamente, del 28 settembre e 6 ottobre 2010. In particolare, nella seduta del 5 ottobre della Commissione bilancio, si rilevava la necessità che il Governo confermasse la sussistenza delle risorse, tenuto conto che la certezza degli stanziamenti era stata acquisita qualche tempo prima, nell'aprile del 2010, durante l'esame presso la Camera. Il 6 ottobre il sottosegretario Casero ha confermato l'esistenza di dotazioni economiche per la copertura del provvedimento, manifestando così l'orientamento non ostativo dell'Esecutivo, cui si è conformata la 5^a Commissione.

Ripercorre poi le tappe che hanno portato alla richiesta da parte di tutti i Gruppi di trasferire il provvedimento alla sede deliberante, comunicando tuttavia che il 20 dicembre scorso il Governo ha negato tale trasferimento di sede, facendo così venire meno uno dei presupposti fondamentali per la possibilità di discussione in sede deliberante. Secondo la Ragioneria generale, infatti, l'autorizzazione di spesa prevista dal provvedimento per la copertura degli oneri è stata defanziata ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 78 del 2010, cui si è data attuazione con il disegno di legge di bilancio per il 2011. Segnala dunque che, non essendoci alcuna disponibilità di risorse per l'anno 2011, per l'ulteriore seguito del provvedimento occorre individuare una nuova copertura.

La seduta termina alle ore 15,55.

LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8^a)

Martedì 18 gennaio 2011

250^a Seduta

Presidenza del Presidente

GRILLO

indi del Vice Presidente

MENARDI

La seduta inizia alle ore 15,10.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame sospeso nella seduta pomeridiana del 12 gennaio scorso.

Interviene in discussione generale il senatore VIMERCATI (*PD*) il quale si sofferma sul disposto di cui all'articolo 2, comma 19, del decreto-legge. Nell'esprimere apprezzamento per l'avvenuta semplificazione normativa dell'accesso alla banda larga da postazioni aperte al pubblico, richiama come la propria parte politica auspicasse da tempo un tale intervento. Infatti, il sistema previgente, essenzialmente finalizzato alla prevenzione del terrorismo, si era rivelato eccessivamente complesso. Rileva peraltro come sia stata mantenuta una distinzione tra le attività che mettono a disposizione il collegamento ad *internet* quale servizio principale ovvero accessorio e ritiene che ciò costituisca una incongruenza che, ove non venisse eliminata, potrebbe porre a rischio la fondamentale esigenza di accesso all'informazione che costituisce un tema importante per la modernizzazione del sistema delle comunicazioni in Italia.

Il senatore DE TONI (*IdV*) esprime un giudizio nel complesso fortemente critico rispetto al provvedimento in esame.

Fa osservare che le misure recate dall'articolo 1 del decreto-legge, il quale proroga la scadenza di una serie di termini e di regimi giuridici, intervengono in senso omnicomprensivo anche su termini già scaduti, ragion per cui non ricorrerebbe un vero e proprio differimento bensì una riapertura, in assenza di una specifica disciplina sul vuoto normativo nel periodo intermedio. Peraltro, ritiene che la qualificazione di proroghe non onerose di termini in scadenza avrebbe dovuto essere meglio specificata.

Passando quindi a profili di dettaglio, fa notare che le disposizioni di proroga in materia di prova pratica di guida del ciclomotore si traducono in una minore sicurezza stradale. Sarebbe invece stato preferibile recepire prontamente e totalmente la direttiva comunitaria in materia di patenti.

Per quanto concerne, poi, la posticipazione del termine in materia di affidamento delle concessioni aeroportuali, osserva criticamente come essa si ricolleggi al prolungamento dell'*iter* dei decreti attuativi delle convenzioni con l'Enac, attesi da tempo.

Il senatore BUTTI (*PdL*) condivide preliminarmente le considerazioni testé svolte dal senatore Vimercati sull'inadeguatezza del permanere di una distinzione tra accessi alla banda larga forniti in via principale ovvero quale attività accessoria. Richiama, sul punto, i rilievi emersi nel corso dell'audizione del 10 novembre scorso da parte delle Commissioni Lavori pubblici e Politiche dell'Unione europea dei due rami del Parlamento del Commissario europeo per l'agenda digitale.

Reputa poi necessario un ulteriore approfondimento onde valutare l'eventualità della previsione di ulteriori disposizioni che disciplinino la problematica delle frequenze televisive delle emittenti locali. Ricorda peraltro che è già stata richiesta un'audizione da parte della Commissione dei soggetti rappresentativi delle imprese radiotelevisive locali, satellitari e via *internet*.

Richiama quindi la riduzione degli stanziamenti sul settore della navigazione lacuale che è stata prevista nell'ultima legge di stabilità. Si tratta di una questione di grande importanza soprattutto per i territori che si affacciano sui laghi di Como, Garda e Maggiore e per il personale impiegato nel comparto. Auspica che la discussione del provvedimento in esame possa essere la sede idonea per apprestare un rimedio, quanto meno parziale, a tali decurtazioni economiche.

Con riferimento, infine, alla prevista proroga in materia di divieto di incroci tra il settore della stampa e settore della televisione, richiama l'attenzione sulla asimmetria esistente nei reciproci rapporti partecipativi tra editoria e televisione.

Il presidente GRILLO informa che la discussione generale potrà proseguire nel corso della seduta già convocata per domani alle ore 8,30 non essendo stato ancora fissato un termine per gli emendamenti presso le Commissioni di merito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2008/114/CE concernente l'individuazione e la designazione delle infrastrutture critiche europee e la valutazione della necessità di migliorarne la protezione (n. 319)

(Osservazioni alla 1^a Commissione. Esame e rinvio)

Il senatore MURA (*LNP*) illustra lo schema di decreto in titolo, predisposto sulla base della delega conferita al Governo dalla legge comunitaria per il 2009 per il recepimento della direttiva 2008/114/CE, relativa alla individuazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione. L'adozione di tale direttiva va collocata nel quadro della strategia avviata dall'Unione europea dopo gli attacchi terroristici di Madrid del 2004, allo scopo di migliorare la protezione delle infrastrutture cosiddette critiche – vale a dire di quelle che svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la qualità della vita dei cittadini – da tutti i tipi di incidenti, sia naturali che legati ad attività antropiche, sia occasionali che derivanti da azioni terroristiche. In base alla direttiva, l'analisi della criticità di una infrastruttura viene definita in relazione alla valutazione delle conseguenze del disservizio causato dal guasto o dalla distruzione dell'infrastruttura, sia sul settore di appartenenza dell'infrastruttura stessa che sulle altre attività del paese e non sulla base di un'analisi del rischio. Per infrastruttura critica europea (ICE), inoltre, si intende un'infrastruttura critica ubicata in uno degli Stati membri, il cui danneggiamento o la cui distruzione avrebbe un significativo impatto – valutato in termini intersettoriali – su almeno due di essi. Lo scopo dello schema in esame è pertanto quello di disciplinare le procedure di individuazione e di protezione delle infrastrutture critiche europee, in particolare nei settori dell'energia e dei trasporti, secondo quanto stabilito dalla direttiva 2008/114/CE.

Esso si compone di 17 articoli e di due allegati, il primo dei quali contiene l'elenco dei sotto-settori dei settori energia e trasporti da prendere in considerazione. In particolare, per il settore di competenza della Commissione, sono citati il trasporto stradale, ferroviario, aereo, le vie di navigazione interna, il trasporto oceanico, quello marittimo a corto raggio ed i porti.

L'articolo 1, nel definire l'oggetto dello schema, specifica che le procedure descritte riguardano le infrastrutture che si trovano in territorio nazionale e quelle che sono site nel territorio di altri Stati membri dell'Unione europea, e che l'Italia ha interesse a far designare ICE. Si chiarisce inoltre che non vengono modificate le competenze delle amministrazioni coinvolte né le disposizioni già vigenti relative alle situazioni di emergenza e che gli adempimenti relativi alla protezione delle infrastrutture critiche europee, previsti dal decreto, sono integrativi di quelli già previsti per la protezione di infrastrutture dalla normativa vigente.

L'articolo 2 contiene le definizioni, mentre l'articolo 3 regola l'attribuzione dell'adeguata classificazione di segretezza alle informazioni sensibili relative alle infrastrutture critiche, nonché ai dati ed alle notizie

relativi al processo d'individuazione, di designazione e di protezione delle infrastrutture critiche europee.

L'articolo 4 individua le strutture istituzionali dotate di responsabilità decisionali e operative in materia di infrastrutture critiche.

Si specifica che, per lo svolgimento delle funzioni attribuite in relazione all'individuazione e alla designazione delle ICE, il Nucleo Interministeriale Situazione e Pianificazione (NISP), istituito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2010 che ha disciplinato l'organizzazione nazionale per la gestione di crisi, è integrato da rappresentanti dei Ministeri dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti ed enti vigilati. La cosiddetta «struttura responsabile», cui sono affidati compiti di supporto al NISP per le attività tecniche e scientifiche riguardanti l'individuazione delle ICE e per ogni altra attività connessa, nonché per i rapporti con la Commissione europea e con le analoghe strutture degli altri Stati membri, verrà individuata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

L'articolo 5 riguarda l'individuazione settoriale delle infrastrutture potenzialmente critiche: il compito di determinare il limite del criterio di valutazione oltre il quale l'infrastruttura può essere considerata potenzialmente critica è affidato alla struttura responsabile, in collaborazione con il Ministero competente a seconda che si tratti del settore energia o del settore trasporti, mentre è il Ministero che, sulla base di tale criterio, individua le singole infrastrutture.

Una infrastruttura potenzialmente critica, per essere designata come tale, deve tuttavia risultare essenziale per il mantenimento delle funzioni vitali della società, della salute, della sicurezza e del benessere economico e sociale della popolazione: la gravità dei possibili effetti negativi in caso di danneggiamento o distruzione deve, pertanto, essere valutata in base a criteri intersettoriali, definiti dall'articolo 6 dello schema. Tali fattori riguardano le possibili vittime, in termini di numero di morti e di feriti; le possibili conseguenze economiche, nonché le possibili conseguenze per la popolazione, in termini di fiducia nelle istituzioni, di sofferenze fisiche e di perturbazione della vita quotidiana, considerando anche la perdita di servizi essenziali. Il compito di fissare i limiti dei criteri di valutazione intersettoriale è affidato al NISP, mentre è la struttura responsabile a individuare, applicando tali limiti, le potenziali infrastrutture critiche europee tra quelle già indicate a livello di settore.

L'articolo 7 disciplina i compiti a tal fine affidati alla struttura responsabile, con particolare riferimento alle esigenze di coordinamento e di informazione con gli altri stati membri e con la Commissione europea, anche con riferimento alle infrastrutture ubicate sul territorio di un altro Stato membro.

Ai sensi dell'articolo 8, un'infrastruttura, ubicata sul territorio nazionale, è designata ICE su proposta del NISP, con apposito decreto del Presidente del Consiglio e ad essa è attribuita un'adeguata classificazione di sicurezza.

L'articolo 9 prevede i termini per il completamento del processo di individuazione e di designazione delle ICE e dispone che esso sia riesaminato ogni cinque anni.

L'articolo 10 disciplina le comunicazioni relative alle ICE, mentre gli articoli 11, 12 e 13 riguardano le misure di protezione delle infrastrutture critiche designate e i relativi adempimenti. Il punto di contatto nazionale per la protezione delle ICE con gli altri stati membri e con la Commissione europea è individuato nel NISP, al quale l'articolo 14 attribuisce ulteriori compiti di coordinamento nell'elaborazione di direttive ministeriali di protezione.

L'articolo 15 riguarda le modalità per il coinvolgimento degli organismi di sicurezza mentre l'articolo 16 fissa la clausola di invarianza finanziaria.

L'articolo 17, infine, accorcia al giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il termine per l'entrata in vigore del decreto.

Il presidente MENARDI (*FLI*) ritiene che debbano essere attentamente valutati i profili della qualificazione di una infrastruttura critica europea e delle conseguenze di tale attribuzione.

Il relatore MURA (*LNP*) si riserva di fornire ulteriori delucidazioni nel corso delle prossime sedute e di formulare una proposta di parere alla luce delle considerazioni che emergeranno nel corso del dibattito.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto interministeriale recante il riparto dell'ulteriore stanziamento iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'anno 2010, relativo a contributi da erogare ad enti operanti nel settore della navigazione aerea (n. 318)

(Parere al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 1, comma 40, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Esame. Parere favorevole)

Il relatore MURA (*LNP*) illustra lo schema di decreto in titolo, con il quale si procede – in attuazione dell'articolo 2, comma 250, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria 2010) – all'ulteriore ripartizione annuale dello stanziamento iscritto sul capitolo 1952 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato all'assegnazione di contributi ad enti operanti nel settore della navigazione aerea.

La somma da erogare ammonta a 37.611 euro, di cui 33.850 all'Aero Club d'Italia e 3.761 all'Istituto Italiano di Navigazione.

Quanto ai parametri assunti a base della ripartizione, nella proposta della Direzione generale per gli aeroporti ed il trasporto aereo si fa presente che le somme da trasferire ai due organismi hanno carattere di contributo finanziario erogato in considerazione della rilevanza e della com-

plexità delle attività da essi svolte. In particolare, si evidenzia come tali attività afferiscano ad obiettivi di promozione, sviluppo e diffusione della cultura, della scienza e della tecnica della navigazione aerea nel campo aeronautico, turistico e sportivo, nonché ad obiettivi di studio e ricerca nel campo del trasporto e del traffico aereo civile.

Rammenta che – con l'Atto di Governo n. 285 su cui la Commissione si era espressa favorevolmente lo scorso 17 novembre – era stata disposta, per l'anno 2010, un primo stanziamento pari a 111.936,17 euro, di cui 100.742,55 euro all'Aero Club d'Italia e 11.193,62 euro all'Istituto Italiano di Navigazione.

Propone pertanto l'espressione di un parere favorevole.

Presente il numero legale per deliberare, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del Relatore.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2008/6/CE, che modifica la direttiva 97/67/CE, per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali della Comunità» (n. 313)

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1, comma 3, e 37 della legge 4 giugno 2010, n. 96. Esame e rinvio)

Il relatore BUTTI (*PdL*) illustra il provvedimento in titolo finalizzato a recepire nell'ordinamento interno la direttiva europea n. 6 del 2008 (cosiddetta terza direttiva postale), con la quale si completa il processo di liberalizzazione del mercato postale. Il provvedimento attua i principi e criteri direttivi della delega recata dalla legge n. 96 del 2010 (comunitaria 2009), modificando ed integrando il quadro normativo vigente, rappresentato dai decreti legislativi nn. 261 del 1999 e 384 del 2003.

L'intervento in esame punta, pertanto, ad adeguare il contesto normativo nazionale al nuovo quadro di riferimento posto dall'Unione europea e a dare attuazione alle strategie comunitarie in materia postale, come definite nella cosiddetta «strategia di Lisbona». Tra le misure di maggior rilievo, si segnala l'abolizione, a partire dal 1° gennaio 2011, del residuo di monopolio legale, unitamente all'istituzione dell'autorità nazionale di regolamentazione indipendente del settore postale.

Lo schema di decreto si compone di quattro articoli.

L'articolo 1, strutturato in diciotto commi, novella, in più punti, il decreto legislativo n. 261 del 1999 («Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio»).

Il comma 1, in coerenza con la direttiva oggetto di recepimento, modifica le definizioni normative recate dall'articolo 1, secondo comma, del decreto legislativo n. 261 del 1999. Inoltre, vengono inserite le definizioni di: «invii di posta massiva»; «autorità nazionale di regolamentazione»; «servizi forniti a tariffa unitaria».

Il comma 2 sostituisce l'articolo 2 del decreto legislativo n. 261 del 1999 e istituisce l'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore po-

stale, che prenderà il posto del Ministero dello sviluppo economico nel ruolo di autorità nazionale di regolamentazione. Infatti, l'attuale attribuzione della funzione di autorità ad un'apposita direzione generale del Ministero dello sviluppo economico ha comportato l'avvio di una procedura di infrazione, per la mancanza del carattere di indipendenza dell'autorità designata.

Si prevede che l'Agenzia sia un soggetto giuridicamente distinto e funzionalmente indipendente rispetto agli operatori del settore postale, dotato di autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale e che operi in regime di trasparenza, economicità, indipendenza di giudizio e di valutazione. All'Agenzia sono assegnate, tra le altre, le funzioni di regolazione dei mercati postali, adozione di provvedimenti in materia di qualità e caratteristiche del servizio postale universale, accesso alla rete postale, determinazione delle tariffe dei settori regolamentati e promozione della concorrenza nei mercati postali, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali.

Come segnalato nella Relazione illustrativa, lo svolgimento, da parte dell'Agenzia, dei compiti di regolamentazione di un mercato liberalizzato richiederà un'impegnativa attività di analisi e monitoraggio del mercato stesso, con particolare riferimento ai servizi resi e ai prezzi applicati. Per questa ragione, si prevede che, oltre alle risorse trasferite dal Ministero dello sviluppo economico, una seconda fonte di finanziamento degli oneri dell'Agenzia consista in un contributo a carico degli operatori del settore determinato in misura non superiore all'uno per mille dei ricavi dell'ultimo esercizio.

Il comma 3 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 261 del 1999, che disciplina il servizio postale universale. Viene assicurata la fornitura del servizio universale e delle prestazioni in esso ricomprese, di qualità determinata, da fornire permanentemente, in tutti i punti del territorio nazionale, anche nelle isole minori e nelle zone rurali e montane, a prezzi accessibili all'utenza.

Viene poi previsto che la designazione del fornitore del servizio universale avvenga nel rispetto dei principi di trasparenza, non discriminazione e proporzionalità, sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale e di una serie di criteri, tra cui la garanzia della continuità della fornitura del servizio, la redditività degli investimenti, l'esperienza di settore e gli eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.

Il comma 4 dispone la sostituzione del vigente articolo 4 del decreto legislativo n. 261 del 1999, in materia di disciplina della riserva postale. Viene, pertanto, eliminata la residua quota di monopolio prevista fino al 31 dicembre 2010 in favore del fornitore del servizio universale: si trattava, in sostanza, del servizio di raccolta, trasporto, smistamento e distribuzione di invii di corrispondenza interna e transfrontaliera entro il limite di peso di 50 grammi.

Il nuovo articolo 4, come modificato, disciplina, invece, la notifica degli atti giudiziari, affidandone il compito al fornitore del servizio universale, per esigenze di ordine pubblico.

Segnala, poi, il comma 10, in materia di tariffe, ove si prevede – attraverso la novella dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 261 del 1999 – che le tariffe delle prestazioni rientranti nel servizio universale siano determinate, nella misura massima, dall'autorità di regolamentazione, in coerenza con le linee guida approvate dal CIPE, tenuto conto dei costi del servizio e del recupero di efficienza.

Il comma 11 dispone che il fornitore del servizio postale adotti procedure trasparenti, semplici e poco onerose per la gestione dei reclami degli utenti.

Il comma 15 adegua la disciplina della responsabilità alla vigente normativa, prevedendo che a tutti gli operatori postali si applichino le norme del diritto civile in materia di responsabilità.

Il comma 16 novella l'articolo 21 del decreto legislativo n. 261 in materia di sanzioni pecuniarie, rimodulandone l'entità per ciascuna fattispecie sanzionatoria.

Il comma 18 sostituisce l'articolo 23 del decreto legislativo n. 261 relativo alle norme transitorie. In particolare, si prevede che, per garantire la continuità dell'azione amministrativa, fino alla piena operatività dell'Agenzia, il Ministero dello sviluppo economico continui a svolgere le funzioni di regolamentazione del settore postale. Viene altresì disposta la designazione di Poste Italiane Spa quale fornitore del servizio postale universale: l'affidamento del servizio è disposto per un quinquennio, a far data dall'entrata in vigore del provvedimento, rinnovabile per ulteriori due quinquenni, previa verifica del miglioramento di efficienza.

L'articolo 2 reca disposizioni di coordinamento con il codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e con il codice del processo amministrativo (decreto legislativo n. 104 del 2010).

L'articolo 3 contiene la clausola di invarianza finanziaria e amministrativa.

Infine, l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore del decreto il giorno successivo a quello di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Ciò premesso, segnala come la nuova configurazione dell'Agenzia nazionale di regolamentazione del settore postale debba essere oggetto di un'attenta valutazione. Inoltre, osserva come nello schema di decreto non venga affrontato il tema della rimodulazione delle aree territoriali di operatività, mentre analoga attenzione dovrebbe essere dedicata al tema dell'imposizione fiscale su Poste Italiane SpA.

Il senatore VIMERCATI (*PD*), stante la complessità del provvedimento, suggerisce lo svolgimento di audizioni dei soggetti interessati, per l'acquisizione di ulteriori elementi informativi.

Il senatore Marco FILIPPI (*PD*) esprime preliminarmente il proprio apprezzamento per l'articolata relazione svolta dal Relatore, ritenendo a

propria volta necessario approfondire i profili dello *status* dell’Agenzia di regolamentazione, dell’erogazione del servizio universale e dei costi di prestazione.

Si associa alla richiesta di audizioni formulata dal senatore Vimercati e auspica che si svolga altresì un’interlocuzione diretta con un rappresentante del Governo.

Il relatore BUTTI (*PdL*) ritiene a sua volta utile lo svolgimento di audizioni, riservandosi di formulare una proposta di parere successivamente alle stesse.

La Commissione stabilisce pertanto di procedere alle citate audizioni.

Il seguito dell’esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 16.

AGRICOLTURA E PRODUZIONE AGROALIMENTARE (9^a)

Martedì 18 gennaio 2011

199^a Seduta*Presidenza del Presidente*
SCARPA BONAZZA BUORA*La seduta inizia alle ore 14,40.**IN SEDE CONSULTIVA*

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il presidente relatore SCARPA BONAZZA BUORA (*PdL*) riferisce sul provvedimento in esame che, nel solco di una prassi che ha ormai carattere pressoché annuale, ha ad oggetto la proroga o il differimento di una serie di termini previsti da disposizioni legislative, in ordine ai quali si è ritenuto di dover intervenire in base a diverse considerazioni, in relazione alle singole disposizioni prorogate.

Occorre preliminarmente rilevare che l'atto in questione, nel disporre le singole proroghe, sotto il profilo strutturale suddivide le stesse in due fondamentali categorie, oggetto rispettivamente dell'articolo 1 e dell'articolo 2, in base al criterio dell'assenza di onerosità finanziaria o meno.

L'articolo 1 pertanto stabilisce al 31 marzo 2011 il termine di scadenza di una numerosa serie di termini e regimi giuridici che non comporta oneri finanziari aggiuntivi, per i quali la stessa norma fa rinvio alla tabella allegata al decreto-legge in oggetto, mentre l'articolo 2 prevede con i suoi 19 commi in modo puntuale la proroga, diversificata a seconda delle disposizioni, di termini che invece hanno effetti finanziari.

La relazione introduttiva al disegno di legge peraltro contiene una analitica ed esaustiva descrizione delle singole proroghe disposte da entrambi gli articoli citati.

Si tratta, come da prassi, di norme concernenti diversi settori e materie, attinenti pertanto a profili e competenze diversificati.

Gli aspetti di competenza della Commissione – prosegue il Presidente relatore – sono richiamati fundamentalmente da due norme, ambedue pre-

sentì nella tabella allegata e quindi richiamate dall'articolo 1, secondo quanto sopra descritto, per le quali pertanto il termine di scadenza è prorogato al 31 marzo 2011.

La prima disposizione riguarda l'articolo 8-*quinqües*, comma 6, del decreto-legge n. 5 del 2009, come convertito in legge, avente ad oggetto l'attività del Commissario straordinario per le quote latte.

In base alla citata norma il Commissario straordinario, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, con il compito sia di assegnare le quote rese disponibili dall'aumento della quota nazionale, sia di decidere in merito alla rateizzazione quanto alle modalità e alle richieste pervenute entro tre mesi dalla loro presentazione, sarebbe dovuto restare in carica fino al 31 dicembre 2010.

La proroga disposta dal provvedimento in esame si giustifica in relazione all'approvazione dell'articolo 40-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, legge 30 luglio 2010, n. 122, con il quale è stato posticipato al 31 dicembre 2010 il pagamento degli importi a scadenza giugno 2010 e di conseguenza il termine per le domande di rateizzazione.

Di riflesso, l'attività del Commissario straordinario viene prorogata di tre mesi in considerazione degli adempimenti di competenza connessi alle domande e alla relativa istruttoria decisionale.

La seconda disposizione – prosegue il Presidente relatore – immediatamente successiva come voce della tabella allegata, concerne il Programma triennale della pesca e dell'acquacoltura, previsto, con le relative procedure, dall'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo n. 154 del 2004, e successivamente adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 3 agosto 2007.

Il primo Programma nazionale triennale, oggetto del citato decreto ministeriale, è stato prorogato al 2010 dall'articolo 2, comma 56 della legge finanziaria 2010 (legge n. 191 del 2009) in relazione all'attuazione di determinati obblighi comunitari.

Con la disposizione in esame esso è prorogato anche all'annualità 2011, sia al fine di realizzare azioni di sostegno al settore, sia in considerazione della impossibilità di un programma tempestivo secondo le procedure di legge vigenti, a causa della necessità di adeguare gli obiettivi prefissati all'evoluzione normativa nazionale e comunitaria in materia.

L'assenza di nuovi o maggiori oneri della disposizione in oggetto è certificata dall'utilizzo di risorse già stanziata a legislazione vigente, in riferimento alla legge n. 267 del 1991, come determinate dalla tabella C della legge di stabilità per il 2011.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 15.

INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO (10^a)

Martedì 18 gennaio 2011

186^a Seduta*Presidenza del Presidente***CURSI***La seduta inizia alle ore 15,30**IN SEDE CONSULTIVA*

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Sul disegno di legge in titolo riferisce il presidente CURSI, evidenziando che il provvedimento d'urgenza, all'articolo 1, reca una serie di proroghe non onerose di termini in scadenza, mentre all'articolo 2 contiene alcune proroghe onerose di termini. Sottolinea, inoltre, che l'articolo prevede un esplicito rinvio ai termini in scadenza contenuti nella Tabella 1, allegata al provvedimento d'urgenza. A questo proposito segnala che, per quanto concerne le parti di competenza della Commissione, è previsto il differimento del termine entro cui portare a compimento la procedura di riprogrammazione del quadro strategico nazionale per la politica regionale di sviluppo 2007-2013. È altresì introdotta la proroga dell'applicazione delle norme regionali in materia di tassa automobilistica e di imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) emanate in modo non conforme ai poteri attribuiti alle regioni in materia.

Per quanto concerne, invece, le reti dell'energia, è disposta la proroga o il differimento del termine per il raggiungimento dell'intesa tra Stato e Regioni e Province autonome interessate all'individuazione degli interventi urgenti e indifferibili connessi alla trasmissione, distribuzione e produzione dell'energia e delle fonti energetiche aventi un carattere strategico.

È prevista, inoltre, la proroga del termine per completare l'adeguamento delle strutture alberghiere alle disposizioni in materia di prevenzione degli incendi nelle strutture ricettive, nonché il termine a decorrere dal quale cesseranno le funzioni del collegio dei revisori dell'Ente per le

nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente – ENEA, soppresso dall'art. 37 della legge n. 99 del 2009 in conseguenza dell'istituzione dell'Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Segnala, inoltre, che il provvedimento d'urgenza ha prorogato, per il periodo d'imposta 2011, l'applicazione dell'agevolazione fiscale concessa agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante. La proroga è disposta nel limite di spesa di 24 milioni di euro per l'anno 2012.

Richiama l'attenzione, infine, sul fatto che il provvedimento d'urgenza prevede l'integrale sottrazione delle risorse finanziarie, pari a circa 5 milioni di euro, derivanti dagli utili conseguiti dalla Simest SpA, nell'esercizio 2009, e di spettanza del Ministero dello sviluppo economico. A tale riguardo, poiché tali risorse erano espressamente destinate per interventi volti a sostenere l'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, ritiene che tale questione possa essere oggetto di una specifica osservazione alle Commissioni riunite, così come tutte le altre questioni che dovessero emergere nel corso dell'esame del disegno di legge in titolo.

Si apre il dibattito.

La senatrice BUGNANO (*IdV*) esprime un orientamento critico sulla scelta del Governo di utilizzare, ancora una volta, lo strumento della decretazione d'urgenza per garantire la proroga di termini previsti da disposizioni legislative con riguardo ad alcuni termini già scaduti da diversi anni e prorogati, di volta in volta, con appositi decreti-legge. Si sofferma, quindi, sugli aspetti relativi alla copertura finanziaria del provvedimento, evidenziando che una parte della copertura stessa è assicurata mediante il recupero di risorse finanziarie originariamente destinate al Fondo istituito per promuovere il finanziamento delle imprese.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante: «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonché l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE» (n. 315)

(Osservazioni alla 13^a Commissione. Esame e rinvio)

Riferisce alla Commissione sull'atto del Governo in titolo il senatore PARAVIA (*PdL*), evidenziando che lo schema di decreto è volto al recepimento della direttiva 2009/30CE, che, tra gli obiettivi, ha quello della riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici e di gas ad effetto serra prodotte dai combustibili utilizzati nei trasporti stradali e non stradali.

Per quanto attiene alle parti di competenza della Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 1, modifica il campo di applicazione del decreto legislativo n. 66 del 2005, specificando che le nuove disposizioni si applicano alle benzine utilizzate nei veicoli e ai combustibili diesel utilizzati da veicoli, da macchine mobili non stradali, da trattori agricoli e forestali, da imbarcazioni da diporto e da altre navi adibite alla navigazione in acque interne.

Il comma 2 del medesimo articolo 1 introduce nuove definizioni in conformità alla direttiva, mentre il comma 3 sostituisce l'articolo 3 del decreto legislativo n. 66 del 2005 relativo alle benzine, introducendo la commercializzazione di benzina con un contenuto di etanolo fino al 10 per cento. A tale riguardo ricorda che le norme vigenti prevedono attualmente un tenore massimo pari al 5 per cento.

L'articolo 1, comma 4, sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo n. 66 del 2005 relativo al combustibile diesel. La maggiore novità, inserita con la nuova disposizione, consiste nella previsione della possibilità di introdurre, con successivo decreto ministeriale, la commercializzazione di combustibili con presenza di estere metilico di acidi grassi fino al 10 per cento.

Al comma 5, l'articolo 1 sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo n. 66 del 2005 relativo ad obblighi di comunicazione e di trasmissione di dati al fine di aggiornare una serie di disposizioni concernenti il monitoraggio che gli Stati devono effettuare in merito alle caratteristiche della benzina e del combustibile diesel, mentre il comma 6, del medesimo articolo 1, introduce nuovi obblighi relativi alla riduzione delle emissioni dei gas ad effetto serra dei combustibili.

L'articolo 1, comma 8, modifica l'attuale sistema sanzionatorio, mentre l'articolo 2 introduce disposizioni transitorie e di coordinamento.

Nessun altro chiedendo di intervenire, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2367) Legge-quadro per la promozione del turismo sportivo e per la realizzazione di impianti da golf

(1471) Alberto FILIPPI e PITTONI. – Misure per incentivare e diffondere il turismo attraverso la diffusione del gioco del golf e la realizzazione di impianti golfistici

(Esame congiunto e rinvio)

Riferisce alla Commissione sui disegni in titolo il senatore CAGNIN (LNP), evidenziando che essi mirano a promuovere il turismo internazionale attraverso il potenziamento delle attuali strutture dedicate a specifici settori, come quello del golf, che consentono di sfruttare, da un punto di vista turistico, anche i periodi di media e bassa stagione. Il gioco del golf, in Italia, secondo quanto emerge dalla relazione illustrativa del disegno di

legge di iniziativa governativa, non ha ancora raggiunto un adeguato livello di sviluppo comparabile a quello di altri Paesi europei.

Per quanto attiene al merito dei provvedimenti in esame, segnala che il disegno di legge n. 2367, delinea, all'articolo 1, una serie di obiettivi, mentre all'articolo 2 individua i requisiti degli impianti destinati alla pratica del gioco del golf. L'articolo 3 reca una serie di misure incentivanti per la realizzazione di strutture di ricezione turistica collegate agli impianti golfistici, mentre l'articolo 4 introduce alcune deroghe alla normativa, di natura statale, al fine di agevolare la realizzazione degli impianti.

Per quanto attiene, invece, al disegno di legge n. 1471, segnala che alcune disposizioni ivi contenute hanno un tenore analogo a quelle del disegno di legge governativo. Tra le peculiarità del disegno di legge in questione evidenzia come, all'articolo 3, comma 1, sia previsto che, allo scopo di agevolare l'attuazione di un piano strategico di costruzione sul territorio nazionale di impianti destinati alla pratica golfistica, nell'ambito del programma di valorizzazione dei beni paesaggistici e di qualificazione ambientale nonché di promozione turistica, i comuni possono concedere, a soggetti privati che realizzino impianti golfistici rispondenti ai requisiti contenuti nell'articolo 2 del provvedimento, la facoltà di edificare, solo successivamente alla costruzione del campo da gioco, e per un volume non superiore al 50 per cento del campo medesimo, strutture di ricezione turistica o residenziale, anche in deroga al piano regolatore vigente, purché al di fuori delle zone tutelate ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio.

Dopo che il senatore BUBBICO (*PD*) ha preannunciato la presentazione di un proprio disegno di legge in materia, il seguito dell'esame congiunto è rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.

LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE (11^a)

Martedì 18 gennaio 2011

195^a Seduta*Presidenza del Presidente*

GIULIANO

*La seduta inizia alle ore 15,45.**SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

Il presidente GIULIANO riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza della Commissione allargato ai rappresentanti dei Gruppi, testé conclusosi e finalizzato alla programmazione dei lavori. Nelle sedute che si svolgeranno nel corso delle prossime settimane, si è convenuto di intraprendere l'esame del disegno di legge n. 2514, in tema di libera imprenditorialità, già approvato dalla Camera dei deputati, nonché dell'Atto del Governo n. 320, in materia di regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Verrà inoltre ripreso l'esame del disegno di legge n. 1337, sulle rappresentanze sindacali unitarie nei luoghi di lavoro, anche atteso che è stata recentemente assegnata alla Commissione un'iniziativa legislativa di analogo contenuto (Atto Senato n. 2435). Anche in tema di benefici ai lavoratori esposti all'amianto, contenuti nel disegno di legge n. 173, sono giunti due nuovi provvedimenti (Atti Senato nn. 2141 e 2210), che verranno pertanto inseriti all'ordine del giorno ai fini del congiungimento dell'esame.

In ordine al disegno di legge n. 2177, in tema di contributo previdenziale integrativo dovuto dagli esercenti attività libero-professionale, è stata prospettata la possibilità, una volta pervenuto il parere della Commissione bilancio, di richiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame alla sede deliberante, onde favorirne la rapida conclusione dell'*iter*. Analoga ipotesi è stata avanzata con riferimento ai disegni di legge finalizzati all'esclusione dal diritto alla pensione di reversibilità o indiretta dei familiari superstiti condannati per omicidio del pensionato o dell'iscritto ad un ente di previdenza (Atti Senato nn. 2417, 2082, 2151 e 2278). Quanto al disegno di legge n. 2114, sulla composizione dei comitati consultivi provinciali presso l'Inail, i rappresentanti dei Gruppi sono stati sollecitati a manifestare formalmente l'assenso in ordine alla possibilità di ri-

chiedere alla Presidenza del Senato il trasferimento dell'esame alla sede deliberante.

Su alcune specifiche iniziative legislative, ed in particolare sui disegni di legge nn. 2147, 2177 e 173, precedentemente citati, è stata caldeggiata l'acquisizione dell'orientamento del Governo.

Infine, con riferimento ai provvedimenti che la Commissione sta esaminando congiuntamente alla 1^a Commissione permanente (nn. 1409 e 1473, in materia di sciopero) ed alla 6^a Commissione permanente (nn. 803, 964, 1307 e 1531, sulla partecipazione dei lavoratori), si è segnalata l'esigenza di riprenderne l'esame nei tempi più rapidi, compatibilmente con gli impegni di tali altre Commissioni.

La seduta termina alle ore 16.

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Martedì 18 gennaio 2011

221^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Belsito e per la salute Francesca Martini.

La seduta inizia alle ore 15.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE riferisce gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi testé svolta. In quella sede, si è convenuto, con l'accordo dei Gruppi, di procedere, nella seduta odierna, allo svolgimento della relazione introduttiva del disegno di legge n. 2518, di conversione del decreto-legge n. 225 in materia di proroga dei termini, nella prospettiva di dedicare le sedute già convocate per domani alle ore 15 e giovedì alle ore 8,30 alla discussione generale e alla votazione del parere, fermo restando che, ove vi siano le condizioni in relazione alla programmazione dei lavori dell'Assemblea, si potrebbe prevedere di concludere l'esame anche all'inizio della prossima settimana.

Riguardo all'Atto del Governo n. 317, in materia di costi e fabbisogni *standard* in campo sanitario, per il quale, insieme al relatore Calabrò, è stato nominato correlatore il senatore Cosentino, anche alla luce del contributo offerto nell'ambito dell'Affare assegnato vertente sulla medesima tematica, è stato altresì concordato di iniziarne l'esame nella seduta odierna con lo svolgimento della relazione. Si è inoltre stabilito di svolgere un breve ciclo di audizioni prima della discussione generale, dando altresì mandato ai correlatori Calabrò e Cosentino di elaborare un elenco dei soggetti da ascoltare, tra i quali, ad esempio, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni, l'AGENAS, il CERGAS e il KPMG.

Nel corso delle sedute che saranno prossimamente convocate, si è altresì convenuto di iniziare l'esame del documento conclusivo relativo all'indagine conoscitiva sul trasporto degli infermi e sulle reti di emergenza

e urgenza, nell'ambito della quale sono stati completati tutti i sopralluoghi previsti, dopo quello svolto ieri al *Trauma center* dell'Ospedale Maggiore di Bologna. Inoltre proseguiranno le audizioni relative all'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo: a tale riguardo, ricorda che il 14 gennaio scorso si è svolto un sopralluogo presso l'Unità Operativa malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni e l'Ospedale Sacco di Milano, mentre è in programma il 24 gennaio un sopralluogo presso la *Breast Unit* della Fondazione Maugeri di Pavia.

Per quanto riguarda il disegno di legge n. 2515 in materia di protesi mammarie, si è convenuto di procedere all'incardinamento della seduta odierna, con l'invito rivolto ai Gruppi a far pervenire entro i prossimi otto giorni il proprio consenso in merito alla richiesta di trasferimento alla sede deliberante da sottoporre al Presidente del Senato.

La Commissione prende atto.

IN SEDE CONSULTIVA

(2518) Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie

(Parere alle Commissioni 1^a e 5^a riunite. Esame e rinvio)

Il senatore CALABRÒ (*PdL*), relatore del disegno di legge in titolo, osserva preliminarmente che il decreto-legge n. 225 del 2010 reca diverse norme di interesse della Commissione.

In primo luogo, l'articolo 1 dispone la proroga di alcuni termini temporali (richiamati nella tabella 1 allegata) al 31 marzo 2011; i medesimi termini possono essere ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2011 con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, aventi natura di regolamento. Con tali decreti si possono inoltre prorogare alla data del 31 dicembre 2011 altri termini, sempre richiamati nella tabella 1, aventi scadenza in data successiva al 14 marzo 2011 e non interessati dalla proroga suddetta al 31 marzo 2011.

Tra le norme oggetto di proroga al 31 marzo, si segnalano, in primo luogo, l'obbligo di adeguamento dello statuto della Fondazione Gerolamo Gaslini (ente pubblico avente sede in Genova) alla disciplina generale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122), con la conseguente riduzione del numero dei componenti del proprio consiglio di amministrazione da otto a cinque. In base alla proroga in esame, l'obbligo viene differito con riferimento al primo rinnovo del consiglio di amministrazione successivo ai nuovi termini (anziché al primo rinnovo successivo al 31 maggio 2010).

Oggetto di proroga risulta essere anche il termine – posto al 31 dicembre 2010 nella normativa previgente – per l'emanazione del decreto ministeriale che individui le modalità di applicazione della disciplina in

materia di sicurezza sul lavoro nei riguardi delle cooperative sociali e delle organizzazioni di volontariato della protezione civile («ivi compresi i volontari della Croce Rossa Italiana e del Corpo Nazionale soccorso alpino e speleologico, e i volontari dei vigili del fuoco»).

Risulta altresì prorogata la disciplina transitoria relativa allo svolgimento in determinate forme, da parte dei medici dipendenti dagli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, dell'attività libero-professionale intramuraria; in base alla normativa generale, le regioni e le province autonome adottano idonee iniziative per assicurare gli interventi di ristrutturazione edilizia, presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) di diritto pubblico, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria.

Gli interventi devono essere attuati entro il 31 dicembre 2012. Negli ambiti in cui essi non siano ancora stati compiuti e, in ogni caso, non oltre il termine già stabilito al 31 gennaio 2011 e ora oggetto della presente proroga, è ammesso, per l'esercizio delle attività in esame (se di tipo ambulatoriale), l'impiego del proprio studio professionale, secondo i principi, le condizioni, i limiti e le modalità posti o richiamati dall'articolo 15-*quinquies*, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e dall'articolo 22-*bis*, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. La proroga comporta anche lo spostamento (identico) del termine entro il quale le regioni e le province autonome devono procedere «all'individuazione e all'attuazione delle misure dirette ad assicurare, in accordo con le organizzazioni sindacali delle categorie interessate e nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali, il definitivo passaggio al regime ordinario del sistema dell'attività libero-professionale intramuraria».

Tra le proroghe si segnala anche il meccanismo cosiddetto del *pay back*, concesso in via transitoria – fino al 31 dicembre 2010, nella normativa previgente – come possibilità alternativa alla riduzione, nella misura del cinque per cento, del prezzo al pubblico dei farmaci rimborsabili, in tutto o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale. Tale meccanismo – già introdotto, per il periodo 1° marzo 2007-29 febbraio 2008, dall'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e oggetto di successive proroghe – prevede, in via facoltativa, in luogo dell'applicazione della riduzione suddetta del prezzo, il versamento alle regioni, da parte dell'azienda farmaceutica, di determinate somme, suddivise in tre rate nel corso dell'anno solare. Il meccanismo sostitutivo deve riguardare tutti i farmaci prodotti dall'azienda e rimborsabili, integralmente o in parte, a carico del Servizio sanitario nazionale. L'importo complessivo delle somme da versare (determinate secondo le tabelle di equivalenza approvate dall'Agenzia Italiana del Farmaco) dovrebbe equivalere al risparmio (per il Servizio sanitario nazionale) che deriverebbe dalla riduzione suddetta del prezzo dei medicinali prodotti dall'azienda.

Sempre oggetto di proroga è il termine, stabilito dalla normativa ordinaria al 28 febbraio di ciascun anno, entro cui l'Istituto superiore di sanità deve predisporre una relazione per il Ministro della salute sull'attività delle strutture autorizzate all'applicazione delle tecniche di procreazione medicalmente assistita (con particolare riferimento alla valutazione epidemiologica delle tecniche e degli interventi effettuati). Resta fermo il termine del 30 giugno per la presentazione al Parlamento, da parte del Ministro della salute, di una relazione annuale sull'attuazione della disciplina in materia di procreazione medicalmente assistita.

Si ricorda, inoltre, che tra le norme non oggetto di proroga immediata, ma che possono essere interessate dai summenzionati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rientra la disciplina – la quale, in assenza di ulteriori dilazioni, si applicherà a decorrere dall'anno accademico 2011-2012 – sulla «valorizzazione della qualità dei risultati scolastici», ai fini dell'accesso ai corsi di laurea universitari per i quali sia previsto un limite numerico.

Con riferimento all'articolo 2 del decreto-legge, si segnala che il comma 1 provvede a incrementare (da 100 a 300 milioni di euro) le risorse per l'applicazione, per il 2011, dell'istituto cosiddetto del cinque per mille e conferma lo stanziamento di 100 milioni di euro, per il 2011, per interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica (ai fini della ricerca e dell'assistenza domiciliare dei malati).

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (n. 317)

(Osservazioni alla Commissione per l'attuazione del federalismo fiscale. Esame e rinvio)

Il relatore, senatore CALABRÒ (*PdL*), illustra lo schema di decreto legislativo in esame che pone una nuova disciplina sull'autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché sulla determinazione dei livelli *standard* di spesa sanitaria corrente, quest'ultima materia è regolamentata nel Capo IV dello schema, oltre che in alcune norme contenute nel Capo I.

Segnala che lo schema di articolato trasmesso alle Camere non comprende gli emendamenti su cui è stata (successivamente alla stesura dello schema) sancita l'Intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali. Il testo dell'Intesa (sancita nella seduta del 16 dicembre 2010) è in ogni caso allegato allo schema di decreto.

Riguardo alla determinazione dei livelli *standard* di spesa sanitaria corrente, lo schema di decreto prevede il progressivo superamento dei criteri attuali e la sostituzione con parametri ricavati dalla spesa in alcune regioni di riferimento (le cosiddette regioni «*benchmark*»).

Si ricorda che, nell'attuale assetto, ai fini del finanziamento della spesa sanitaria corrente, viene operato un riparto, tra le regioni, del livello nazionale di finanziamento, sulla base, tra l'altro, della spesa storica e della popolazione pesata per classi di età. La nuova disciplina prevede: l'individuazione (ogni anno) di tre regioni di riferimento e la determinazione dei costi *standard*, distintamente per l'assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro, l'assistenza distrettuale e l'assistenza ospedaliera, in base alla media *pro capite* pesata delle spese in tali settori nelle tre regioni suddette.

I nuovi parametri opereranno a decorrere dal 2013; per una fase transitoria, essi si applicano con riferimento ad una quota, progressivamente crescente, del finanziamento della spesa sanitaria corrente (commi 4 e 10 dell'articolo 22). La determinazione di tale progressione è individuata con il decreto del Ministro della salute il quale in virtù del comma 1 dell'articolo 22 determina annualmente i costi e i fabbisogni *standard*, (previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome). Riguardo al termine finale della fase transitoria, esso deve forse intendersi posto al 31 dicembre 2018. La citata Intesa del 16 dicembre 2010 limita l'ambito della nuova disciplina alle regioni a statuto ordinario.

Riguardo alle tre regioni di riferimento, esse sono scelte dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nell'ambito delle migliori cinque, individuate secondo la procedura di cui al comma 5 dell'articolo 22 – migliori con riguardo all'erogazione dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in condizioni di equilibrio economico, di efficienza e di appropriatezza e con qualità dei servizi svolti –. Qualora le regioni in condizioni di equilibrio economico siano in numero inferiore a cinque, il loro novero è integrato con le regioni che presentino il minor disavanzo (comma 11 dell'articolo 22), ossia tenendo conto del miglior risultato economico registrato nell'anno di riferimento, depurando i costi della quota eccedente rispetto a quella che sarebbe stata necessaria a garantire l'equilibrio economico.

L'individuazione delle cinque regioni è operata sulla base dei risultati relativi al secondo esercizio precedente a quello di riferimento (comma 7 dell'articolo 22). Ciò spiega la mancata intesa nella Commissione Salute della Conferenza Stato Regioni sulla proposta governativa relativa al riparto del fondo sanitario nazionale 2011, ritenuta da molte regioni poco soddisfacente ed equa. È infatti sulle risorse assegnate quest'anno che si determineranno i costi *standard* con l'entrata in vigore del federalismo fiscale, a partire dal 2013. In pratica, il riparto del fondo sanitario 2011 segna in modo indelebile il futuro finanziamento della spesa sanitaria, il futuro funzionamento dei sistemi sanitari regionali. Nella scelta delle tre regioni – operata, come detto, dalla Conferenza permanente – rientra obbligatoriamente la regione con il miglior risultato («la prima», come recita il comma 5).

La citata Intesa del 16 dicembre 2010 prevede (aggiungendo un periodo alla fine del comma 5) che nell'individuazione delle regioni si tenga conto «dell'esigenza di garantire una rappresentatività in termini di appartenenza geografica» al Nord, al Centro e al Sud, con almeno una regione di piccola dimensione geografica. Occorrerebbe forse chiarire se tale criterio si applichi con riferimento alla definizione della rosa di cinque regioni oppure con riguardo alla scelta della terna finale (in quest'ultimo caso, il criterio dovrebbe essere coordinato con il vincolo suddetto di inserimento della regione migliore).

Ma soprattutto si ritiene opportuno che nella scelta del *benchmarking* sia considerato come criterio l'omogeneità nella proporzione di popolazione distribuita tra Nord, Centro e Sud.

Ai fini della determinazione dei costi *standard*, la spesa sanitaria corrente di ciascuna delle tre regioni di riferimento è, in primo luogo, disaggregata nei tre macrolivelli di assistenza summenzionati (assistenza sanitaria collettiva in ambiente di vita e di lavoro; assistenza distrettuale; assistenza ospedaliera) (comma 6, alinea, dell'articolo 22). Il livello di spesa di ogni macrolivello viene poi, per ciascuna delle tre regioni, rideterminato secondo alcune operazioni correttive (indicate nelle lettere da *a*) a *d*) del comma 6), riguardanti la mobilità interregionale, una quota delle entrate proprie delle aziende sanitarie ed ospedaliere, la spesa relativa all'erogazione di livelli di assistenza superiori a quelli essenziali, le quote di ammortamento. Successivamente, si calcola il valore *pro capite* in relazione alla «popolazione pesata regionale» (popolazione pesata secondo i criteri richiamati nella lettera *e*) del comma 6 – lettera di cui, tuttavia, la citata Intesa del 16 dicembre 2010 prevede la soppressione – e nel comma 7).

Per quanto concerne i criteri previsti dal comma 6 dell'articolo 22, lo schema di decreto legislativo prevede infatti alla lettera *e*) che si tenga conto degli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, ovvero dell'indice di deprivazione socio-economica. Come già approfonditamente analizzato dalla Commissione in occasione dell'approvazione della risoluzione al termine dell'Affare assegnato sull'ammortamento del Servizio sanitario nazionale, il riparto del fabbisogno sanitario, basato prevalentemente sul dato anagrafico, pur non essendo l'unico fattore ad incidere sulla spesa sanitaria, finora ha avvantaggiato prevalentemente il Settentrione, finanziato maggiormente rispetto al Sud. Il meccanismo è noto: si parte dal presupposto che gli *over 65* si ammalano di più e quindi comportano un aumento della spesa sanitaria. Ma nell'assegnazione delle quote destinate al fabbisogno regionale non si può non considerare l'indice di deprivazione socio-economica: ossia, la mancanza di occupazione, il reddito, la bassa scolarità. Si tratta di elementi che – come dimostrano numerosi studi – incidono sulla possibilità di ammalarsi e che costano di più alle casse pubbliche. Ed è per tale ragione, che la lettera *e*) del comma 6 non va assolutamente soppressa, come proposto in sede di emendamenti dalla Conferenza Stato Regioni.

Il successivo articolo 23 dello schema prevede che i criteri per la determinazione dei costi *standard* possano essere riformulati, previa Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Non è chiaro, tuttavia, se occorra anche un atto successivo all'Intesa e se esso debba essere di rango legislativo. I costi *standard pro capite* così individuati costituiscono, a regime, i parametri di determinazione del livello nazionale di finanziamento della spesa sanitaria corrente (fatte salve talune poste integrative) (comma 2 dell'articolo 20).

Il finanziamento del suddetto fabbisogno sanitario *standard* è assicurato mediante gli strumenti di autonomia di entrata di cui al Capo I dello schema ed il fondo perequativo, previsto, a decorrere dal 2014, dall'articolo 11, commi da 5 a 8, dello schema. Tale fondo è inteso (comma 5 dell'articolo 11) a garantire, per ogni regione, il finanziamento integrale della spesa sanitaria e delle altre spese di cui al comma 1 dell'articolo 10 (tra cui quelle relative ai livelli essenziali delle prestazioni in materia di assistenza sociale). Fino al termine della fase transitoria summenzionata (cioè, fino al 31 dicembre 2018), il fondo perequativo può essere impiegato, a seconda dei casi, sia per la progressiva applicazione del criterio dei costi *standard* sia per la residua applicazione dei criteri previgenti (comma 5 dell'articolo 11).

In merito alla spesa sanitaria, si osserva altresì che il comma 3 del precedente articolo 2 fa salve le norme che subordinano l'erogazione di determinate quote di finanziamento della spesa alla verifica di alcuni adempimenti da parte delle regioni.

La senatrice BASSOLI (*PD*) chiede alcuni chiarimenti al relatore in ordine alla Intesa in sede di Conferenza unificata Stato-regioni-province autonome-città ed autonomie locali del 16 dicembre 2010, nonché in merito alla scelta della regione che presenta il miglior risultato. Inoltre, occorrerebbe avere maggiori ragguagli su come considerare nella scelta del *benchmarking* il criterio della omogeneità della proporzione di popolazione distribuita nelle diverse aree territoriali.

Il senatore ASTORE (*Misto*) ritiene che, nel momento in cui ha inizio l'esame di un provvedimento così delicato e rilevante, la Commissione si trovi di fronte ad un lavoro per così dire storico, in quanto è in questione la salvaguardia del Servizio sanitario nazionale, soprattutto a tutela delle fasce più deboli della popolazione. A suo avviso, l'impegno cui è chiamata la Commissione è tanto più indispensabile alla luce degli orientamenti che l'Esecutivo sta assumendo, nell'ottica sbagliata di una vera e propria contrattazione tra il Governo e le Regioni sulla tematica – qual è quella del federalismo – che imporrebbe un più scrupoloso richiamo al rispetto delle regole.

Si prenda come esempio significativo l'atteggiamento delle Regioni che intendono limitare la libera circolazione dei pazienti, rifiutando di considerare il fenomeno della mobilità nel riparto del fondo del Servizio

sanitario nazionale: a suo parere, si rischia di consumare una grave lesione alla tutela del diritto alla salute dei cittadini che devono essere liberi di scegliere dove andare per poter accedere alle migliori prestazioni.

Il senatore FOSSON (*UDC-SVP-Aut:UV-MAIE-Io Sud-MRE*) chiede al relatore se il riferimento all'indice di deprivazione socio-economica può tener conto anche dei fattori geografici, come ad esempio per quanto riguarda le zone montane.

Il senatore COSENTINO (*PD*) ritiene utile comprendere se il finanziamento della spesa sanitaria riguarda solo la spesa corrente oppure, come sembrerebbe dall'articolo 20, comma 2, che fa riferimento al finanziamento integrale, se si estenda anche alla spesa in conto capitale ed agli investimenti.

Il relatore CALABRÒ (*PdL*), dopo aver precisato che l'atto del Governo all'esame riguarda le sole regioni a statuto ordinario, si sofferma sul criterio di selezione delle cosiddette regioni *benchmark* tra le quali è poi scelta quella che presenta i migliori risultati sulla base di determinati criteri, tra i quali anche quello della appropriatezza. Inoltre, ribadisce che l'articolo 22, comma 6, alla lettera e), richiama gli indicatori relativi a particolari situazioni territoriali, in modo che nella definizione del costo *standard* si tenga conto di fattori ulteriori rispetto a quelli della età della popolazione.

In merito poi ai problemi sollevati dal senatore Astore sul tema della migrazione sanitaria, fa presente che attualmente le Regioni possono controllare l'appropriatezza dei soli ricoveri dei pazienti all'interno della stessa regione, mentre sfugge da qualsiasi controllo la migrazione sanitaria che si risolve nel ricovero del paziente presso altre regioni: a suo avviso, si è di fronte ad una disomogeneità che deve essere corretta.

Infine, pur riservandosi di svolgere un adeguato approfondimento, ritiene che il finanziamento della spesa sanitaria sembra concernere le sole spese correnti.

Il presidente TOMASSINI rassicura il senatore Astore e tutti i componenti della Commissione che il prosieguo dell'*iter* del provvedimento avverrà nel rispetto di tutte le garanzie procedurali in modo da consentire un dibattito serio ed approfondito: del resto, la presenza dei rappresentanti del Governo all'odierna seduta, la disponibilità a nominare il senatore Cosentino come correlatore del provvedimento, la scelta condivisa di svolgere un ciclo di audizioni, nonché i risultati conseguiti con la risoluzione approvata al termine dell'Affare assegnato sull'ammodernamento del Servizio sanitario nazionale, sono prova di questa disponibilità al confronto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(2515) Istituzione del registro nazionale e dei registri regionali degli impianti protesici mammari, obblighi informativi alle pazienti, nonché divieto di intervento di plastica mammaria alle persone minori, approvato dalla Camera dei deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice, senatrice RIZZOTTI (*PdL*), nell'esprimere il suo grande apprezzamento per la decisione del Governo di intervenire sul tema degli impianti protesici mammari, illustra il disegno di legge in esame – trasmesso dalla Camera (dov'è stato approvato il 22 dicembre 2010, in sede legislativa, dalla XII Commissione) – che prevede l'istituzione di registri nazionali e regionali relativi agli impianti protesici mammari e pone un divieto di applicazione dell'impianto, a soli fini estetici, sui soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età decisione necessaria a fronte della diffusione del fenomeno tra le ragazze con il consenso dei genitori.

Questo disegno di legge vuole tutelare la donna dall'abusivismo, dare sicurezza sulla tracciabilità dell'impianto protesico stesso ed annovera gli obblighi informativi doverosi prima di ogni intervento chirurgico, sottolineando regole, trasparenza, controlli e garanzie per la crescita di questi interventi chirurgici a fini estetici.

In particolare, ai sensi dell'articolo 1, il Ministero della salute e le regioni (o le province autonome) istituiscono, rispettivamente, un registro nazionale e un registro regionale, concernenti gli impianti protesici mammari effettuati in Italia.

I registri raccolgono i dati relativi agli impianti suddetti, con particolare riguardo alla loro durata, agli effetti collaterali, nonché all'incidenza dei tumori mammari e delle malattie autoimmuni. Rispetto ai presunti rischi connessi all'utilizzo di detti dispositivi medici, recentemente negli Stati Uniti è stato studiato ed escluso il rischio di conseguenti malattie immunitarie o cancerogene che una buona diagnostica strumentale riesce a prevenire ferma restando comunque l'importanza della valutazione dello *screening* in donne con protesi mammaria.

La raccolta ed il trattamento dei dati da parte dei registri regionali sono intesi sia al monitoraggio clinico del soggetto sottoposto ad impianto (al fine di prevenire le complicanze e migliorare la gestione clinico-assistenziale degli eventuali effetti indesiderati ed esiti a distanza) sia al monitoraggio epidemiologico (a scopo di studio e ricerca scientifica in campo clinico e biomedico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria). La raccolta ed il trattamento dei dati da parte dei registri nazionali sono volti esclusivamente al monitoraggio epidemiologico.

Si demanda ad un regolamento ministeriale sia la definizione dei tempi e delle modalità di raccolta dei dati nel registro nazionale sia la determinazione dei relativi obblighi informativi a carico delle regioni (e delle province autonome), sia – con riferimento anche ai registri regionali – l'individuazione: dei tipi di dati sensibili e delle operazioni eseguibili;

dei soggetti aventi accesso ai registri (in attuazione delle norme stabilite dal comma 7 del presente articolo 1); delle modalità di trasmissione tra le regioni dei dati raccolti fuori della regione di residenza del soggetto sottoposto ad impianto; delle garanzie e delle misure di sicurezza per il trattamento dei dati personali (secondo i principi generali di cui al comma 6 e mediante il ricorso ad un codice identificativo univoco del soggetto, che non consenta l'identificazione diretta di quest'ultimo).

L'articolo 2 introduce il divieto di applicazione di impianti protesici mammari, a soli fini estetici, su soggetti che non abbiano compiuto la maggiore età. Per l'inosservanza del divieto viene prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, pari a 15.000 euro. Si ricorda che tale sanzione non è comminata a carico del soggetto minorenne su cui venga eseguito l'impianto, anche in base alla norma generale di cui all'art. 2 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che esclude dall'ambito di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie i soggetti minorenni.

Occorrerebbe valutare se, così formulata, la sanzione in esame – in base ai principi di cui agli articoli 2, 3 e 5 della citata legge n. 689 – sia suscettibile di irrogazione, oltre che a carico dei soggetti che provvedano all'esecuzione dell'impianto, anche, almeno in alcuni casi, a carico dei soggetti tenuti alla sorveglianza – quali i genitori –.

L'articolo 3 del disegno di legge specifica che l'applicazione di protesi mammarie per fini estetici è riservata a coloro che siano in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia plastica o a chi, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbia svolto attività chirurgica equipollente nei precedenti 5 anni o sia in possesso del titolo di specializzazione in chirurgia generale, ginecologia e ostetricia, chirurgia toracica.

L'articolo 4 concerne, in primo luogo, la conservazione dei registri regionali (comma 1) e (comma 2) l'alimentazione dei medesimi, mediante tempestiva comunicazione dei dati da parte dei professionisti operanti nelle strutture sanitarie pubbliche e private autorizzate, dove siano effettuati interventi di plastica mammaria o dove siano seguiti le complicanze a distanza o gli effetti non desiderati. Per l'omissione dell'obbligo di raccolta, aggiornamento e trasmissione dei dati ai registri è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria, variabile da 500 a 5.000 euro (comma 3).

L'articolo 4 pone altresì l'obbligo, per ciascuna struttura sanitaria, di compilare una scheda informativa per ogni impianto protesico mammario (commi 4 e 5).

L'articolo 5 richiede che ogni due anni il Ministro della salute trasmetta al Parlamento una relazione sui dati raccolti nel registro nazionale e nei registri regionali, con riferimento alle finalità del monitoraggio epidemiologico suddetto.

L'articolo 6 reca le clausole di invarianza finanziaria.

Auspica, in conclusione, che anche in Senato si giunga all'approvazione di questo testo al fine di tutelare al meglio la salute delle donne.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

SUL SOPRALLUOGO DI UNA DELEGAZIONE DELLA COMMISSIONE PRESSO L'UNITÀ OPERATIVA MALATTIE A TRASMISSIONE SESSUALE DI SESTO SAN GIOVANNI, NELL'AMBITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SULLE MALATTIE AD ANDAMENTO DEGENERATIVO

La senatrice BIONDELLI (PD), relatrice dell'indagine conoscitiva sulle malattie ad andamento degenerativo, per il settore concernente alla sindrome HIV, dà sommariamente conto degli esiti del sopralluogo svolto il 14 gennaio scorso da una Delegazione della Commissione presso l'Unità Operativa malattie a trasmissione sessuale di Sesto San Giovanni. Si tratta di una struttura ambulatoriale che, integrata nel contesto ospedaliero del nosocomio San Gerardo e gestita finora dall'ASL Monza-Brianza, da oltre un decennio, oltre alla distribuzione dei farmaci antiretrovirali, eroga prestazioni specialistiche in favore dei soggetti sieropositivi, rispondendo ai bisogni delle fasce più fragili della popolazione, allo scopo di contenere la diffusione del *virus* attraverso la continuità della cura farmacologica antiretrovirale per i soggetti infetti.

Nel riservarsi di mettere a disposizione della Commissione la relazione e la documentazione acquisita nel corso del sopralluogo, coglie l'occasione per sottolineare con preoccupazione come, a seguito del passaggio di tale struttura nella gestione territoriale dell'Asl di Milano, la preannunciata ipotesi di trasferire l'attività di somministrazione dei farmaci antiretrovirali – a partire dall'inizio del mese di marzo – presso le tre principali strutture ospedaliere di Milano, oltre a collocarsi in netta controtendenza alle esigenze di valorizzazione e potenziamento dell'attività ambulatoriale sul territorio, rischi di rappresentare un *vulnus* per i bisogni dei pazienti nella fruizione di un servizio integrato ed efficiente. In proposito, chiede che sia avviata una riflessione circa l'esigenza di salvaguardare le funzioni del polo ambulatoriale richiamato, sollecitando l'impegno della Commissione al riguardo.

Il PRESIDENTE ricorda che, nel corso dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, tale esigenza è stata altresì sollevata dalla senatrice Bassoli, la quale ha messo in luce i positivi effetti derivanti dall'offerta integrata di servizi sociosanitari in favore di strati della popolazione colpiti da fenomeni di fragilità, paventando quindi il rischio di una possibile compromissione della continuità di cura e dell'aderenza farmacologica da parte dei soggetti sieropositivi in forza del passaggio dall'assistenza territoriale a quella ospedaliera. In tal senso, alla luce delle considerazioni espresse, si dichiara disponibile a rappresentare tale questione presso gli organi competenti della Regione Lombardia, esprimendo l'auspicio di un loro positivo interessamento alla problematica descritta.

La seduta termina alle ore 15,55.

TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI (13^a)

Martedì 18 gennaio 2011

235^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta notturna del 12 gennaio scorso.

Il presidente D'ALÌ comunica preliminarmente che la 5^a Commissione ha trasmesso il parere sugli emendamenti riferiti agli articoli 1 e 2 del testo del decreto-legge in esame, esprimendo avviso contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti 1.2 e 1.38, e non ostativo sulle restanti proposte emendative, ad eccezione degli emendamenti 1.5, 1.21, 1.37, 1.39, 1.40, 1.41, 1-bis.0.2, 1-bis.0.3 e 1-bis.0.4, per i quali la medesima Commissione si è riservata di esprimere il parere in un momento successivo.

Invita quindi i senatori che hanno presentato ordini del giorno ed emendamenti alla loro illustrazione.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, illustra gli emendamenti 1.18, 1.40, 1.41 e 1-bis.0.1.

Il presidente D'ALÌ avverte che i presentatori dei restanti emendamenti e degli ordini del giorno hanno rinunciato ad illustrarli.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente manifestando perplessità sui contenuti della proroga al 31 dicembre 2012 prevista dall'emendamento 1.41 per le società pubbliche affidatarie di servizi nell'ambito del ciclo dei rifiuti nel territorio della regione Campania.

Il relatore, senatore ORSI (*PdL*), fa presente che la posticipazione del termine è giustificata in considerazione della particolare complessità che caratterizza la gestione dei rifiuti in Campania. Annuncia quindi di voler depositare una riformulazione delle proposte emendative testé illustrate e chiede pertanto al Presidente una sospensione dei lavori della Commissione.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) stigmatizza l'assenza della gran parte dei senatori del Gruppo PdL, assenza che rappresenta il vero motivo della richiesta di sospensione dei lavori da parte del Relatore e che costituisce una prova ulteriore della irresponsabilità istituzionale della maggioranza che, a più di mezz'ora dall'orario previsto per l'inizio della seduta, non è in grado di assicurare il numero legale.

Il presidente D'ALÌ sottolinea che la maggioranza dovrebbe sempre contribuire al buon andamento dei lavori della Commissione attraverso il puntuale rispetto degli orari fissati per l'inizio delle sedute.

Il senatore MONTI (*LNP*) dichiara di concordare con il senatore Della Seta e fa presente che i senatori del suo Gruppo, pur provenendo dal Nord Italia, sono tutti presenti. Chiede pertanto al Presidente di invitare i senatori del Gruppo PdL ad una maggiore puntualità.

Il presidente D'ALÌ sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle ore 9,40, riprende alle ore 9,55.

Il senatore ORSI (*PdL*), in qualità di relatore, illustra le proposte emendative da lui riformulate (1.18 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.41 (testo 2) e 1-bis.0.1 (testo 2)) ed esprime parere contrario su tutte le restanti proposte emendative.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.18 (testo 2), 1.40 (testo 2), 1.41 (testo 2) e 1-bis.0.1 (testo 2). Invita il presentatore a ritirare l'emendamento 1-bis.1 e sulle restanti proposte emendative si associa al parere del Relatore. Esprime quindi parere favorevole sugli ordini del giorno G/2507/3/13 e G/2507/6/13 e parere contrario sui restanti ordini del giorno.

Il senatore ORSI (*PdL*), in qualità di relatore, si associa al parere espresso dal Ministro sugli ordini del giorno.

Il senatore DE LUCA (*PD*) ritira gli ordini del giorno G/2507/1/13, G/2507/2/13, G/2507/4/13 e G/2507/5/13 e sottoscrive tutti gli emendamenti a firma del senatore Di Nardo.

Verificata la presenza del numero legale, il Presidente pone ai voti l'ordine del giorno G/2507/3/13 che risulta approvato.

È quindi posto ai voti l'ordine del giorno G/2507/6/13, che risulta anch'esso approvato.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.1, che ha lo scopo di certificare il persistente stato di emergenza del settore dei rifiuti nella regione Campania nonostante la propaganda con cui il Governo afferma il superamento di una emergenza ambientale ormai coeva al berlusconismo.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 1.1, 1.2, 1.3, di identico contenuto dell'emendamento 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9 e 1.10, di identico contenuto dell'emendamento 1.11.

Con distinte votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.12, 1.13, 1.14, 1.15, 1.16 e 1.17, mentre risulta approvato l'emendamento 1.18 (testo 2).

È quindi respinto l'emendamento 1.19.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.20, che prevede la necessaria intesa delle amministrazioni comunali ai fini della individuazione delle aree in cui ricadono gli impianti di cui al secondo comma dell'articolo 1.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO interviene incidentalmente dichiarando di condividere la necessità dell'accordo dei comuni nell'individuazione delle aree occorrenti alla realizzazione degli impianti in parola. È necessario tuttavia evitare di formalizzare un potere di veto in capo ai sindaci, ferma restando la necessità di un loro costante coinvolgimento.

Con separate votazioni sono poi respinti gli emendamenti 1.20, 1.21, 1.22, 1.23, 1.24, 1.25 e 1.26.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) sottoscrive l'emendamento 1.27 dichiarando il voto favorevole poiché l'emendamento mira a risolvere i problemi relativi alla scadente qualità del *compost*, responsabile di miasmi che pregiudicano la vivibilità delle aree circostanti alle discariche.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene incidentalmente facendo presente la necessità di assicurare che l'attribuzione del codice CER venga

operata in considerazione delle caratteristiche chimico-fisiche che garantiscono lo stoccaggio dei rifiuti in condizioni di sicurezza.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.27 e 1.28.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.29.

Con distinte votazioni sono respinti gli emendamenti 1.29, 1.30, 1.31, 1.32, 1.33, 1.34, 1.35 e 1.36.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1.37, che mira ad un esplicito riconoscimento del permanere dello stato di emergenza del settore dei rifiuti in Campania.

Con separate votazioni sono quindi respinti gli emendamenti 1.37, 1.38 e 1.39, mentre risulta approvato l'emendamento 1.40 (testo 2).

Sono quindi respinti i subemendamenti 1.41 (testo 2)/1 e 1.41 (testo 2)/2.

Posto ai voti l'emendamento 1.41 (testo 2) risulta approvato.

L'emendamento 1-*bis*.1 è dichiarato decaduto per assenza del proponente.

In esito a distinte votazioni, l'emendamento 1-*bis*.0.1 (testo 2) risulta approvato mentre gli emendamenti 1-*bis*.0.2, 1-*bis*.0.3, 1-*bis*.0.4 e 1-*bis*.0.5 risultano respinti.

Il senatore DE LUCA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 1-*bis*.0.6, ricordando i contenuti dell'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 9 luglio 2008, rimasti ancora inattuati, e sottolineando che l'utilizzo delle cave abbandonate e dismesse rappresenta una lucrosa attività illecita per la criminalità organizzata che dispone, senza alcun controllo, dei beni appartenenti al demanio dello Stato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO fa presente che l'impiego delle cave dismesse ai fini del superamento dell'emergenza dei rifiuti in Campania è già all'attenzione del Governo che non ritiene di intervenire con lo strumento legislativo in materie già oggetto di ordinanza di protezione civile.

Il senatore ORSI (*PdL*) fa presente la necessità di assicurare che l'utilizzo delle cave sia effettuato nel rispetto dei requisiti tecnici e di sicurezza necessari a garantire la salute pubblica.

Il senatore FERRANTE (*PD*) ritiene che il Governo si trovi nell'imbarazzo di non poter riconoscere la perdurante emergenza dei rifiuti in Campania e che la questione delle cave rappresenti lo snodo essenziale attorno al quale la camorra riesce a realizzare i suoi profitti.

Il senatore DI NARDO (*IdV*) ritiene che l'impiego delle cave, rispettando le opportune prescrizioni tecniche, possa senz'altro contribuire alla soluzione dell'emergenza.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) interviene per puntualizzare alcune questioni di carattere tecnico in merito allo stoccaggio del *compost* di bassa qualità e delle ecoballe.

Su proposta del Presidente, la Commissione conviene di accantonare momentaneamente l'emendamento 1-*bis*.0.6.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta pomeridiana, già convocata per le ore 14.30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 11,20.

EMENDAMENTI E ORDINI DEL GIORNO AL DISEGNO DI LEGGE N. 2507

(Al testo del decreto-legge)

G/2507/1/13

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Il Senato,

premesso che:

la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti si protrae nella regione Campania dal 1994 e numerosi sono stati gli interventi per cercare di risolvere la situazione;

solo nell'ultima legislatura il Governo è intervenuto con cinque decreti-legge con l'obiettivo di riportare la normalità nei territori campani;

il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, che prevedeva la sostituzione delle strutture commissariali con un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, che ha provveduto ad attivare i siti da destinare a discarica;

i decreti-legge n. 90 del 2008 e n. 97 del 2008 hanno introdotto una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, per accelerare i tempi per la realizzazione dei termovalorizzatori e delle discariche;

è stata inoltre modificata la disciplina dei termovalorizzatori, ammettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti; in seguito è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autorizzati a svolgere le attività di trattamento meccanico e stoccaggio nonché di recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati;

è stata inoltre prevista la messa in opera di quattro termovalorizzatori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui sono stati concessi gli incentivi CIP 6; con il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato introdotto l'inasprimento della disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti; con il decreto-

legge n. 195 del 2009 il Governo ha ritenuto che vi fossero le condizioni per decretare la cessazione dello stato di emergenza in Campania, predisponendo le misure per il passaggio ad una situazione di normalità;

il ricorso alla decretazione d'urgenza pone in evidenza la gravità di un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un'azione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da parte del decisore politico;

allo scopo di garantire lo smaltimento dei rifiuti giacenti presso gli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti urbani e presso i siti di stoccaggio provvisorio, e nelle more dell'avvio a regime della funzionalità dell'intero sistema impiantistico previsto dal decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, è stata autorizzata la realizzazione di numerose discariche,

impegna il Governo:

ad avviare, contestualmente al conferimento dei rifiuti presso i siti di discarica, attuali e futuri, le opportune attività di bonifica e risanamento ambientale dei siti inquinati, ed evitare, mediante il costante monitoraggio delle attività di gestione dei rifiuti, l'inquinamento delle falde acquifere e il pregiudizio della salute dei cittadini residenti nei territori interessati dagli impianti.

G/2507/2/13

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Il Senato,

premessi che:

la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti si protrae nella regione Campania dal 1994 e numerosi sono stati gli interventi per cercare di risolvere la situazione;

solo nell'ultima legislatura il Governo è intervenuto con cinque decreti-legge con l'obiettivo di riportare la normalità nei territori campani;

il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, che prevedeva la sostituzione delle strutture commissariali con un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, che ha provveduto ad attivare i siti da destinare a discarica;

i decreti-legge n. 90 del 2008 e n. 97 del 2008 hanno introdotto una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e

beni culturali, per accelerare i tempi per la realizzazione dei termovalorizzatori e delle discariche;

è stata inoltre modificata la disciplina dei termovalorizzatori, ammettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilati (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti; in seguito è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autorizzati a svolgere le attività di trattamento meccanico e stoccaggio nonché di recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati;

è stata inoltre prevista la messa in opera di quattro termovalorizzatori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui sono stati concessi gli incentivi CIP 6;

con il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato introdotto l'inasprimento della disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti; con il decreto-legge n. 195 del 2009 il Governo ha ritenuto che vi fossero le condizioni per decretare la cessazione dello stato di emergenza in Campania, predisponendo le misure per il passaggio ad una situazione di normalità;

il ricorso alla decretazione d'urgenza pone in evidenza la gravità di un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un'azione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da parte del decisore politico;

l'articolo 1-*bis* del decreto-legge in esame proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; in tale ambito, tuttavia, la regione Campania può deliberare, su richiesta della provincia, la cessazione di tale regime transitorio; è inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo 11 sulle modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità che la competenza per la gestione e riscossione di TARSU e TIA sia assegnata in via definitiva ai comuni della regione Campania, come avviene nel resto d'Italia.

G/2507/3/13

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Il Senato,

premessi che:

l'emergenza rifiuti in Campania, dovuta alla mancanza di un corretto smaltimento, evidenzia in maniera drammatica la gravità e la vastità del problema rifiuti soprattutto nella città di Napoli e nell'hinterland metropolitano; problema che non può essere rinviato ma deve essere affrontato con un'azione intensamente e diffusamente risolutrice se si vuole evitare che l'emergenza continui ad aggravarsi, provocando danni sociali ed ambientali;

i ritardi nella pianificazione e nella preparazione di discariche adeguate, nonché nella costruzione di inceneritori e di impianti di compostaggio dei rifiuti, non fanno altro che accrescere l'emergenza e sollecitare forze malavitose e criminali ad inserirsi nelle articolazioni gestionali dei rifiuti, mentre la capacità residua delle discariche finora utilizzate evidenzia l'urgenza di provvedere alla raccolta differenziata nell'area napoletana per evitare l'approntamento di ulteriori, numerosissime discariche che creerebbero un danno irreversibile all'ecosistema regionale ed alla variegata morfologia dei territori,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare con ogni urgenza, nella salvezza delle precedenti condizioni socio-ambientali, progetti di bonifica dei territori già sedi di discariche nei comuni di Montesarchio (BN), di S. Bartolomeo in Galdo (BN), di S. Arcangelo Trimonte (BN) e nel sito di Benevento città, oltre che nei comuni di Ariano Irpino (AV) e di Savignano (AV), nonché piani di compensazione a favore dei comuni e dei territori suddetti per il grave, oneroso ed incommensurabile danno prodotto all'ecosistema.

G/2507/4/13

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Il Senato,

premessi che:

il comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge in esame integra il disposto del comma 5 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, al fine di introdurre misure sanzionatorie per i comuni che non abbiano conseguito gli

obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 123 del 2008, così come certificati dalla regione Campania; si prevede in tal caso che il prefetto diffidi il comune inadempiente a mettersi in regola con il sistema della raccolta differenziata, assegnandogli il termine perentorio di sei mesi, decorso inutilmente il quale il prefetto attiva le procedure di nomina di un commissario *ad acta*; da quanto disposto dall'integrazione di cui al citato comma 6 dell'articolo 1 si evince pertanto che non trova applicazione per tale fattispecie l'articolo 142, comma 1-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di rimozione e sospensione di amministratori locali, che espressamente dispone che «nei territori in cui vige lo stato di emergenza nel settore dello smaltimento dei rifiuti dichiarato ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, in caso di grave inosservanza degli obblighi posti a carico delle province inerenti alla programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale ed alla individuazione delle zone idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, ovvero in caso di grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, della promozione del recupero delle diverse frazioni di rifiuti, della raccolta e trasporto dei rifiuti primari di imballaggio ai sensi degli articoli 197 e 198 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, anche come precisati dalle ordinanze di protezione civile, il Sottosegretario di Stato delegato alla gestione dell'emergenza assegna all'ente interessato un congruo termine perentorio per adottare i provvedimenti dovuti o necessari; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del medesimo Sottosegretario, con decreto del Ministro dell'interno possono essere rimossi il sindaco, il presidente della provincia o i componenti dei consigli e delle giunte»;

il mancato obiettivo «minimo» di raccolta differenziata, previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 90 del 2008, non costituisce pertanto «grave inosservanza di specifici obblighi posti a carico dei comuni inerenti alla disciplina delle modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, della raccolta differenziata, e non determina la rimozione dei sindaci, con decreto del Ministro dell'interno ma solo il commissariamento *ad acta*;

continua a costituire invece grave inosservanza, ai fini dell'applicazione dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 267 del 2000, la semplice violazione dell'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, il quale prevede che «Fermo quanto previsto dai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, per fronteggiare i relativi oneri finanziari, le Società provinciali di cui alla legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, agiscono sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA). Le dette Società attivano adeguate azioni di recupero degli importi evasi nell'ambito della gestione del ciclo dei rifiuti ed a tale fine i

comuni della regione Campania trasmettono alle province, per l'eventuale successivo inoltro alle società provinciali, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

- a) gli archivi afferenti alla TARSU ed alla TIA;
- b) i dati afferenti alla raccolta dei rifiuti nell'ambito territoriale di competenza;
- c) la banca dati aggiornata al 31 dicembre 2008 dell'Anagrafe della popolazione»;

l'articolo 1-*bis* proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata; in tale ambito, tuttavia, la regione Campania può deliberare, su richiesta della provincia, la cessazione di tale regime transitorio; è inoltre prorogato al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dal medesimo articolo II sulle modalità di calcolo e riscossione della TARSU e della TIA;

il predetto articolo 1-*bis* non introduce tuttavia alcuna modifica al terzo periodo del comma 3 del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 195 del 2009 in merito all'aggiornamento del termine «perentorio» di trenta giorni dalla data di entrata in vigore del citato decreto n. 195, assegnato ai comuni per comunicare i dati TARSU e TIA, nonostante lo stesso comma 3 disponga di tener «Fermo quanto previsto dai commi 5-*bis*, 5-*ter* e 5-*quater*»;

appare evidente l'assoluta sproporzione tra le diverse sanzioni previste per le due menzionate fattispecie;

il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani è stato considerato «grave inosservanza degli specifici obblighi posti a carico dei comuni» per il sindaco del comune di Camigliano in Campania, l'ing. Vincenzo Cenname, determinandone la rimozione dalla carica elettiva e lo scioglimento del consiglio comunale con decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010;

tale sindaco aveva portato il comune di Camigliano a conseguire una percentuale superiore al 65 per cento di raccolta differenziata dei rifiuti,

impegna il Governo:

poiché il decreto in esame proroga al 31 dicembre 2011 il regime transitorio introdotto dall'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, che attribuisce alla competenza dei comuni le attività di raccolta, spazzamento e trasporto dei rifiuti e di smaltimento o recupero inerenti alla raccolta differenziata, a fissare un nuovo termine per la trasmissione alla pro-

vincia competente dei dati TIA e TARSU, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani;

ad assumere con urgenza le iniziative normative atte a non considerare, ai fini dell'applicazione dell'articolo 142, comma 1-*bis*, del decreto legislativo n. 267 del 2000, grave inosservanza degli specifici obblighi posti a carico dei comuni, il mancato rispetto del termine previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, come convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, in considerazione della proroga concessa e del necessario differimento del termine per la trasmissione dei dati TIA e TARSU, prevedendo anche in tale fattispecie la sola nomina di un commissario *ad acta*;

a considerare la necessità di dare pubblico riconoscimento alla virtù degli amministratori locali della Campania nel caso in cui tali sindaci abbiano conseguito nel proprio comune una raccolta differenziata, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani;

a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di revocare per ragioni di interesse pubblico il decreto emanato il 3 agosto 2010 che ha disposto la rimozione del sindaco di Camigliano e lo scioglimento del Consiglio comunale di Camigliano reintegrando il sindaco Vincenzo Cenname nelle sue funzioni.

G/2507/5/13

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Il Senato,

premessi che:

il decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, recante «disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed alla protezione civile», convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, ha previsto, all'articolo 11 comma 2, che le amministrazioni provinciali, anche per il tramite delle relative società da intendere costituite, in via d'urgenza, nelle forme di assoluta ed integrale partecipazione e controllo da parte delle amministrazioni provinciali, subentrino nei contratti in corso relativamente alle attività di raccolta, di trasporto, di trattamento, di smaltimento ovvero di recupero dei rifiuti;

lo stesso decreto-legge, all'articolo 11, comma 3, ha stabilito che dette società possano agire sul territorio anche quali soggetti preposti all'accertamento e alla riscossione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tariffa integrata ambientale (TIA), sottraendo la competenza ai comuni;

il comune di Camigliano (CE) non ha dato attuazione al citato decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010 non ottemperando all'obbligo di inviare alla provincia di Caserta i ruoli della TARSU;

a seguito di questo, il prefetto di Caserta nominava il 14 giugno 2010 un Commissario *ad acta* che acquisiva in breve tempo i ruoli della TARSU del comune di Camigliano; nonostante la provincia di Caserta fosse venuta in possesso dei ruoli della TARSU, il decreto del Presidente della Repubblica del 3 agosto 2010, su proposta del Ministro dell'interno, visti gli atti del prefetto di Caserta, stabiliva la rimozione del sindaco di Camigliano, Vincenzo Cenname, sciogliendo consequenzialmente il Consiglio comunale;

è intenzione del Governo modificare il decreto-legge n. 195 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 26 del 2010, lasciando ai comuni le competenze di raccolta e riscossione dei tributi per quanto concerne il servizio di igiene urbana, proprio come chiedeva otto mesi fa il comune di Camigliano nella persona del sindaco Vincenzo Cenname; la suddetta modifica non giustifica più, anche rispetto all'interesse pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale di Camigliano venendo meno il presupposto giustificativo della rimozione del sindaco, che assumerebbe caratteri eccessivamente sanzionatori rispetto ad un comportamento rilegittimato nel giro di pochi mesi;

il decreto-legge in esame stabilisce obblighi relativi alla raccolta differenziata nei comuni e il comune di Camigliano è stato virtuoso in questo senso durante l'amministrazione Cenname; il generale potere di autotutela della pubblica amministrazione le consente di rivalutare l'opportunità di un atto amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o nel caso di una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario e l'ordinamento ha fatto proprio questo principio nella legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, che ha introdotto un fondamento normativo al generale potere di riesame dei propri atti da parte della pubblica amministrazione,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità, nel nuovo contesto normativo, di revocare per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, il decreto di rimozione del sindaco e di scioglimento del comune di Camigliano e reintegrare l'ing. Vincenzo Cenname nella funzione di sindaco.

G/2507/6/13

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Il Senato,

premessò che:

la cronica situazione emergenziale relativa alla gestione ed allo smaltimento dei rifiuti si protrae nella regione Campania dal 1994 e numerosi sono stati gli interventi per cercare di risolvere la situazione;

solo nell'ultima legislatura il Governo è intervenuto con cinque decreti-legge con l'obiettivo di riportare la normalità nei territori campani;

il decreto-legge n. 90 del 2008 ha introdotto un nuovo modello per la gestione dell'emergenza campana, che prevedeva la sostituzione delle strutture commissariali con un apposito Sottosegretario di Stato presso la Presidenza del Consiglio, che ha provveduto ad attivare i siti da destinare a discarica;

i decreti-legge n. 90 del 2008 e n. 97 del 2008 hanno introdotto una serie di deroghe alle disposizioni in materia ambientale, igienico-sanitaria, prevenzione incendi, sicurezza sul lavoro, urbanistica, paesaggio e beni culturali, per accelerare i tempi per la realizzazione dei termovalorizzatori e delle discariche;

è stata inoltre modificata la disciplina dei termovalorizzatori, ammettendo gli incentivi di competenza statale destinati alla produzione di energia elettrica prodotta con impianti alimentati da fonti rinnovabili e assimilate (denominati CIP 6) anche per la parte non organica dei rifiuti; in seguito è stata attribuita alle province della regione Campania la titolarità degli impianti di selezione e trattamento dei rifiuti, che sono stati autorizzati a svolgere le attività di trattamento meccanico e stoccaggio nonché di recupero o smaltimento dei rifiuti; questi ultimi sono assimilati ai rifiuti urbani non differenziati;

è stata inoltre prevista la messa in opera di quattro termovalorizzatori (Acerra, Salerno, Napoli e Santa Maria La Fossa), cui sono stati concessi gli incentivi CIP 6;

con il decreto-legge n. 172 del 2008 è stato introdotto l'inasprimento della disciplina sanzionatoria per alcune ipotesi di violazione della normativa in materia di gestione dei rifiuti; con il decreto-legge n. 195 del 2009 il Governo ha ritenuto che vi fossero le condizioni per decretare la cessazione dello stato di emergenza in Campania, predisponendo le misure per il passaggio ad una situazione di normalità;

il ricorso alla decretazione d'urgenza pone in evidenza la gravità di un problema che è stato evidentemente sottovalutato e che, al di là degli interventi di carattere emergenziale che si sono resi necessari, merita un'azione di più largo respiro e basata su una precisa strategia di intervento da parte del decisore politico,

impegna il Governo:

ad attivarsi affinché la regione Campania informi il Parlamento, con apposita relazione semestrale, sullo stato della gestione dei rifiuti e sull'attuazione delle misure previste dal decreto-legge in esame e dai precedenti interventi normativi d'urgenza, nonché su ogni altra attività legata alla realizzazione di un efficace sistema di trattamento, comprese le misure adottate e i relativi effetti, per la riduzione dei rifiuti e la raccolta differenziata.

Art. 1.

1.1

DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Prima del comma 1, inserire il seguente:

«01. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, è dichiarato lo stato di emergenza nella regione Campania nel settore dello smaltimento dei rifiuti».

1.2

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cala Vitiello» aggiungere le seguenti: «; Terzigno (NA) località Pozzelle e »; Caserta-località Torrione (Cava Mastroianni)»».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è vietato qualsiasi conferimento di rifiuti presso la discarica «Cava Sari» nel comune di Terzigno. Il Presidente della regione, di concerto con gli enti locali interessati, individua le modalità, i tempi e i soggetti atti ad attivare il necessario ripristino ambientale del sito, nel pieno rispetto della normativa in materia.

1.3

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cala Vitiello» inserire le seguenti: «; Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni)».

1.4

D'ALIA, GIAI, GUSTAVINO

Al comma 1, dopo le parole: «e località Cava Vitiello» aggiungere le seguenti: «; Caserta – località Torrione (Cava Mastroianni)».

1.5

D'ALIA, GIAI, GUSTAVINO

All'articolo 1, dopo il comma 1, inserire il seguente 1-bis:

«1-bis. All'articolo 9 comma 1 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123 aggiungere alla fine il seguente periodo: "Il Presidente della regione sentite le provincie e il Governo è autorizzato altresì ad individuare ulteriori aree dove eventualmente realizzare siti da destinare a discarica, nel pieno rispetto della normativa comunitaria tecnica di settore".».

1.6

DI NARDO, DE LUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, le parole da: ", fermo restando quanto previsto" fino alla fine del comma sono soppresse».

1.7

DI NARDO, DE LUCA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Nelle more dell'approvazione definitiva del nuovo piano regionale dei rifiuti conforme ai pertinenti obblighi derivanti dal diritto dell'Unione Europea in materia ambientale, degli indispensabili interventi di bonifica, nonché delle risultanze relative ai controlli ambientali e sanitari nel territorio circostante, presso la discarica "Cava Sari" nel comune di Terzigno, è autorizzato esclusivamente il conferimento della frazione secca dei rifiuti».

1.8

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «realizzazione urgente» inserire le seguenti: «, mediante l'applicazione delle migliori tecnologie disponibili a salvaguardia della salute della popolazione e dell'ambiente, ».

1.9

MOLINARI, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, TEDESCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti» con le seguenti: «alla termodistruzione dei rifiuti con produzione di energia».

1.10

MAZZUCONI, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, primo periodo, le parole: «, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere,» sono soppresse.

1.11

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere.».

1.12

PARAVIA, FASANO, ESPOSITO, CARDIELLO

Al comma 2, la parola: «procede» è sostituita con le seguenti: «può procedere».

1.13

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «da individuare» inserire le seguenti: «, nell'ambito di personalità aventi elevata e riconosciuta indipendenza, imparzialità, esperienza e competenza,» e dopo le parole: «provvedono in via di somma urgenza ad individuare», inserire le seguenti: «, d'intesa con i comuni interessati,».

Conseguentemente, al medesimo comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: «sentiti» con le seguenti: «d'intesa con».

1.14

INCOSTANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da: «o fra i magistrati ordinari» fino alle parole: «competenze tecnico-giuridiche».

1.15

INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA

Al comma 2, dopo le parole: «che abbiano adeguate competenze tecnico-giuridiche» inserire le seguenti: «e non abbiano ricoperto cariche politiche nei tre anni precedenti la nomina».

1.16

D'ALIA, GIAI, GUSTAVINO

Al comma 2, sopprimere le parole da: «sulla base delle previsioni» fino a: «163,».

1.17

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DELLA MONICA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «previsioni di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,» con le seguenti: «procedure ordinarie di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e nel rispetto della normativa comunitaria,».

1.18

IL RELATORE

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «all'articolo 57 del» con le seguenti: «alla parte III del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al».

1.18 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire la realizzazione urgente di impianti nella regione Campania destinati al recupero, produzione e fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti, ferme le procedure amministrative e gli atti già posti in essere, il Presidente della regione Campania, ovvero i Commissari straordinari individuati ai sensi del comma 2, nell'ambito territoriale di competenza, con funzione di amministrazione aggiudicatrice sulla base delle previsioni di cui agli articoli 25 e 27 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, provvede, in via di somma urgenza, ad individuare le aree occorrenti assumendo tutte le necessarie ulteriori determinazioni anche ai fini dell'acquisizione della disponibilità delle aree medesime e conseguendo le autorizzazioni e le certificazioni pertinenti. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni dalla legge 14 luglio

2008, n. 123, e le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato di cui all'articolo 1 del predetto decreto-legge sono svolte dal Presidente della regione ed i termini dei procedimenti relativi al rilascio di autorizzazioni, di certificazioni e di nulla osta sono ridotti della metà. A tal fine il Presidente della regione costituisce un'apposita struttura di supporto composta da esperti del settore aventi adeguate professionalità nel numero massimo di cinque unità, con oneri quantificati in euro 350.000 a valere sulle risorse di cui successivo all'articolo 3, comma 1.».

Conseguentemente al comma 2, primo periodo, dell'articolo 1 sopprimere le parole: "destinati al recupero, alla produzione o alla fornitura di energia mediante trattamenti termici di rifiuti".

1.19

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le aree occorrenti» aggiungere le seguenti: «, previa esclusione di quelle province che hanno già messo a disposizione aree idonee nel quadro dello smaltimento regionale e fatta salva la quota parte dei rifiuti di propria produzione».

1.20

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «le aree occorrenti» aggiungere le parole: «d'intesa con il comune ove ricade l'impianto».

1.21

INCOSTANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, dopo il primo periodo, inserire il seguente: «Fino alla nomina dei suddetti commissari straordinari, i compiti e le funzioni di cui al presente comma sono attribuiti al Presidente della regione Campania».

1.22

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 2, sostituire il sesto e il settimo periodo, con il seguente: «I termini dei procedimenti e le procedure devono essere tali da garantire il rispetto della normativa europea».

1.23

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «È in ogni caso assicurato il rispetto della normativa comunitaria».

1.24

GASBARRI, MAZZUCONI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la Struttura di cui all'articolo 20 dell'OPCM 10 novembre 2010, n. 3904, è soppressa.».

1.25

MOLINARI, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, TEDESCO

Al comma 3, sostituire la parola: «biostabilizzazione» con la seguente: «stabilizzazione».

1.26

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «previa autorizzazione regionale» aggiungere le seguenti: «e rilascio di certificazione di idoneità tec-

nica da parte dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale».

Conseguentemente, al medesimo comma 3, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Al fine di verificare la reale idoneità dei livelli di stabilizzazione raggiunti dai rifiuti, qualora impiegati per le finalità di cui al precedente periodo, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania effettua sopralluoghi e campionamenti sui medesimi rifiuti, con l'obiettivo di certificare la loro compatibilità con l'impiego suddetto».

1.27

INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA

Al comma 3, lettera b), dopo le parole: «previa autorizzazione regionale» inserire le seguenti: «e rilascio di certificazione di idoneità tecnica da parte dell'ARPAC».

1.28

INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA

Al comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e impianti in genere per la produzione di biometano».

1.29

MAZZUCONI, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: «e di impianti in genere per la produzione di biogas».

1.30

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Sopprimere il comma 5.

1.31

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole da: «il prefetto diffida» fino alla fine del comma con le seguenti: «si applicano le disposizioni di cui all'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche».

1.32

D'ALIA, GIAI, GUSTAVINO

Al comma 6, sopprimere le parole da: «diffida» fino a: «prefetto».

1.33

INCOSTANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo il comma 6, inserire i seguenti:

«6-bis. Negli impianti industriali di produzione di cemento siti nel territorio della regione Campania si sostituisce, ai fini dell'alimentazione dei forni per la produzione del cemento, almeno il 10 per cento dei combustibili derivati da materiali fossili (carbone) con combustibile derivato da rifiuti di qualità, fino alla concorrenza di 20.000 tonnellate all'anno per gli anni 2011 e 2012.

6-ter. Dal 1° gennaio 2013 la sostituzione di combustibile fossile con combustibile derivato da rifiuti di qualità potrà raggiungere il 50 per cento del totale del materiale combustibile impiegato in ciascun impianto per la produzione di cemento».

1.34

ANDRIA, DELLA SETA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «il Governo» aggiungere le seguenti: «, dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225».

1.35

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano» *con le seguenti:* «Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

1.36

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «smaltimento dei rifiuti» *aggiungere le seguenti:* «urbani indifferenziati».

1.37

INCOSTANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Al comma 7, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «In caso di ulteriore necessità il Governo, attraverso la dichiarazione dello stato di emergenza, è autorizzato a promuovere accordi internazionali bilaterali per lo smaltimento dei rifiuti urbani indifferenziati della Campania in altri Paesi».

1.38

DI NARDO, DE LUCA

Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

«7-bis. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i sindaci dei comuni campani con la minore percentuale di raccolta differenziata raggiunta, adottano un piano di raccolta differenziata domiciliare, individuando allo scopo i beni strumentali e le modalità tecniche finanziarie e organizzative, volte ad assicurare la necessaria efficacia della suddetta raccolta.

7-ter. Alle attività di raccolta di cui al comma 7-bis, i comuni possono impiegare, previo accordo con le parti sociali, il personale in esubero di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto, che continua, a tal fine, a percepire il trattamento di sostegno al reddito fino alla scadenza, come prevista dal medesimo articolo. Possono altresì essere riconosciute

integrazioni al suddetto trattamento, con oneri a carico del bilancio dei relativi comuni».

Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «la regione Campania è autorizzata» fino alla fine del comma con le seguenti: «con particolare riferimento alle modalità organizzative e ai beni strumentali necessari ad incentivare la raccolta differenziata domiciliare, la regione Campania è autorizzata a disporre delle necessarie risorse finanziarie nel limite di 400 milioni di euro a valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.».

1.39

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo il comma 7 aggiungere i seguenti:

«7-bis. Ai fini dell'individuazione dei siti di discariche occorrenti per fronteggiare la fase emergenziale, ferma restando l'applicazione della vigente disciplina disposta con il decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, il Presidente della regione Campania esercita le funzioni già attribuite al Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123.

7-ter. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della regione Campania promuove una conferenza di servizi con la partecipazione dei Presidenti delle province della Campania, con la quale vengono definite modalità procedurali e temporali per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 7-bis.».

1.40

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Ricorrendo le condizioni di cui al comma 7, la regione Campania, sentite le province interessate, assume il coordinamento dei flussi interprovinciali di rifiuti urbani non pericolosi. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

1.40 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Nella permanenza di condizioni di criticità derivanti dalla non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti prodotti nella regione Campania e fino alla completa realizzazione dell'impiantistica necessaria per la chiusura del ciclo integrato dei rifiuti prevista dal decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito con modificazioni dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, il Presidente della regione Campania provvede con una o più ordinanze, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, all'apprestamento delle misure occorrenti a garantire la gestione ottimale dei rifiuti e dei relativi conferimenti per ambiti territoriali sovraprovinciali.»

1.41 testo 2/1

DELLA SETA

Sopprimere le parole: «, nella regione Campania,».

1.41 testo 2/2

DELLA SETA

Sopprimere le parole: «, nella regione Campania,» e sostituire le parole: «al ciclo integrato dei rifiuti» con le seguenti: «ai servizi pubblici locali».

1.41

IL RELATORE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«8. I termini di cui al comma 8, lettere a) e b), dell'articolo 23-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono prorogati al 31 dicembre 2012 per le società pubbliche affidatarie di servizi nell'ambito del ciclo dei rifiuti nel territorio della regione Campania.»

1.41 (testo 2)

IL RELATORE

Dopo il comma 7 inserire il seguente:

«7-bis. In relazione alla situazione di criticità nel settore dello smaltimento dei rifiuti, è prorogato, nella regione Campania, alla data del 31 dicembre 2012, il termine della cessazione dei servizi affidati *in house* inerenti al ciclo integrato dei rifiuti.».

Art. 1-bis**1-bis.1**

CORONELLA

Sopprimere l'articolo 1-bis.

1-bis.0.1

IL RELATORE

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Sanzioni)

1. All'articolo 6 del decreto legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Al fine di non pregiudicare le iniziative adottate per il ritorno alla normalità, le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche successivamente alla cessazione dello stato d'emergenza, laddove si verifichi la non autosufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani non pericolosi prodotti nell'ambito regionale e, conseguentemente, si proceda allo smaltimento degli stessi fuori da tale ambito ai sensi delle vigenti disposizioni."».

1-bis.0.1 (testo 2)

IL RELATORE

All'articolo 1, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«7-bis. In relazione all'intervenuta attuazione di quanto previsto dal comma 7, stante l'accertata insufficienza del sistema di gestione dei rifiuti urbani nella regione Campania, a decorrere dal quindicesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si applica la disciplina di cui all'articolo 6 del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210.».

1-bis.0.2

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. All'articolo 142 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, comma 1-bis sono aggiunte, in fine, le parole: "Non costituisce grave inosservanza degli specifici obblighi posti a carico dei comuni il mancato rispetto del termine perentorio previsto dall'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, per la trasmissione alla provincia competente dei dati indicati dalla norma medesima, concernenti il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani, nel caso in cui il sindaco abbia conseguito nel proprio comune una raccolta differenziata, a norma dell'articolo 11 del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, almeno pari al 55 per cento dei rifiuti urbani".

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto le-

gislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

1-bis.0.3

ANDRIA, DELLA SETA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191, i comuni della Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

2. È in facoltà dei comuni, singolarmente o in forma associata, ove ne valutino l'opportunità e la convenienza secondo i principi di sussidiarietà e di adeguatezza, regolare la gestione di segmenti del ciclo, ivi comprese le relative dotazioni impiantistiche, mediante apposite convenzioni con le province, che vi provvedono anche a mezzo delle società provin-

ciali costituite ai sensi dell'articolo 2 della legge della regione Campania 28 marzo 2007, n. 4.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge regionale prevista dall'articolo 2, comma 186-*bis*, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.

4. È fatta salva in capo ai soggetti attuatori la titolarità della gestione degli impianti di compostaggio in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché la facoltà di singoli comuni di realizzare e gestire impianti di compostaggio d'utenza comunale».

1-bis.0.4

ANDRIA, DELLA SETA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. I comuni della regione Campania, singolarmente o in forma associata, esercitano le funzioni in materia di gestione del ciclo dei rifiuti solidi urbani con le modalità previste dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e dalla legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, come modificata dalla legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2.

2. Nella fase transitoria fino all'approvazione del nuovo piano regionale di gestione dei rifiuti prosegue l'attuale gestione delle esistenti dotazioni impiantistiche d'interesse sovra comunale.».

1-bis.0.5

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 1-bis, aggiungere il seguente:

«Art. 1-ter.

1. La regione Campania è tenuta ad approvare il "Piano regionale per la prevenzione e riduzione dei rifiuti" contestualmente al "Piano re-

gionale per la gestione dei rifiuti” di cui al decreto legislativo 30 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni ed integrazioni.».

1-bis.0.6

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 1-bis, inserire il seguente:

«Art. 1-ter.

(Utilizzo delle cave abbandonate o dismesse)

1. In un quadro coerente con l'esigenza del definitivo superamento del problema dello smaltimento dei rifiuti in Campania, la regione Campania di concerto con gli enti locali procede, seguendo i principi dell'ordinanza del Commissario *ad acta* n. 11 del 7 giugno 2006, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della regione Campania n. 27 del 19 giugno 2006, all'individuazione di soluzioni aggiuntive, alle discariche individuate attraverso l'utilizzo di siti di cave abbandonate o dismesse, previa le opportune verifiche e nel rispetto della normativa tecnica di settore nazionale e comunitarie, in modo da far fronte immediatamente allo smaltimento dei rifiuti giacenti o comunque sversati sulle strade e nei territori urbani ed extraurbani e di approntare, al contempo, una soluzione definitiva e duratura».

Art. 2.

2.1

INCOSTANTE, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma:

«2-bis. Il Governo redige annualmente un rendiconto contabile delle attività dei consorzi di cui al presente articolo, ricomprendendo, a tal fine, la ricostruzione e l'accertamento della situazione economico-patrimoniale delle precedenti forme consortili, nonché gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla loro trasformazione».

Art. 3.**3.1**

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 1, sostituire le parole da: «150 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

3.2

ANDRIA, DELLA SETA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, la regione Campania emana un bando per l'assegnazione dei fondi di cui al comma 1 che devono essere così ripartiti:

a) nel limite di 50 milioni di euro per la realizzazione, il completamento o l'acquisto da parte di gestori del ciclo rifiuti di impianti di supporto al ciclo di valorizzazione delle raccolte differenziate o al cofinanziamento di impianti pianificati e non costruiti, e, preferibilmente, per la costruzione di impianti di compostaggio della frazione organica di rifiuti urbani anche nella fattispecie di quelli indicati all'articolo 1 comma 4;

b) nel limite di 100 milioni di euro per lo sviluppo delle raccolte differenziate, dando priorità ai sistemi domiciliari per la raccolta degli imballaggi e della frazione organica dei rifiuti.

1-ter. Nell'attribuzione dei finanziamenti di cui al comma 1-bis hanno priorità i comuni della regione Campania che abbiano superato il 50 per cento della raccolta differenziata».

3.3

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. I comuni della regione Campania possono escludere dal saldo rilevante ai fini del rispetto del patto di stabilità interno relativo a ciascun esercizio finanziario del triennio 2011-2013 gli investimenti in conto capitale nel settore della gestione integrata dei rifiuti, fino alla concorrenza massima di 300 milioni di euro totali, da ripartire nel triennio sulla base di un programma di pagamenti approvati dal Ministero dell'economia e delle finanze".

1-ter. Al minor gettito derivante dall'applicazione del comma 1-bis, nel limite di 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 1-quater.

1-quater. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

1-quinquies. Dall'attuazione del comma 1-quater devono derivare risparmi non inferiori a 300 milioni di euro per il triennio 2011-2013. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive

dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.4

DI NARDO, DE LUCA

Al comma 2, capoverso, sostituire le parole da: «282 milioni» fino alla fine del comma, con le seguenti: «400 milioni a valere sulle risorse di cui al comma 4-quater dell'articolo 4 del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

3.5

ANDRIA, DELLA SETA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

«2-bis. In deroga alle previsioni di legge, per garantire la continuità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, nonché per finanziare lo sviluppo della raccolta differenziata, i comuni della regione Campania possono accendere mutui, eventualmente destinati alla ricapitalizzazione delle società partecipate».

3.6

DI NARDO, DE LUCA

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«2-bis. Ai fini dell'attribuzione dei finanziamenti si può tenere conto degli obiettivi di raccolta differenziata effettivamente conseguiti e dei progetti finalizzati alla riduzione della produzione di rifiuti ed alla raccolta differenziata domiciliare, nonché delle strategie finalizzate all'obiettivo «rifiuti zero».

3.0.1

ARMATO, DELLA SETA, ANDRIA, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenuto conto della situazione di emergenza verificatasi nella regione Campania per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti, attua un coordinamento tra le regioni e predispone un programma strategico di interesse nazionale per la gestione dei rifiuti, attraverso il quale prevedere, d'intesa con le regioni, la realizzazione degli impianti eventualmente necessari per il trattamento e lo smaltimento dei rifiuti.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 3.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

4. Dall'attuazione del comma 3 devono derivare risparmi non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di

bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato.».

3.0.2

INCOSTANTE, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

(Rimborso del debito residuo)

1. Le somme dovute dai singoli enti locali della regione Campania allo Stato, per servizi garantiti dalle strutture commissariali e strettamente connessi allo smaltimento dei rifiuti fino alla data del 31 dicembre 2009, e di cui tali enti hanno fruito, nonché le somme dovute alla struttura del Sottosegretario di Stato ai sensi dell'articolo 12, comma 2, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, al netto delle somme già oggetto di recupero da parte del Ministero dell'interno ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3657 del 20 febbraio 2008, formano un debito unico e sono restituite allo Stato a decorrere dall'anno 2011 secondo un piano di rimborso ventennale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), sono stabilite le modalità per la restituzione delle somme di cui al comma 1, mediante rateizzazione in venti anni, senza maggiorazione di interessi, nonché le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio tra gli organi statali e l'ente locale interessato;

b) alle modalità di accertamento e di certificazione del debito di cui al comma 1, in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera *a*).

3. Alle minori entrate di cui al presente articolo si provvede, fino a concorrenza degli oneri, mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è te-

nuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

3. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori a 500 di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.3

DE LUCA, DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2011 le competenze in materia di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) e di tariffa integrata ambientale (TIA) sono esercitate dai comuni della regione Campania. La TARSU e la TIA sono determinate dai comuni avuto riguardo all'obbligo

di garantire, con oneri a carico dell'utenza, l'integrale copertura dei costi dell'intero ciclo di gestione dei rifiuti.

2. Le quote di tariffa afferenti segmenti del ciclo gestiti a livello sovra comunale sono trasferite agli enti competenti per il ristoro dei relativi oneri di gestione.».

3.0.4

ANDRIA, DELLA SETA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. La Cassa depositi e prestiti SpA, su istanza degli organi di liquidazione dei consorzi istituiti ai sensi della legge della regione Campania 10 febbraio 1993, n. 10, diviene cessionaria *pro soluto* dei crediti vantati dai predetti consorzi di bacino e dai loro organismi aventi causa nei confronti dei comuni per servizi resi nella gestione del ciclo dei rifiuti per il relativo ammontare debitamente accertato e certificato.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalità di attuazione delle disposizioni del comma 1, con riferimento:

a) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito, nel rispetto delle garanzie di contraddittorio tra le parti cedenti e cedute;

b) alle modalità di accertamento e di certificazione del credito in caso di mancato accordo in esito al contraddittorio di cui alla lettera a);

c) alla corresponsione da parte della cessionaria delle somme certificate in favore del soggetto cedente, che deve intervenire entro sessanta giorni dall'avvenuta certificazione;

d) alle modalità di corresponsione del debito da parte degli enti locali in favore della cessionaria, secondo un piano di rateizzazione di durata ventennale senza maggiorazione di interessi.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ciascuna amministrazione pubblica è tenuta ad adeguare le proprie attività agli indirizzi, ai requisiti e ai criteri formulati dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. A decorrere dalla stessa data:

a) in mancanza di una valutazione corrispondente agli indirizzi, requisiti e criteri di credibilità definiti dalla medesima Commissione, non possono essere applicate le misure previste dall'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale, ed è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di corrispondere ai propri dirigenti la componente della retribuzione legata al risultato; il dirigente che contravvenga al divieto per dolo o colpa grave risponde per il maggior onere conseguente;

b) è fatto divieto di corrispondere al dirigente il trattamento economico accessorio nel caso in cui risulti che egli, senza adeguata giustificazione, non abbia avviato il procedimento disciplinare nei confronti dei dipendenti in esubero che rifiutino la mobilità, la riqualificazione professionale o la destinazione ad altra pubblica amministrazione, entro un ambito territoriale definito e nel rispetto della qualificazione professionale;

c) è fatto divieto di attribuire aumenti retributivi di qualsiasi genere ai dipendenti di uffici o strutture che siano stati individuati per grave inefficienza, improduttività, o sovradimensionamento dell'organico.

5. Dall'attuazione del comma 4 devono derivare risparmi non inferiori a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011. I risparmi devono essere conseguiti da ciascuna amministrazione secondo un rapporto di diretta proporzionalità rispetto alla consistenza delle rispettive dotazioni di bilancio. In caso di accertamento di minori economie, si provvede alla corrispondente riduzione, per ciascuna amministrazione inadempiente, delle dotazioni di bilancio relative a spese non obbligatorie, fino alla totale copertura dell'obiettivo di risparmio ad essa assegnato».

3.0.5

DELLA SETA, ANDRIA, ARMATO, CARLONI, CHIAROMONTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, INCOSTANTE, MAZZUCONI, MOLINARI, TEDESCO

Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:

«Art. 3-bis.

1. I comuni della Campania devono conseguire un incremento della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani nel triennio 2011-2013 almeno nelle seguenti misure: 40 per cento entro il 31 dicembre 2011; 50 per cento entro il 31 dicembre 2012; 60 per cento entro il 31 dicembre 2013.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, i comuni della regione Campania che non hanno già conseguito la percentuale del 60 per cento di cui al comma 1 sottopongono alla regione Campania un apposito programma operativo triennale, anche a integrazione e aggiornamento di programmi già approvati. Nei comuni ad alta concentrazione insediativa il programma motiva eventuali ragioni ostative al rispetto degli obiettivi d'incremento nella misura di cui al comma 1, fermo restando l'obbligo di conseguire alla scadenza del triennio una percentuale di raccolta differenziata non inferiore al 50 per cento.

3. La regione approva i programmi di cui al comma 2 su parere dell'ARPAC che, nell'esercizio delle funzioni di supporto di cui all'articolo 196, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, garantisce un adeguato e tempestivo monitoraggio sull'attuazione del programma medesimo e redige, a cadenza semestrale, una relazione sul suo stato di attuazione, trasmessa al comune interessato, alla prefettura-ufficio territoriale del Governo e alla regione Campania.

4. In presenza di persistenti e gravi inadempimenti nel rispetto del programma, il prefetto assegna all'ente interessato un congruo termine per adottare i provvedimenti necessari per l'attuazione del programma medesimo; decorso inutilmente tale termine, su proposta motivata del prefetto, il Ministro dell'interno dispone con proprio decreto la rimozione del sindaco e lo scioglimento del consiglio comunale con le procedure di cui all'articolo 141, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267. Sono fatte salve le procedure partecipative di cui agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 142, e successive modifiche ed integrazioni».

236^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
D'ALÌ

Interviene il ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare Stefania Prestigiacomo.

La seduta inizia alle ore 15,05.

IN SEDE REFERENTE

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito e conclusione dell'esame)

Riprende l'esame del disegno di legge in titolo, sospeso nella seduta antimeridiana.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) chiede chiarimenti sulla nuova tipologia di rifiuto contraddistinta dal codice CER 19.05.03, di cui al comma 3 dell'articolo 1. In particolare, chiede se con tale codice si faccia riferimento ad un nuovo tipo di *compost* oppure alle cosiddette «ecoballe».

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO precisa che la tipologia di rifiuto dal codice CER 19.05.03 non concerne le ecoballe ed è relativa ad un nuovo materiale composto stabilizzato proveniente dagli stabilimenti di tritovagliatura ed imballaggio dei rifiuti. Si riserva comunque di comunicare ulteriori elementi informativi alla Commissione.

La Commissione procede all'esame dell'emendamento riferito all'articolo 2.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento 2.1.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime parere conforme a quello del Relatore.

Posto ai voti, l'emendamento 2.1 è quindi respinto.

La Commissione riprende l'esame dell'emendamento 1-*bis*.0.6, precedentemente accantonato.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO invita i presentatori a ritirare l'emendamento 1-*bis*.0.6, al fine di verificare la possibilità di pervenire alla formulazione di una proposta emendativa da presentare eventualmente in Assemblea e da riferire al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge.

Il senatore DE LUCA (*PD*) dichiara di apprezzare la disponibilità manifestata dal ministro Prestigiacomò ma insiste perché per il momento si proceda comunque alla votazione dell'emendamento.

Posto ai voti, l'emendamento 1-*bis*.0.6 è respinto.

Il senatore ORSI (*PdL*), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti riferiti all'articolo 3, nonché sugli emendamenti aggiuntivi allo stesso articolo.

Il ministro Stefania PRESTIGIACOMO esprime il medesimo avviso.

Posto ai voti l'emendamento 3.1 è respinto.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sugli emendamenti 3.2 e 3.3.

In esito a distinte votazioni gli emendamenti 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 e 3.6 sono respinti.

Sono quindi posti separatamente ai voti e respinti gli emendamenti 3.0.1, 3.0.2 e 3.0.3.

La senatrice MAZZUCONI (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.0.4, che intende evitare un esproprio surrettizio delle funzioni dei comuni in materia di tariffa di igiene ambientale.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.4 è respinto.

Il senatore DELLA SETA (*PD*) dichiara il voto favorevole sull'emendamento 3.0.5, sottolineando la necessità di non confondere i comuni virtuosi con quelli che non lo sono. Anche in Campania infatti vi sono realtà in cui la raccolta differenziata ha permesso di raggiungere punte di eccellenza di livello nazionale. L'emendamento in votazione prevede una maggiore responsabilizzazione delle amministrazioni comunali in termini di raccolta differenziata, mediante la sanzione della rimozione del sindaco e dello scioglimento del consiglio comunale.

Posto ai voti, l'emendamento 3.0.5 è quindi respinto.

La Commissione conferisce infine il mandato al Relatore a riferire in senso favorevole all'Assemblea sul testo del decreto-legge in esame, con gli emendamenti e gli ordini del giorno approvati, autorizzandolo altresì a richiedere di poter svolgere la relazione orale e ad apportare eventuali modifiche necessarie in sede di coordinamento formale, nonché a presentare le proposte emendative che eventualmente dovessero rendersi necessarie in correlazione con i pareri espressi dalla 1^a e dalla 5^a Commissione permanente.

SCONVOCAZIONE DELLA SEDUTA NOTTURNA DI OGGI E POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI

Il presidente D'ALÌ avverte che la seduta notturna già convocata per oggi, alle ore 20,30, non avrà luogo. La seduta già convocata per domani, mercoledì 19 gennaio 2011, alle ore 8,30, è posticipata alle ore 15.

La seduta termina alle ore 15,40.

POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (14^a)

Martedì 18 gennaio 2011

137^a Seduta

Presidenza della Presidente

BOLDI

Interviene il sottosegretario di Stato per gli affari esteri Scotti.

La seduta inizia alle ore 13,05.

IN SEDE REFERENTE

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Doc. LXXXVII, n. 3) Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, anno 2009

(Seguito e conclusione dell'esame congiunto)

Riprende il seguito dell'esame congiunto, sospeso nella seduta del 12 gennaio 2011.

La PRESIDENTE comunica che, essendo pervenuto il parere conclusivo della 5^a Commissione sulle ultime proposte emendative presentate al provvedimento in titolo, è possibile proseguire nella votazione degli emendamenti, sospesa nella seduta del 17 novembre 2010.

Posto in votazione, l'emendamento 9.3, precedentemente accantonato e sul quale convergono i pareri favorevoli della relatrice BOLDI (*LNP*) e del rappresentante del GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Con distinte votazioni, sono respinti gli emendamenti 9.7 e 9.8.

Successivamente, la relatrice BOLDI (*LNP*) ritira l'emendamento 9.9 e, di conseguenza, decadono i relativi subemendamenti 9.9/1 e 9.9/2.

La Commissione, quindi, approva l'emendamento 9.10 (testo 2).

Gli emendamenti 10.1 e 10.2, posti separatamente in votazione, non sono approvati.

Il sottosegretario SCOTTI e la relatrice BOLDI (*LNP*) invitano la proponente a ritirare l'emendamento 10.3, cui il senatore PEDICA (*IdV*) chiede di apporre la propria firma. Stante l'opposizione della proponente al ritiro, la suddetta proposta emendativa viene messa in votazione e respinta.

In seguito a separate votazioni, la Commissione non approva gli emendamenti 10.4, 10.5 e 10.6.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) ritira l'emendamento 10.7.

L'emendamento 10.8, fatto proprio dalla senatrice MARINARO (*PD*), messo ai voti, non è accolto dalla Commissione.

Con distinte votazioni, la Commissione respinge gli emendamenti 10.9, 10.10, 10.12, 10.13, 10.14, mentre la senatrice ADERENTI (*LNP*) ritira l'emendamento 10.11.

Poiché la senatrice GERMONTANI (*FLI*) ritira l'emendamento 10.16, che trasforma nell'ordine del giorno G/2322/11/14, viene a decadere il subemendamento 10.16/1.

Messo ai voti, non viene accolto l'emendamento 10.17.

Il senatore BORNACIN (*PdL*) e la senatrice ADERENTI (*LNP*) ritirano, rispettivamente, gli emendamenti 10.18 e 10.19.

Posti distintamente in votazione, la Commissione respinge gli emendamenti 10.20, fatto proprio dal senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), 10.21 e 10.22.

I relativi proponenti ritirano gli emendamenti 10.23 e 10.24.

In seguito a separate votazioni, non vengono approvati gli emendamenti 10.25, 10.26 e 10.27.

L'emendamento 10.15 (testo 2), rispetto al quale esprimono parere favorevole sia la relatrice BOLDI (*LNP*) che il GOVERNO, è approvato dalla Commissione.

Gli emendamenti di identico tenore, 11.1, fatto proprio dal senatore LUSI (*PD*), 11.2, 11.3 ed 11.4, posti congiuntamente in votazione, sono respinti.

Parimenti respinto dalla Commissione è l'emendamento 11.5, verso il quale il rappresentante del GOVERNO aveva manifestato la propria contrarietà.

Vengono successivamente approvati i subemendamenti, formulati dalla relatrice, 11.0.1/2 e 11.0.1/1, nonché il relativo emendamento cui si riferiscono, 11.0.1, di provenienza governativa.

Nonostante l'invito della relatrice BOLDI (*LNP*) a ritirare i subemendamenti 11.0.2/1 e 11.0.2/2 (testo 2) – quest'ultimo riformulato per ottemperare al parere della 5^a Commissione che chiede l'invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica – i proponenti insistono per la loro votazione, la quale, una volta effettuata, registra il relativo respingimento.

Il subemendamento 11.0.2/4, formulato dalla relatrice e valutato favorevolmente dal GOVERNO, viene posto in votazione ed accolto dalla Commissione.

Il subemendamento 11.0.2/3 (testo 2), come riformulato secondo le indicazioni contenute nel parere espresso dalla 5^a Commissione, posto ai voti, viene respinto.

La Commissione, quindi, votando separatamente, approva l'emendamento 11.0.2 e respinge l'emendamento 11.0.3.

Indi, con distinte votazioni, vengono approvati il subemendamento 11.0.4/1 e la corrispondente proposta emendativa 11.0.4 (testo 3), come riformulata in seguito all'espressione del parere condizionato *ex* articolo 81 della Costituzione della Commissione Bilancio.

La PRESIDENTE, quindi, avverte che si passa ad esaminare i subemendamenti presentati alla nuova versione (testo 2) dell'emendamento governativo 11.0.9.

In merito al subemendamento 11.0.9 testo 2/1, il sottosegretario SCOTTI esprime il parere favorevole del Governo a condizione che vengano eliminate le parole «alle disposizioni e».

Concordando con tale modificazione il proponente, senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*), il subemendamento in titolo viene, quindi, posto in votazione ed approvato nella nuova formulazione 11.0.9 testo 2/1 (testo 2).

Successivamente, la Commissione approva il subemendamento 11.0.9 testo 2/2.

In seguito, viene posto in votazione ed accolto il subemendamento 11.0.9 testo 2/4 (testo 2), riformulato omettendo le parole «delle disposizioni e».

In corso di seduta, la senatrice ADERENTI (*LNP*) presenta una versione modificata del subemendamento 11.0.9 testo 2/5, sulla quale converge la posizione favorevole del Governo. Di tal guisa, il subemendamento 11.0.9 testo 2/5 (testo 2) viene messo ai voti ed approvato.

La Commissione, quindi, con distinte votazioni, approva il subemendamento 11.0.9 testo 2/6 e respinge il subemendamento 11.0.9 testo 2/7.

Posti in votazione in modo distinto, sono accolti gli emendamenti 11.0.9 (testo 2), 11.0.10 e 11.0.11.

Terminata la votazione di tutte le proposte emendative, la PRESIDENTE propone, quindi, di passare all'esame dei vari ordini del giorno presentati.

Il rappresentante del GOVERNO dichiara di non essere in grado di accogliere l'ordine del giorno G/2322/1/14 – chiedendone, conseguentemente, il ritiro – in quanto esso si riferisce ad una materia che è oggetto di delega legislativa, pur manifestando condivisione con il merito dell'atto di indirizzo presentato dalla senatrice Germontani.

Poichè la proponente, confortata da un intervento di sostegno della senatrice MARINARO (*PD*), non ritiene di accogliere l'invito del sottosegretario Scotti, l'ordine del giorno in argomento viene messo ai voti e respinto dalla Commissione.

L'ordine del giorno G/2322/2/14, in merito al quale il rappresentante del GOVERNO si pronuncia in senso favorevole, messo ai voti su richiesta del proponente, è approvato.

Il senatore DI GIOVAN PAOLO (*PD*) ritira l'ordine del giorno G/2322/3/14.

L'ordine del giorno G/2322/4/14, messo in votazione, viene respinto.

Il GOVERNO accoglie come raccomandazione gli ordini del giorno G/2322/5/14 e G/2322/6/14.

L'ordine del giorno G/2322/7/14 è accolto dal Governo con la riformulazione del relativo impegno (testo 2), suggerita dallo stesso sottosegretario SCOTTI.

Successivamente, vengono accolti dal rappresentante del GOVERNO gli ordini del giorno G/2322/8/14, G/2322/10/14 e G/2322/11/14, mentre non viene accolto l'ordine del giorno G/2322/9/14.

Non essendovi ulteriori richieste di intervento, la PRESIDENTE, dopo aver appurato la presenza del numero legale richiesto, pone, quindi, in votazione il conferimento del mandato a riferire favorevolmente all'Assemblea sul disegno di legge in titolo, con le modificazioni ad esso apportate nel corso dell'esame, autorizzando altresì la relatrice ad effettuare gli interventi di coordinamento formale eventualmente necessari.

La Commissione approva.

Successivamente, la PRESIDENTE, verificata la presenza del prescritto numero legale per deliberare, pone in votazione lo schema di relazione all'Assemblea, predisposto dal senatore De Eccher, sul documento LXXXVII, n. 3, che risulta approvato.

Al termine dell'esame, la PRESIDENTE tiene a ringraziare tutti i Commissari per il proficuo lavoro svolto in comune, che ha consentito, tra l'altro, di licenziare un provvedimento – la legge comunitaria 2010, appunto – che, almeno nella fase procedurale della prima lettura del Senato, si presenta attraverso un testo «snello» e, quindi, non appesantito da disposizioni che non attengono all'oggetto proprio e tipico del disegno di legge comunitaria annuale.

Ciò è stato possibile, a suo avviso, anche perché si è inteso applicare, con il consenso di tutti i Gruppi parlamentari della Commissione, in modo rigoroso i criteri di ammissibilità degli emendamenti, fissati, come è noto, oltre che dal Regolamento del Senato, dalla legge n. 11 del 2005.

Conclude esprimendo l'auspicio che tale approccio venga rispettato anche presso l'altro ramo del Parlamento, permettendo, di tal guisa, una celere approvazione definitiva del mentovato disegno di legge.

La seduta termina alle ore 14,05.

RELAZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO LXXXVII, N. 3

La Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea, relativa al 2009, è stata presentata dal Governo il 5 agosto scorso, e arriva all'esame del Parlamento con più un anno di ritardo. Ciò, evidentemente, ne vanifica in parte l'incisività quale strumento ad un tempo conoscitivo e programmatico. Per questo motivo si ribadisce la necessità e l'urgenza di provvedere alle opportune modifiche del Regolamento del Senato, al fine di esperire un esame disgiunto tra la Relazione stessa e il disegno di legge comunitaria annuale.

Inoltre, in forza del nuovo articolo 15 della legge n. 11 del 2005, da quest'anno il Governo deve presentare al Parlamento, oltre alla Relazione annuale relativa all'anno pregresso, anche una seconda relazione, di carattere programmatico, che tenga conto dei programmi di lavoro dell'Unione europea e riguardi le linee della politica europea dell'Italia per l'anno in corso.

La Relazione annuale relativa al 2009 non poteva non essere fortemente caratterizzata da due principali eventi di portata europea e mondiale: la riforma dei trattati istitutivi dell'Unione europea e la grave crisi economico-finanziaria. Come è noto, il primo dicembre 2009 è entrato in vigore il Trattato di Lisbona che ha sostanzialmente mutato l'organizzazione dell'Unione, innovandola profondamente nella struttura, nelle competenze e nella formulazione degli obiettivi. Al contempo il quadro mondiale in cui l'Europa è inserita è rimasto complesso e fluido, tanto da far necessariamente riflettere le istituzioni non solo sugli aspetti interni ma anche sul ruolo dell'Unione nella sulla scena mondiale, con risvolti anche nel campo degli affari esteri e della politica di sicurezza.

La Relazione è strutturata in tre parti.

La prima verte sul processo di integrazione europea e gli orientamenti generali delle politiche dell'Unione, ed esamina le questioni istituzionali, la risposta alla crisi mondiale ed i problemi climatici ed energetici.

La seconda verte sulla partecipazione dell'Italia al processo di integrazione europea e recepimento del diritto dell'Unione nell'ordinamento interno. In questa parte sono analizzati i profili generali (fase ascendente e discendente), la partecipazione al processo normativo nelle singole politiche e la dimensione esterna del processo di integrazione europea.

La terza parte infine verte sulle politiche di coesione economica e sociale ed i flussi finanziari dall'Unione europea all'Italia, con particolare riguardo all'attuazione delle politiche di coesione e all'andamento dei flussi finanziari dall'Unione all'Italia nel 2009.

1. PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E ORIENTAMENTI GENERALI DELLE POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA

Sezione I – Questioni istituzionali. Come già accennato, la «questione istituzionale» è stata al centro dell'anno 2009, imperniato sul processo di ratifica del Trattato di Lisbona. L'ultima ratifica, quella della Repubblica ceca (novembre 2009), ha permesso l'entrata in vigore del Trattato il primo dicembre. L'Italia ha seguito da vicino questi importanti passaggi partecipando alle varie consultazioni che si sono tenute.

Molte sono le novità che sono state introdotte: sono aumentate le competenze dei parlamenti nazionali, il Consiglio europeo e la Banca Centrale Europea (BCE) sono state espressamente inserite nel novero delle istituzioni, è stato creato l'Alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza (che accorpa le due precedenti figure del Commissario per le relazioni estere e dell'Alto rappresentante PESC) che contemporaneamente è anche vicepresidente della Commissione europea, si è rafforzato il ruolo del Parlamento europeo anche attraverso l'estensione delle procedure di codecisione, è stato riformato il Consiglio e sono aumentati gli ambiti decisi a maggioranza qualificata.

Nell'ambito delle politiche, vi sono innovazioni nel campo della PESC (Politica estera e di sicurezza comune) e nell'ambito della politica economica e monetaria, è stata creata una competenza in materia di protezione civile e prevenzione dei rischi, sono state rafforzate le competenze in settori come la proprietà intellettuale, l'energia, lo spazio, il turismo, lo sport, la cooperazione amministrativa. Particolare attenzione è stata riservata al neoistituito Servizio europeo per l'azione esterna, che sarà sottoposto all'Alto rappresentante. Al termine delle questioni istituzionali la Relazione non ha trascurato l'allargamento dell'Unione, tema che il Governo ha sempre seguito con attenzione. In questa ottica l'Italia sostiene apertamente l'adesione dell'Islanda, mentre le trattative dell'Unione europea con Croazia (già membro NATO dal 2009) e Turchia sono ancora aperte.

Sezione II – La risposta dell'Unione europea alla crisi mondiale. La crisi finanziaria esplosa verso la fine del 2008 negli Stati Uniti ha rapidamente investito il mercato finanziario globale e l'economia reale, generando una recessione che, altrettanto rapidamente, si è diffusa a livello mondiale. La risposta dell'Unione europea contro la recessione economica, dopo aver affrontato l'emergenza finanziaria generale ed in particolare quella greca, si è concentrata in una serie di interventi riguardanti alcuni settori specifici e con nuove regole per gli aiuti di Stato.

La Relazione nota che molto del lavoro è stato svolto in seno del Consiglio Ecofin ed è stato di coordinamento e di trattazione delle problematiche della crisi, in cui sono state avviate anche procedure per disavanzi eccessivi per 21 Paesi su 27. L'Italia in particolare ha ricevuto delle raccomandazioni inerenti il rientro del rapporto deficit/Pil al di sotto del 3% entro il 2012, riscuotendo nel contempo apprezzamento per la validità della riforma pensionistica. Il Consiglio ha poi approvato un orientamento generale volto a creare tre autorità, le European Supervisory Authorities

destinate a vigilare sui servizi finanziari dell'Unione europea. Per il 2010 l'Unione si è posta l'obiettivo di uscire dalla crisi e far riprendere lo sviluppo e l'occupazione.

Sezione III – Energia e cambiamenti climatici. Il percorso fatto dall'Unione nel corso del 2009 in materia energetica non poteva trascurare gli obiettivi relativi alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico, all'efficienza energetica, allo sviluppo energetico sostenibile ed alla ripresa economica in questo settore. La partecipazione al vertice di Copenhagen sui cambiamenti climatici è stata una opportunità che ha visto l'Unione offrire come soluzione un «pacchetto» legislativo (di recente approvazione) inerente i cambiamenti climatici. La relazione sottolinea che questa azione, decisa per far assumere all'Unione la leadership della conferenza, non ha avuto purtroppo gli esiti sperati. Le linee-guida del Governo sono state coerenti con questa ambizione. Gli impegni futuri dell'Unione si concentreranno nel migliorare il mercato interno dell'energia, la sicurezza dell'approvvigionamento strategico, la riduzione dei gas serra ed infine lo sviluppo della green economy, tema ricompreso anche nella Strategia europea per lo sviluppo nota come Europa 2020.

2. PARTECIPAZIONE DELL'ITALIA AL PROCESSO DI INTEGRAZIONE EUROPEA E RECEPIMENTO DEL DIRITTO DELL'UNIONE NELL'ORDINAMENTO INTERNO

Sezione I – Profili generali ed orientamenti. La sezione in oggetto dà conto delle attività relative alle fasi ascendente e discendente della legislazione europea.

Per quanto riguarda la fase ascendente, la Relazione sottolinea la centralità del Comitato interministeriale per gli affari europei (CIACE), il quale ha dato impulso a tutta una serie di incontri interministeriali, diversificati a seconda delle materie trattate. In particolare, il 20 luglio 2009 si è svolto un incontro tra il sottosegretario Letta e i rappresentanti delle Amministrazioni interessate, avente lo scopo di illustrare le ricadute sull'assetto istituzionale italiano derivanti dall'entrata in vigore del Trattato di Lisbona, per un adeguato coordinamento. Queste attività definite «a geometria variabile» ed il coinvolgimento del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio hanno permesso di affrontare sia le questioni politiche sia quelle tecniche, analizzando le principali tematiche strategiche nel primo caso e concentrando l'attenzione su una serie di dossier nel secondo. La Relazione su quest'ultimo tema evidenzia che le esigue risorse umane a disposizione hanno limitato l'attenzione ad una serie di dossier, comunque caratterizzati dalla loro trasversalità ed importanza strategica. Concretamente i dossier tematici più importanti fra quelli affrontati sono stati quelli riguardanti l'energia ed i cambiamenti climatici, la proprietà intellettuale, la direttiva antidiscriminazione, la tutela della biodiversità.

Nel corso del 2009 si è assistito anche ad una importante azione del Parlamento italiano. La Relazione nota il buon dialogo instauratosi fra le Camere e le Istituzioni europee, in linea con le modifiche del Trattato di

Lisbona. Ciò ha comportato che nel corso del 2009 sono stati emanati 11 atti o risoluzioni della Camera e 13 del Senato, redatti anche grazie alle informative del Governo ed in coordinamento con il Dipartimento delle politiche comunitarie. Nel corso dell'anno sono state apprezzate le contribuzioni delle parti sociali e delle regioni al funzionamento del processo decisionale dell'Unione, nei relativi settori di competenza.

Per quanto riguarda la fase discendente, la Relazione evidenzia come il recepimento del diritto dell'Unione da parte italiana ha imposto al Governo una serie di azioni articolate sulle leggi comunitarie del 2008, del 2009 e del 2010.

Nel quadro di adeguamento del diritto interno a quello comunitario le azioni sono state prese su più piani.

Riguardo alla valutazione europea del recepimento delle direttive riguardanti il mercato interno (c.d. Scoreboard) la Relazione nota che l'Italia ha ridotto il suo deficit di recepimento delle direttive, passando dal 1,7% all'1,4%; a tal riguardo si evidenzia però come sia ancora lontano dal previsto 1% fissato come obiettivo nel 2007.

Nel settore delle procedure di infrazione si è potenziato l'impegno per la riduzione dei casi aperti con la Commissione: a fine 2009 le 153 procedure pendenti segnano uno dei tassi più bassi del decennio, anche se, nota la Relazione, si è ancora distanti dai risultati dei principali governi dell'Unione. Il Governo si è impegnato nella velocizzazione del processo di adeguamento al diritto europeo, mediante l'adozione di una serie di misure nel corso del 2010.

Sezione II – Partecipazione al processo normativo delle singole politiche. Quasi un terzo della Relazione è dedicata alla partecipazione al processo normativo nelle singole politiche, a cominciare da quelle legate al mercato interno ed alla concorrenza. Il documento prosegue con la trattazione delle attività nel settore della politica agricola e della pesca, della politica per i trasporti e le reti transeuropee, e delle politiche nei settori di ricerca e innovazione, energia, ambiente, fiscalità, lavoro, salute, istruzione, formazione, cultura, turismo e le politiche sociali. Vengono inoltre considerati i settori dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, gli affari interni e la cooperazione giudiziaria.

Sezione III – La dimensione esterna del processo di integrazione europea. Il tema della politica estera e della sicurezza comune (PESC) è seguito con particolare attenzione per quanto riguarda il contesto balcanico, in cui le attività a livello europeo sono incentrate a incrementare la stabilizzazione dell'area. Non sono stati inoltre sottovalutati il Medio Oriente, le crisi africane, la situazione in Myanmar ed infine la cooperazione con le più significative organizzazioni internazionali e regionali (a partire dalla NATO).

Per quanto riguarda gli aspetti della Politica estera di sicurezza e difesa (PESD) la Relazione sottolinea l'impegno italiano profuso in diverse missioni, che impegna il nostro strumento militare a livello di personale, mezzi e risorse. I risultati sono positivi, e si traducono in un pieno apprez-

zamento per le capacità civili e militari nazionali. Per quanto riguarda l'azione del 2010 la Relazione prevede l'impegno dell'Italia si impegnerà in un'attiva partecipazione in tutte le aree di dialogo fra l'Europa e gli altri partners internazionali. Vengono specificati gli interessi italiani ad incrementare il dialogo con l'Est (Russia, Turchia) il Sud (tramite la struttura «Unione per il Mediterraneo»), l'America latina, l'Asia e naturalmente con i partner transatlantici (Canada e Stati Uniti).

La Relazione conclude questa parte citando alcune iniziative adottate in merito alla politica commerciale; di particolare importanza è stato l'impegno in merito alla regolamentazione sull'etichettatura obbligatoria dell'origine per i prodotti importati da Paesi extraeuropei. Vi sono inoltre degli accenni ai risultati conseguiti dall'azione europea in merito a certi comparti produttivi (siderurgia, settore tessile, prodotti agro-alimentari) ed, infine, l'importante modifica al Regolamento (CE) n. 1334/2000 in merito all'esportazione di materiali e tecnologie «duali» (cioè con implicazioni sia civili che militari).

3. POLITICHE DI COESIONE ECONOMICA E SOCIALE ED I FLUSSI FINANZIARI DALL'UNIONE EUROPEA ALL'ITALIA

Sezione I – Attuazione delle politiche di coesione nel 2009 e priorità per il 2010. Il contesto macroeconomico e finanziario in cui si inserisce l'anno 2009 è stato decisamente complesso a livello nazionale ed internazionale. La Relazione nota che durante questo anno l'impegno del Governo è stato rivolto al coordinamento, alla sorveglianza, al monitoraggio ed alla promozione delle azioni dirette alla piena attuazione della politica di coesione e sviluppo territoriale dell'Unione, così come prevista dall'articolo 174 del TFUE. In particolare il 2009 ha coinciso con la conclusione delle attività previste nella programmazione 2000-2006 e con l'attuazione dei programmi del ciclo 2007-2013. Per quanto riguarda la programmazione 2007-2013, nel 2009 è proseguita l'attuazione dei Programmi del Quadro Strategico Nazionale 2007-2013, con un'attenzione particolare agli investimenti programmati nel settore delle infrastrutture e trasporti, dei servizi, dei rifiuti, della difesa del suolo e della promozione della ricerca. Le attività programmate per il 2010 sono indirizzate anche verso un'intensificazione del confronto sul futuro della politica di coesione europea e sulla revisione del bilancio comunitario, oltretutto sull'avanzamento degli impegni presi.

Sezione II – Andamento dei flussi finanziari dall'UE verso l'Italia nel 2009. La relazione riporta la situazione delle risorse finanziarie attribuite all'Italia dall'Unione, con aggiornamento al 30 settembre 2009; se ne evince che le somme accreditate dall'Unione all'Italia sono, aggregatamente, pari a circa 6.500 milioni di euro.

ORDINI DEL GIORNO, EMENDAMENTO E SUBEMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2322

G/2322/7/14 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, PEDICA

La 14^a Commissione permanente,

in sede di esame del disegno di Legge comunitaria 2010 e della Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 3*),

premessi che:

come si apprende dall'ultima relazione presentata al Parlamento dal Ministero della Difesa (Nota aggiuntiva allo Stato di previsione per la Difesa per l'anno 2009), il complessivo impegno di Forze fornito alle missioni ONU fa collocare l'Italia al 9° posto e, per quanto attiene alle operazioni a guida UE, l'Italia risulta al 4° posto tra le nazioni contributrici, così come è il 4° paese contributore alle operazioni NATO di mantenimento alla pace, dopo Stati Uniti, Regno Unito e Germania;

tale relazione segnala che «le Forze armate devono essere considerate con una nuova ottica, in cui la difesa del territorio e degli interessi nazionali richieda la capacità di condurre operazioni multinazionali, di proiezione, presenza e sorveglianza [...] è proprio in relazione a tali ultimi elementi che sotto il profilo squisitamente tecnico-militare, vengono quantificati, qualificati ed aggiornati i livelli di *output* operativo che le forze armate devono essere in grado di assicurare: ciascuna delle componenti dello strumento militare deve rispondere a ben precisi requisiti, imposti dalla normativa standard NATO e nazionale, utilizzati anche per l'impegno in ambito UE, per l'implementazione della Politica Europea di Difesa e Sicurezza (PESD)»;

la Politica Europea di Sicurezza e Difesa costituisce un fattore determinante per la credibilità dell'Unione Europea come attore promotore di sicurezza, stabilità e sviluppo delle aree coinvolte in situazioni di crisi, ma l'impegno delle Forze Armate non ha ancora ad oggi una indicazione di quadro legislativo, il che rende l'iniziativa italiana debole, lacunosa e fondata su politiche contingenti;

per quanto riguarda la PESC, come si apprende dalla Relazione sulla partecipazione dell'Italia all'Unione Europea (*Doc. LXXXVII, n. 3*), nel corso del 2009 l'UE ha contribuito a svolgere un ruolo importante nel processo di stabilizzazione dei Balcani;

tra i ruoli di particolare rilievo, si ricordano la gestione della delicata situazione in Bosnia Erzegovina e l'impegno per quanto concerne la questione nucleare iraniana, dove l'UE si è adoperata per la prosecuzione degli sforzi della comunità internazionale per assicurare che il programma sia limitato a scopi pacifici;

l'Unione Europea è stata anche coinvolta relativamente al processo elettorale in Afghanistan contribuendo, con la missione di osservazione, con un numero considerevole di militari degli Stati membri;

le missioni in cui è presente l'Italia non hanno tuttavia al momento una copertura legislativa costituzionale e non sono disciplinate da una legge quadro; inoltre, la loro copertura economica è assicurata dal Parlamento sulla base di un mero decreto governativo;

considerato inoltre che:

l'Italia partecipa alle missioni civili PESD con personale specializzato proveniente da forze di polizia, dalle Forze Armate, dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero della Giustizia, e che dunque l'Italia dispone di una forte componente civile;

un ordinamento democratico non può consentire che le decisioni più significative, tra le quali rientrano quelle concernenti la politica estera, possano essere adottate al di fuori delle assemblee rappresentative, come risulta anche da una lettura degli articoli 80 e 87 della Costituzione;

in Italia, le situazioni di emergenza, oggi prevalentemente di carattere internazionale, vengono disciplinate attraverso una normazione substituzionale e attraverso prassi e convenzioni parlamentari mutevoli nel tempo, quali l'approvazione di un atto di indirizzo, o mediante mozioni, o per mezzo di risoluzioni in Assemblea, o mediante risoluzioni in Commissione, o ricorrendo allo strumento del decreto legge, soprattutto ai fini del finanziamento delle missioni militari;

impegna il Governo:

a promuovere e seguire con la massima attenzione l'attività parlamentare per la definizione di un quadro normativo unitario di riordino che assicuri una disciplina più organica e stabile per le missioni internazionali.

G/2322/11/14

GERMONTANI, D'AMBROSIO LETTIERI

La 14^a Commissione permanente,
in sede di esame del disegno di legge comunitaria 2010,

premessi che:

la legge 7 luglio 2009, n. 88 (legge comunitaria 2008), all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), delega il Governo all'adozione di misure volte a contrastare i reati connessi al furto d'identità relativo ai dati personali,

impegna il Governo:

a provvedere celermente all'elaborazione di una normativa diretta a contrastare i reati connessi al furto d'identità relativo ai dati personali e di presentarla alle Camere per l'espressione del parere delle competenti Commissioni parlamentari, in attuazione della citata delega di cui all'articolo 33, comma 1, lettera d-ter), della legge 7 luglio 2009, n. 88.

Art. 11.

11.0.2/2 (testo 2)

ARMATO, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

Al comma 1 sostituire le parole: «è soppresso» con le seguenti: «è sostituito dal seguente: "2. A decorrere dal 1° gennaio 2011, le regioni, d'intesa con i comuni e sentite le associazioni di categoria dei concessionari demaniali più rappresentative a livello regionale, provvedono a stabilire la durata delle concessioni e i criteri di rinnovo delle medesime. Nelle more dell'intervento regionale, le concessioni di cui al comma 1, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti per lo svolgimento delle attività, hanno durata di sei anni, rinnovabili una sola volta per ulteriori sei anni, fatto salvo il secondo comma dell'articolo 42 del codice della navigazione. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle concessioni rilasciate nell'ambito delle rispettive circoscrizioni territoriali dalle autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84. Dalle disposizioni del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica"».

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

11.0.2/3 (testo 2)

GRANAIOLA, MERCATALI, DI GIOVAN PAOLO, MARINARO, BALDINI, SBARBATI, BERTUZZI, MARCUCCI, STRADIOTTO, AMATI

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Al fine di chiudere la procedura d'infrazione n. 2008/4908 ex articolo 258 TFUE e la seguente messa in mora complementare del 5 maggio 2010, con lo scopo di dare piena attuazione all'articolo 1, comma 18, della legge 26 febbraio 2010, n. 25, recante la proroga dei titoli con-

cessori vigenti fino al 31 dicembre 2015, il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base d'intesa raggiunta nell'ambito della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un decreto legislativo avente ad oggetto la riformulazione della legislazione relativa alle concessioni demaniali secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) la durata delle concessioni demaniali e i criteri di rinnovo delle medesime, nell'ambito dei piani di spiaggia e sulla base di linee evolutive di sviluppo degli arenili tracciate da comune e regione;

b) i criteri e le modalità di rilascio di nuove concessioni demaniali, di cessazione di concessioni assentite e di più domande concorrenti, dando priorità alle richieste che importino attrezzature non fisse e completamente amovibili e offrano maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione demaniale e di un uso della medesima rispondente all'interesse pubblico;

c) i criteri per l'eventuale revoca delle concessioni demaniali;

d) l'equo indennizzo del concessionario nei casi di revoca della concessione demaniale non dipendenti da abusi o inadempienze da parte del concessionario stesso;

e) le modalità per il subingresso in caso di vendita o affitto delle aziende che gestiscono le concessioni demaniali».

11.0.4 (testo 3)

BONFRISCO, CASTRO

Dopo l'articolo 11, inserire il seguente:

«Art. 12.

(Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, recante modifica alla direttiva 112/2006/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto per quanto concerne l'applicazione facoltativa e temporanea del meccanismo dell'inversione contabile alla prestazione di determinati servizi a rischio di frode)

1. Nella predisposizione del decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, il Governo è tenuto, oltre che al rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui al-

l'articolo 2, in quanto compatibili, anche a determinare un periodo di validità delle disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria non inferiore a trenta mesi e comunque non oltre il 30 giugno 2015.

2. In ragione della finalità della direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, di evitare frodi in materia di imposta sul valore aggiunto e in ragione della similarità ai fini dell'imposta sul valore aggiunto delle transazioni aventi ad oggetto le quote di emissioni di gas a effetto serra definite all'articolo 3 della direttiva 2003/87/CE e le altre unità che possono essere utilizzate per conformarsi alla stessa direttiva disciplinate dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio, del 16 marzo 2010, con le transazioni aventi ad oggetto i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79." e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164", il Governo è delegato ad adottare misure analoghe a quelle previste dalla direttiva 2010/23/UE del Consiglio del 16 marzo 2010 per i diritti di cui all'articolo 11, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, rilasciati nell'ambito dell'applicazione delle direttive di cui al comma 5 dell'articolo 11 del medesimo decreto legislativo e per i titoli di efficienza energetica di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi per l'incremento dell'efficienza energetica negli usi finali di energia, ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79," e di cui all'articolo 10 del decreto del Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio, del 20 luglio 2004 recante "Nuova individuazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico e sviluppo delle fonti rinnovabili, di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164"».

3. L'efficacia delle disposizioni di cui al comma 2 subordinata alla preventiva autorizzazione da parte del Consiglio dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 395 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006».

11.0.9 testo 2/1 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. La delega di cui al comma 1 deve essere esercitata in conformità ai principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"».

11.0.9 testo 2/4 (testo 2)

DI GIOVAN PAOLO, DEL VECCHIO, MARINARO, ADAMO

Al comma 2, dopo le parole: «nonché ulteriori fattispecie sanzionatorie di natura amministrativa» aggiungere le seguenti: «nel rispetto dei principi di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, recante "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento"».

11.0.9 testo 2/5 (testo 2)

DIVINA, ADERENTI

Al comma 4, sostituire le parole: «a prestazioni e controlli» con le seguenti: «alle autorizzazioni per le forniture ed i controlli» ed inoltre sostituire le parole: «effettuano le prestazioni, ivi comprese le autorizzazioni, ed i controlli previsti dal presente articolo,», con le seguenti: «rilasciano le citate autorizzazioni ed effettuano i controlli previsti dal presente articolo».

COMMISSIONE PARLAMENTARE
per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

Martedì 18 gennaio 2011 (pomeridiana)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 14,40 alle ore 14,50.

(notturna)

Presidenza del Presidente
ZAVOLI

UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, si è riunito dalle ore 20,10 alle ore 21,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno della mafia
e sulle altre associazioni criminali, anche straniere

Martedì 18 gennaio 2011

66ª Seduta

Presidenza del Vice Presidente
Luigi DE SENA

La seduta inizia alle ore 13,15.

(Si approva il processo verbale della seduta precedente).

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

(Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito).

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE comunica che l'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nella riunione del 21 dicembre 2010, ha espresso parere favorevole sulla richiesta della Commissione parlamentare di inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti di autorizzazione alla consultazione, ai fini della estrazione di copie, dei documenti che sono stati o che saranno formati o acquisiti nel corso di questa legislatura, inerenti a casi di navi affondate, con l'impegno a mantenere il regime di classificazione dei documenti acquisiti in copia.

(Non essendovi obiezioni, l'autorizzazione si intende concessa).

Il PRESIDENTE informa che, in relazione alle richieste di acquisizione avanzate nella precedente seduta, il Ministero dell'interno ha trasmesso gli estratti dei verbali delle riunioni del Comitato nazionale per

l'ordine e la sicurezza degli anni 1992-93 chiedendone la classifica di riservatezza; il Ministero della giustizia ha trasmesso una nuova prima pagina documento del DAP del 6 marzo 1993 del professor Nicolò Amato e la nota del ministro di giustizia del 4 febbraio 1993 a cui il documento del DAP rispondeva. Il Ministero di giustizia ha trasmesso inoltre l'elenco dei detenuti siciliani al 41-*bis* da luglio 1992 a luglio 1994.

Audizione del professor Nicolò Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*

Il PRESIDENTE introduce l'audizione del professor Amato, sui grandi delitti e le stragi di mafia degli anni 1992-1993, in qualità di Direttore del Dipartimento Amministrazione Penitenziaria *pro tempore*.

Il professor AMATO svolge il proprio intervento.

Sui lavori della Commissione prendono la parola il senatore SERRA, che segnala l'opportunità di rinviare il seguito dell'audizione per l'imminente inizio dei lavori in altre sedi parlamentari e di acquisire tempestivamente il resoconto stenografico della seduta odierna, l'onorevole VELTRONI, che segnala l'esigenza di prevedere adeguato tempo per gli approfondimenti da svolgere, il senatore LUMIA, che ritiene preferibile consentire subito un primo approfondimento e l'onorevole TASSONE, che formula osservazioni generali sull'esigenza di prevedere maggior tempo per le sedute.

Il senatore LAURO interviene per chiedere un chiarimento al professor AMATO, che risponde.

Il PRESIDENTE rinvia il seguito dell'audizione.

Esame di proposte del Comitato Regime degli atti

Il PRESIDENTE invita il senatore Lauro, in qualità di coordinatore del Comitato sul regime degli atti, a riferire alla Commissione sulle proposte di declassificazione di atti e documenti del Comitato.

Il senatore LAURO precisa preliminarmente che sono sottoposte alla deliberazione della Commissione le proposte di declassificazione di vari atti e documenti della Commissione su cui ha convenuto all'unanimità il Comitato per il regime degli atti e per i quali sono stati acquisiti, ove necessari, i relativi consensi da parte delle autorità interessate. Riepiloga sinteticamente le determinazioni assunte dal Comitato nella riunione del 12 ottobre 2010 sull'opportunità di declassificare a libero una serie di documenti acquisiti nella XV legislatura dall'amministrazione autonoma dei

Monopoli di Stato, previo consenso da parte dell'amministrazione dei Monopoli.

Nella riunione del 9 novembre 2010 – prosegue il senatore Lauro – il Comitato per il regime degli atti ha convenuto sull'opportunità di declassificare da riservato a libero i resoconti delle audizioni svolte dal IV Comitato «Mafie e sviluppo economico del Mezzogiorno». Nella riunione del 25 novembre 2010 il Comitato per il regime degli atti ha convenuto sull'opportunità di declassificare da riservato a libero i resoconti delle audizioni svolte dal II Comitato «Racket e usura», nonché alcuni documenti consegnati nel corso delle audizioni; per un resoconto è stato acquisito il consenso alla declassificazione a libero sia delle parti riservate, che delle parti segrete.

Dopo che il PRESIDENTE ha interrotto il collegamento attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso, il senatore LAURO riferisce che nella riunione del 21 dicembre 2010 il Comitato per il regime degli atti ha convenuto sull'opportunità di classificare a regime libero una serie di atti non pubblicati relativi ad attività di inchiesta compiuta dalla Commissione antimafia istituita nel corso della V Legislatura che sono stati richiesti dall'autorità giudiziaria per motivi di giustizia.

Previa verifica del numero legale, la Commissione approva all'unanimità le proposte illustrate dal senatore Lauro.

Il PRESIDENTE avverte che l'elenco degli atti e documenti declassificati a libero sarà pubblicato in allegato al resoconto stenografico della seduta odierna.

La seduta termina alle ore 14,50.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti**

Martedì 18 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Gaetano PECORELLA

La seduta inizia alle ore 13,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Audizione di Francesco Postorino, persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione di Francesco Postorino, che ringrazia per la presenza.

Francesco POSTORINO, *persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Candido DE ANGELIS (*FLI*) e Gerardo D'AMBROSIO (*PD*) nonché il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*.

Francesco POSTORINO, *persona informata di fatti oggetto dell'inchiesta*, risponde ai quesiti posti.

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia Francesco Postorino per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta sospesa alle ore 13,55, riprende alle ore 14.

Audizione di Domenico Scimone, maresciallo dei Carabinieri

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, dopo brevi considerazioni preliminari, introduce l'audizione del maresciallo dei carabinieri Domenico Scimone, che ringrazia per la presenza.

Domenico SCIMONE, *maresciallo dei carabinieri*, svolge una relazione.

Intervengono a più riprese, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Gaetano PECORELLA, *presidente*, e Alessandro BRATTI (*PD*), i senatori Candido DE ANGELIS (*FLI*) e Gerardo D'AMBROSIO (*PD*).

Domenico SCIMONE, *maresciallo dei carabinieri*, risponde ai quesiti posti e chiede che l'audizione prosegua in seduta segreta.

Gaetano PECORELLA, *presidente*, preso atto che la Commissione concorda, dispone che l'audizione prosegua in seduta segreta.

(I lavori proseguono in seduta segreta. Indi riprendono in seduta pubblica).

Il deputato Gaetano PECORELLA, *presidente*, ringrazia il maresciallo Domenico Scimone per il contributo fornito e dichiara conclusa l'audizione.

La seduta termina alle ore 14,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'infanzia e l'adolescenza

Martedì 18 gennaio 2011

AUDIZIONE INFORMALE

Audizione informale di rappresentanti dell'Ageop, su questioni concernenti la tutela della salute dei minori

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14 alle ore 14,50.

UFFICIO DI PRESIDENZA, INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 14,50 alle ore 14,55.

Presidenza della Presidente
Alessandra MUSSOLINI

La seduta inizia alle ore 14,55.

INDAGINI CONOSCITIVE

Sulla tutela dei minori nei mezzi di comunicazione

Deliberazione di una proroga del termine

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva concernente la tutela dei minori nei mezzi di comunicazione, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2010, sia prorogato al 30 aprile 2011.

La Commissione consente.

Sui minori stranieri non accompagnati**Deliberazione di una proroga del termine**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sui minori stranieri non accompagnati, al fine di concludere il ciclo di audizioni previsto dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2010, sia prorogato al 30 aprile 2011.

La Commissione consente.

Sulla prostituzione minorile**Deliberazione di una proroga del termine**

Alessandra MUSSOLINI, *presidente*, avverte che è stata acquisita la prescritta intesa con il Presidente della Camera e il Presidente del Senato in merito alla proroga del termine dell'indagine conoscitiva sulla prostituzione minorile, al fine di concludere il ciclo di audizioni previste dal relativo programma e di approvare il documento conclusivo.

Propone pertanto che il termine dell'indagine, precedentemente fissato per il 31 dicembre 2010, sia prorogato al 30 aprile 2011.

La Commissione consente.

La seduta termina alle ore 15.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INDAGINE CONOSCITIVA

Su alcuni aspetti dell'attuazione delle politiche a favore dell'infanzia e dell'adolescenza: Esame del documento conclusivo.

COMMISSIONE PARLAMENTARE per l'attuazione del federalismo fiscale

Martedì 18 gennaio 2011

Presidenza del Presidente
Enrico LA LOGGIA

Interviene il Ministro per la semplificazione, Roberto Calderoli.

La seduta inizia alle ore 11,15.

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale Atto n. 292

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno, rinviato, da ultimo, nella seduta del 16 dicembre 2010.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, comunica che, in relazione alla richiesta deliberata dalla Commissione nella seduta del 16 dicembre 2010, il Presidente della Camera dei deputati, d'intesa con il Presidente del Senato, ha disposto, sulla base di quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge n. 42 del 2009, la proroga di venti giorni del termine per l'espressione del parere da parte della Commissione sullo schema in esame. Il predetto termine verrà pertanto a scadere il 28 gennaio 2011.

Dà quindi la parola al ministro Calderoli, per l'illustrazione di alcune possibili modifiche da apportare allo schema di decreto legislativo, qualora le stesse venissero recepite nel parere della Commissione.

Il ministro Roberto CALDEROLI illustra alcune proposte di modifica allo schema di decreto volte a correggerne alcune delle criticità emerse nel corso dell'attività istruttoria svolta dalla Commissione. È il caso in particolare della sperequazione che caratterizza la base imponibile relativa ai tributi immobiliari, che risulta accentuata dalla scelta, peraltro derivante dalla legge delega, di escludere dall'imposizione l'abitazione principale,

concentrando conseguentemente il gettito sulle seconde case, che com'è noto sono presenti soprattutto nei comuni a vocazione turistica. Anche l'imposta municipale sui trasferimenti comporta effetti sperequativi a causa della variabilità nel tempo delle transazioni immobiliari, soprattutto per i piccoli comuni. Occorrerebbe pertanto introdurre elementi che attenuino tali sperequazioni, onde non affidarne la correzione esclusivamente al fondo di riequilibrio, evitando in tal modo che esso assuma un ruolo preponderante nella finanza comunale.

A tal fine si potrebbe intervenire sull'imposta municipale sui trasferimenti, prevedendo che il relativo gettito non venga più destinato a finanziare il fondo di riequilibrio, ma attribuito allo Stato, il quale sarebbe tenuto a trasferirne ai comuni solo una quota, per una percentuale cifrabile tra il 20 e 30 per cento. L'attribuzione di tale imposta allo Stato consentirebbe, tra l'altro, di evitare alcuni problemi applicativi derivanti dall'attribuzione della stessa agli enti locali. Per compensare la mancata attribuzione ai comuni della restante parte del gettito, prefigura la possibilità di prevedere una compartecipazione all'IRPEF – in prima approssimazione ipotizzabile al 2,5 per cento – che essendo un'imposta molto perequata realizza un efficace intervento correttivo.

Sul fronte della partecipazione degli enti locali alla lotta all'emersione delle «case fantasma», rammentando che il decreto legge di proroga termini fissa alla data del 31 marzo 2011 il termine ultimo per la denuncia spontanea da parte dei proprietari degli immobili, segnala la necessità di disporre un incremento delle sanzioni, prevedendo contestualmente che gli enti locali che si impegnano nell'attività di emersione possano ricevere il 75 per cento delle sanzioni stesse.

Con riferimento al funzionamento del meccanismo di partecipazione degli enti locali al contrasto all'evasione fiscale, richiama il problema, più volte sollevato, del ritardo, in media quattro o cinque anni, con cui i comuni ricevono le risorse derivanti dall'attività di accertamento; tale aspetto potrebbe essere corretto prevedendo una accelerazione dell'accreditamento delle somme spettanti agli enti locali in modo da incentivarne l'attività di contrasto. A tal fine potrebbe anche stabilirsi che le risorse derivanti dall'evasione fiscale non siano destinate a fini perequativi, ma vadano assegnate direttamente ai comuni che hanno mostrato maggiore impegno in tal senso.

Precisato che, come segnalato da più parti, la durata del fondo di riequilibrio possa essere ridotta da cinque a tre anni in modo che nel 2014 si possa partire a regime con il vero e proprio fondo perequativo, evidenzia alcune criticità relative alla tassa di soggiorno, attualmente prevista per il solo Comune di Roma. Al fine di estenderla agli altri comuni, evitando tuttavia che essa venga utilizzata a ripiano dei bilanci, andrebbe disciplinata come tassa di scopo, destinata a finanziare attività inerenti il turismo. Considerando inoltre che le competenze in materia turistica in alcune regioni sono affidate alle province e non ai comuni, prospetta la possibilità di riservare ai capoluoghi di provincia la competenza di introdurre e ge-

stire la tassa di soggiorno, al fine di coordinarne le modalità impositive tra i diversi comuni.

In ordine alla possibile disincentivazione alla stipula di contratti a canone concordato per effetto dell'introduzione della cedolare secca sugli affitti, potrebbe disporsi l'introduzione di una doppia aliquota, pari al 20 per cento per i contratti di locazione a canone concordato e pari al 23 per cento per i contratti a canone libero, prevedendo altresì che il gettito derivante dalla maggiorazione del 3 per cento confluisca in un fondo destinato a finanziare le detrazioni per gli inquilini con figli a carico.

Relativamente all'addizionale comunale all'IRPEF, precisa che in un provvedimento *ad hoc* saranno disciplinate le modalità di funzionamento di tale tributo, prevedendo una certa manovrabilità delle aliquote che sarà più accentuata per quei comuni che si dimostreranno più attivi nella lotta all'evasione fiscale. Potrebbe inoltre prevedersi che anche la questione della TIA-TARSU sia oggetto di uno specifico provvedimento che ne disponga, accogliendo la proposta del gruppo del Partito Democratico, la trasformazione in una tassa sui servizi legata non solo alla superficie ma anche alla rendita catastale degli immobili, inserendo alcuni correttivi relativamente alla composizione del nucleo familiare.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, nel valutare positivamente, ad un primo esame, quanto ora esposto dal Ministro, precisa che entro la giornata di domani presenterà la propria proposta di parere, che si riserva poi nel prosieguo di integrare sulla base dei contributi che emergeranno dai lavori della Commissione.

Linda LANZILLOTTA (*Misto-ApI*) rileva come lo schema di decreto in esame abbia carattere prevalentemente fiscale, comportando di conseguenza effetti finanziari rilevanti; pertanto, secondo le norme contabili vigenti, le modifiche illustrate dal Ministro dovrebbero essere prese in esame dalla Commissione solo se risulteranno positivamente riscontrate della Ragioneria generale dello Stato mediante un'apposita relazione tecnica.

Enrico LA LOGGIA, *presidente e relatore*, precisa che le proposte di modifica in questione sono state formulate dal Governo in stretto raccordo con alcune delle esigenze emerse nel corso di incontri con i membri della Commissione e, qualora recepite in una proposta di parere, verranno senz'altro poste all'attenzione dei competenti uffici finanziari del Ministero dell'economia.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Sull'ordine dei lavori

Enrico LA LOGGIA, *presidente*, comunica che lunedì 31 gennaio 2011, con inizio alle ore 17.30, presso la Sala del Mappamondo, si svolgerà il Seminario sul tema «*Federalismo e ambiente*».

Comunica altresì che in data 10 gennaio 2011 è stato assegnato alla Commissione lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni *standard* nel settore sanitario (317). Il termine per l'espressione del parere è stabilito per l'11 marzo 2011.

La seduta termina alle ore 11,55.

**UFFICIO DI PRESIDENZA
INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle ore 12,05 alle ore 12,35.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sul fenomeno degli infortuni sul lavoro
con particolare riguardo alle cosiddette «morti bianche»

Martedì 18 gennaio 2011

71ª Seduta

Presidenza del Presidente
TOFANI

Assistono alla seduta, ai sensi dell'articolo 23, comma 6, del Regolamento interno, i collaboratori dottoressa Varinia Cignoli, dottoressa Francesca Costantini, il maresciallo capo Giovanni Maceroni e il dottor Daniele Meloni.

Intervengono, in rappresentanza della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO.), la dottoressa Gabriella Gherardi, presidente AISES e consigliere incaricato F.IN.CO.; il dottor Angelo Artale, direttore generale F.IN.CO.; la dottoressa Anna Danzi, vice direttore F.IN.CO.; il dottor Sergio Pontalto, membro Giunta F.IN.CO. e presidente ANNA; il dottor Lino Setola, membro Giunta F.IN.CO., ACAI; la dottoressa Chiara Gravante, ufficio comunicazione F.IN.CO.; il dottor Paolo Cirmi, F.IN.CO., 3M; il dottor Arrigo Varlaro Sinisi, ufficio legale F.IN.CO.; e l'ingegner Fabio Cortesi, vice presidente AIPAA.

La seduta inizia alle ore 14,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il presidente TOFANI avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta e propone altresì di attivare, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del Regolamento interno della Commissione, il circuito audiovisivo. Non facendosi osservazioni, tale forma di pubblicità è adottata per il prosieguo dei lavori.

Audizione di rappresentanti della Federazione industrie prodotti impianti e servizi per le costruzioni (F.IN.CO.)

Il presidente TOFANI, dopo un breve indirizzo di saluto, introduce l'audizione in titolo, riguardante in particolare il tema della sicurezza del lavoro nel settore degli appalti.

La dottoressa GHERARDI evidenzia come anche i migliori controlli nei luoghi di lavoro non riescano sempre a garantire adeguati livelli di sicurezza, atteso che ormai molte fasi delle attività vengono esternalizzate con varie formule, in maniera a volte eccessiva e abusata. L'esempio classico è quello del subappalto: spesso i lavoratori delle ditte subappaltatrici hanno minori controlli e garanzie rispetto agli altri. Inoltre, per quanto riguarda il settore delle opere specialistiche delle costruzioni, di cui si occupano le aziende aderenti alla F.IN.CO., le imprese più serie spesso hanno difficoltà a partecipare alle gare ovvero non hanno rapporti diretti con il contraente generale ma solo con i subappaltatori. Servono regole precise e una conoscenza più analitica del fenomeno: ad esempio mancano dati INAIL sugli infortuni che indichino il contratto delle aziende coinvolte.

Segnala poi il problema degli infortuni sul lavoro nella circolazione stradale, sia durante l'attività lavorativa che *in itinere*. È una questione gravissima, che riguarda il 52 per cento degli incidenti lavorativi e che è stata affrontata appieno per la prima volta solo con la recente riforma del Codice della strada, operata dalla legge n. 120 del 2010, della quale però non sono ancora stati emanati i relativi decreti ministeriali. Una proposta della F.IN.CO. è di destinare alla sicurezza sul lavoro in tale settore i relativi avanzi di gestione dell'INAIL.

Il dottor ARTALE ricorda che la F.IN.CO. raggruppa tutte le principali associazioni che si occupano di opere specializzate per le costruzioni: in tale settore, infatti, non opera solo la pur fondamentale componente edile, ma anche numerose altre aziende specialiste, che però spesso non sono adeguatamente coinvolte nelle decisioni anche normative del settore al pari delle aziende generaliste. Nel settore degli appalti, oltre al problema legato al massimo ribasso, c'è quello della qualificazione delle imprese. Il nuovo Regolamento di esecuzione e attuazione del Codice dei contratti pubblici (DPR n. 207 del 2010), pur valido e per molti versi apprezzabile, all'articolo 85 estende pericolosamente il subappalto nella realizzazione delle opere specialistiche, eliminando altresì l'obbligo di specifici e rigorosi requisiti di qualificazione per i subappaltatori. Ciò, unitamente all'uso eccessivo dell'istituto dell'avvalimento, consente l'ingresso di aziende non preparate negli appalti, abbassando quindi la qualità del lavoro e le stesse garanzie di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Richiama infine le tre risoluzioni di analogo tenore recentemente approvate dall'Assemblea del Senato a conclusione della discussione sulla seconda relazione intermedia della Commissione, manifestando la condivisione e l'apprezzamento della F.IN.CO.

La dottoressa DANZI precisa i problemi posti dal nuovo Regolamento del Codice dei contratti pubblici richiamato dal dottor Artale. Anzitutto, alcune lavorazioni specialistiche, riclassificate come generiche, possono ora essere appaltate o subappaltate anche ad imprese non qualificate. Mancano inoltre adeguati controlli sul rispetto delle percentuali dei ribassi nei subappalti, arrivando talvolta a prezzi finali assai inferiori al costo del lavoro, ciò che ne pregiudica la qualità. Infine, spesso manca la certezza dei pagamenti tra appaltatore principale e subappaltatori, rendendo difficile per le aziende lavorare in maniera trasparente.

Ciò danneggia soprattutto le imprese specializzate, che sono dotate di maggiore esperienza, struttura ed organizzazione. Purtroppo l'articolo 85 del nuovo Regolamento dei contratti pubblici contenuto nel DPR n. 207 del 2010 consente alle imprese appaltatrici di acquisire una qualificazione SOA per una quota dei lavori svolti dalle imprese subappaltatrici (10 per cento), così che dopo un certo numero di contratti quelle imprese possono concorrere anche ad appalti per i quali non possiedono direttamente le necessarie competenze, subappaltando ad altre aziende magari non qualificate. Inoltre, l'eliminazione dell'Allegato A1 previsto nelle prime bozze del Regolamento, ha fatto venir meno l'obbligo per le aziende di possedere più severi requisiti di qualificazione.

Il dottor PONTALTO si sofferma sul settore delle macchine di movimentazione, sollevamento e posa in opera. Anche in questo caso sarebbe auspicabile che le aziende avessero ordini d'appalto diretti da parte del contraente principale e non di subappaltatori. Inoltre, è essenziale introdurre appositi attestati di qualificazione per gli operatori di queste macchine, spesso molto complesse. Un caso esemplare è quello del patentino per i gruisti, non previsto in Italia, al contrario di altri Paesi europei. Infine, gli organismi di controllo preposti dovrebbero fare in modo puntuale le verifiche periodiche sulle macchine, che non possono altrimenti essere utilizzate nei cantieri.

L'ingegner CORTESI richiama il problema delle aziende che lavorano in quota, ad esempio nell'installazione dei dispositivi anticaduta. Anche qui occorre introdurre l'obbligo della qualificazione specifica, e una semplificazione delle procedure, laddove attualmente chiunque può svolgere questi lavori, che sono invece assai specializzati.

Il presidente TOFANI ritiene l'odierna audizione assai proficua, per gli elementi di conoscenza e per gli spunti di riflessione forniti, su temi anche poco conosciuti. Auspica una collaborazione diretta della F.IN.CO. e dei suoi associati con la Commissione, in particolare sul

tema degli appalti, attraverso anche l'apposito gruppo di lavoro coordinato dal senatore De Luca. Segnala l'esigenza di approfondire la questione non solo per quanto riguarda gli appalti pubblici, ma anche quelli privati, dove esistono meno regole e vincoli.

Il dottor SETOLA conferma la rilevanza del problema, in particolare per quanto riguarda il massimo ribasso come criterio di aggiudicazione degli appalti. Si tratta di una modalità che danneggia la qualità del lavoro, aumentando i rischi per la sicurezza dei lavoratori e favorendo talvolta l'infiltrazione della malavita organizzata, ad esempio come canale per il riciclaggio.

Il senatore NEROZZI (PD) conferma l'interesse della Commissione ad approfondire i numerosi temi segnalati dagli auditi, che possono fornire un importante contributo di conoscenza tecnica. Oltre agli aspetti negativi del massimo ribasso, richiama la questione degli appalti privati, posto che le aziende aderenti alla F.IN.CO. contribuiscono alla realizzazione di importanti impianti industriali come raffinerie, acciaierie, ecc., dove esistono problemi della sicurezza sul lavoro, nonché il tema degli incentivi per le macchine e attrezzature edili, per i quali la Commissione ha ottenuto un primo, sia pure limitato, intervento finanziario del Governo con il decreto-legge n. 40 del 2010.

Dopo un breve intervento del dottor PONTALTO, il presidente TOFANI dichiara infine conclusa l'audizione in titolo.

La seduta termina alle ore 15,50.

COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA
sull'efficacia e l'efficienza del Servizio sanitario nazionale

Martedì 18 gennaio 2011

99ª Seduta

Presidenza del Presidente
MARINO

La seduta inizia alle ore 14,05.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

Il PRESIDENTE avverte che sarà redatto e pubblicato il resoconto stenografico della seduta odierna.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il PRESIDENTE riferisce alla Commissione le decisioni adottate, in materia di programmazione dei lavori e collaborazioni, dall'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nel corso della riunione svoltasi lo scorso 12 gennaio.

Seguito dell'inchiesta sull'analisi comparativa dell'efficienza, della qualità e dell'appropriatezza delle Aziende sanitarie italiane: comunicazioni dei relatori

Dopo una breve introduzione del PRESIDENTE, il senatore COSENTINO e il senatore RIZZI, nella loro qualità di relatori dell'inchiesta in titolo, illustrano l'elaborato scientifico prodotto dalla Scuola superiore Sant'Anna di Pisa e i loro intendimenti circa il prosieguo dell'attività di indagine.

Il senatore ASTORE interviene per svolgere alcune considerazioni.

La Commissione conviene, quindi, sull'opportunità di proseguire nell'attività di inchiesta secondo le direttrici fissate dai relatori.

La seduta termina alle ore 14,45.

SOTTOCOMMISSIONI

AFFARI COSTITUZIONALI (1^a)

Sottocommissione per i pareri

Martedì 18 gennaio 2011

137^a Seduta

Presidenza del Vice Presidente
BENEDETTI VALENTINI

La seduta inizia alle ore 14.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere all'Assemblea su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo sul testo, in parte non ostativo con osservazioni e in parte non ostativo su emendamenti)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver illustrato il decreto-legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Si sofferma quindi sugli emendamenti ad esso riferiti. Sull'emendamento 1-*bis*.0.6 propone di formulare un parere non ostativo, osservando che la norma, quanto alla individuazione puntuale dei siti di discarica, appare di eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

In riferimento all'emendamento 3.2, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione, nella parte in cui individua puntualmente le percentuali di ripartizione dei fondi, appare eccessivamente dettagliata e, conseguentemente, lesiva dell'autonomia regionale.

Sull'emendamento 3.0.1 ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, invitando a specificare, al comma 1, se l'intesa ivi prevista debba aver luogo esclusivamente con le Regioni interessate ovvero se debba

avere un carattere generale; in tal caso, sarebbe necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Propone, infine, un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione concorda.

(2507) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 2010, n. 196, recante disposizioni relative al subentro delle amministrazioni territoriali della regione Campania nelle attività di gestione del ciclo integrato dei rifiuti, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 13^a Commissione su emendamenti. Esame. Parere in parte non ostativo, in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*) riferisce sugli emendamenti relativi al decreto-legge in titolo. Sull'emendamento 1.15 propone di esprimere un parere non ostativo, a condizione che il divieto ivi previsto sia limitato alle cariche politiche negli enti territoriali di riferimento, in quanto un divieto generalizzato appare, a suo avviso, potenzialmente lesivo del principio di uguaglianza.

Sull'emendamento 1-*bis*.0.6 ritiene opportuno formulare un parere non ostativo, osservando che la norma, quanto alla individuazione puntuale dei siti di discarica, appare di eccessivo dettaglio ed è quindi suscettibile di ledere l'autonomia costituzionalmente riconosciuta alle Regioni.

Quanto all'emendamento 3.2, propone di esprimere un parere non ostativo, rilevando che la disposizione, nella parte in cui individua puntualmente le percentuali di ripartizione dei fondi, appare eccessivamente dettagliata e, conseguentemente, lesiva dell'autonomia regionale.

In riferimento all'emendamento 3.0.1, reputa necessario formulare un parere non ostativo, invitando a specificare, al comma 1, se l'intesa ivi prevista debba aver luogo esclusivamente con le Regioni interessate ovvero se debba avere un carattere generale; in tal caso, sarebbe necessario il coinvolgimento della Conferenza Stato-Regioni.

Propone, infine, di esprimere un parere non ostativo sui restanti emendamenti.

La Sottocommissione conviene.

(753) Silvia DELLA MONICA ed altri. – Norme per il contrasto del grave sfruttamento del lavoro e per la tutela delle vittime, fatto proprio dal Gruppo parlamentare Partito democratico, ai sensi dell'articolo 79, comma 1, del Regolamento

(Parere alla 2^a Commissione su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo e sui relativi emendamenti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione concorda.

(2322) Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee – Legge comunitaria 2010

(Parere alla 14^a Commissione su ulteriori emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore BENEDETTI VALENTINI (*PdL*), dopo aver riferito sugli emendamenti riferiti al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

La seduta termina alle ore 14,20.

